

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 456. Sentenza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Siciliana - Minoranze linguistiche - Disegno di legge regionale approvato dalla
Assemblea regionale - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e linguistico della comunità di origine albanese e delle altre mino-
ranze etniche - Denunciato contrasto con il principio della riserva allo Stato della
tutela delle minoranze linguistiche, in difetto di specifica attribuzione statutaria di
competenza regionale in materia - Sopravvenuta promulgazione della legge regionale
impugnata con espunzione degli articoli oggetto della questione - Esaurimento del
potere di promulgazione, con preclusione di una successiva autonoma promulgazione
delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Siciliana approvata il 22 settembre 1998 (promulgata come legge 9 ottobre 1998, n. 26), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.
- Costituzione, art. 6; statuto Regione Siciliana, artt. 12, terzo comma, 14 e 17; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, art. 4

Pag. 11

N. 457. Sentenza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Corte dei conti - Controllo sugli enti - Riduzione dei poteri di controllo su enti di ricerca
(CNR, ASI ed ENEA), per effetto di provvedimenti legislativi del Governo - Ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, proposto
dalla Corte dei conti - Condizioni soggettive e oggettive per la proposizione del con-
flitto - Sussistenza.**

- Costituzione, art. 100, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

**Giurisdizione costituzionale sui conflitti tra poteri - Definizione in relazione alla natura dei
soggetti confliggenti - Distinzione dalla giurisdizione costituzionale sulla legittimità
delle leggi.**

**Conflitti tra poteri dello Stato - Esperibilità in relazione ad atti legislativi - Condizioni e
limiti.**

**Corte dei conti - Funzione di controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordina-
ria - Prescrizione costituzionale - Valore integrativo delle disposizioni legislative di
attuazione - Vincolo alle successive scelte in materia del legislatore - Esclusione.**

- Costituzione, art. 100, secondo comma; legge 21 marzo 1958, n. 259; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 7.

Corte dei conti - Controllo su enti di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente) - Riduzione, per effetto di decreti legislativi adottati dal Governo su delega legislativa, al controllo successivo sui conti consuntivi, con esclusione del controllo sulla gestione degli enti - Ricorso della Corte dei conti per conflitto tra poteri nei confronti del Governo - Prospettata lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali nonché violazione dei limiti di oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa - Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, n. 27 e n. 36, artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2.
- Costituzione, art. 100, secondo comma; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 14; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 6.

Corte dei conti - Attribuzioni - Parere della stessa Corte dei conti sui provvedimenti legislativi che prevedono la soppressione o la modifica delle sue attribuzioni - Inidoneità a instaurare un procedimento di normativa speciale.

- R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, art. 1

Pag. 13

N. 458. Ordinanza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Opposizione al decreto penale - Omissione del previo invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento degli imputati in tali giudizi, rispetto ai soggetti imputati nel giudizio ordinario, con lesione delle loro garanzie difensive - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 19

N. 459. Ordinanza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Opinioni espresse da un parlamentare nel corso di un'intervista ad organo di stampa - Avvio del procedimento penale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, a carico del medesimo parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto tra poteri nei confronti della Camera dei deputati - Prospettata lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali - Condizioni soggettive e oggettive per la proposizione del conflitto - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Disposizioni sulle prescritte comunicazione e notificazione e sui termini.

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 febbraio 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37

» 21

N. 460. Ordinanza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza e igiene del lavoro - Disciplina transitoria - Estinzione delle contravvenzioni - Inapplicabilità ai procedimenti in corso (alla data di entrata in vigore del decreto legislativo denunciato) - Lamentata disparità di trattamento per irragionevole diversificazione del trattamento sanzionatorio - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 3 Pag. 23

N. 461. Ordinanza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Revoca, con sentenza passata in giudicato priva di statuizione in ordine alle responsabilità - Spese del procedimento e compenso al curatore - Imputazione all'attivo fallimentare acquisito, prima della sua restituzione all'avente diritto - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principi di eguaglianza, di buon andamento dell'amministrazione e di tutela del lavoro del curatore - Preesistente sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale (n. 46 del 1975) - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma e 35, primo comma.

Pronunce della Corte costituzionale - Sindacato nel merito - Preclusione in forza del principio della non impugnabilità delle decisioni costituzionali.

- Costituzione, artt. 136, primo comma, 137, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo comma.

Fallimento - Revoca, con sentenza passata in giudicato priva di statuizione in ordine alle responsabilità - Liquidazione del compenso al curatore e delle spettanze del legale della curatela - Ammissione al gratuito patrocinio - Mancata previsione - Prospettata lesione del principio d'eguaglianza e della tutela giuridica del diritto del curatore e del difensore della procedura - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, primo comma; R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 16, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma » 25

N. 462. Ordinanza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte - Tariffe d'estimo e rendite - Validità fino al 31 dicembre 1993 - Inottemperanza agli adempimenti di rito rimessi al giudice a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 2 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75), art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53, secondo comma.

Ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità - Obbligo di notificazione alle parti in causa e di trasmissione alla Corte con la prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni prescritte.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 1 » 29

N. 463. Ordinanza 14-23 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Accademia delle belle arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per un periodo superiore al quinquennio - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad altri ordinamenti di studio ed in particolare rispetto all'ordinamento universitario, con impedimento dell'accesso ai gradi più alti di studio per i capaci e meritevoli - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, secondo comma.

- Costituzione, artt. 3, 33 e 34

Pag. 31

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 694. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino del 13 ottobre 1999.

Reati militari - Diffamazione - Procedibilità condizionata alla richiesta del Comandante di corpo e non alla querela della persona offesa - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina di diritto comune - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

- C.P.M.P., art. 227, comma 1, in relazione al c.p.m.p. art. 260.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 52, terzo comma

» 33

N. 695. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino del 4 settembre 1999.

Reati militari - Manifestazioni e grida sediziose - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di tassatività della norma penale - Violazione del principio secondo cui l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica - Contrasto con i principi di libertà di manifestazione del pensiero, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero e di diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza per la possibilità di decisioni diverse in presenza di identiche situazioni di fatto e in relazione al diverso trattamento dell'analogo reato comune (art. 654 cod. pen.)

- C.P.M.P., art. 183.

- Costituzione, artt. 3, 21, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 112 e 52, terzo comma

» 36

N. 696. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 25 novembre 1998.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- C.P.P. 1988, art. 303, comma 4.

- Costituzione, art. 3

» 40

- N. 697. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 15 marzo 1999.
- Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod proc. pen.**
- C.P.P. 1988, art. 303, comma 4.
 - Costituzione, art. 3 Pag. 44
- N. 698. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 15 marzo 1999.
- Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod proc. pen.**
- C.P.P. 1988, art. 303, comma 4.
 - Costituzione, artt. 13 e 24 » 49
- N. 699. Ordinanza della Corte di cassazione del 4 giugno 1999.
- Sanzioni amministrative - Norme della regione Toscana - Applicazione di sanzioni pecuniarie (nella specie, in materia sanitaria) - Pagamento in misura ridotta - Possibilità di irrogazione nella sola misura di un terzo del massimo, quando non sia previsto uno specifico minimo edittale - Contrasto con il principio della legislazione statale che consente il pagamento ridotto in misura pari al doppio del minimo desumibile dal tipo di sanzione applicata - Richiamo alla sentenza n. 152/1995 della Corte costituzionale.**
- Legge regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7.
 - Costituzione, art. 117, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16 » 50
- N. 700. Ordinanza del tribunale di Bologna del 6 agosto 1999.
- Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali indebitamente versati dai lavoratori dipendenti - Acquisizione alle gestioni previdenziali e computabilità, agli effetti del diritto dell'assicurato alle prestazioni, in caso di accertamento dell'indebito versamento posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento stesso - Mancata previsione dell'applicabilità della norma impugnata agli artigiani - Ingiustificato deterioro trattamento degli artigiani rispetto ai lavoratori dipendenti - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**
- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8, primo comma.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma » 53
- N. 701. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 1° luglio 1999.
- Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Impianti di acquacoltura - Divieto di asportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Illegittima disciplina con legge regionale di materia privatistica.**
- Legge regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19, art. 23, comma 4.
 - Costituzione, artt. 3, 41 e 117 » 56

N. 702. Ordinanza del tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro del 23 settembre 1999.

Alimenti e bevande (Igiene e commercio) - Reato di produzione, vendita e commercio di prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale.

- Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 22, terzo comma.
- Costituzione, art. 25, secondo comma

Pag. 60

N. 703. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 19 dicembre 1997.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34

» 62

N. 704. Ordinanza del tribunale di Roma del 26 luglio 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al Servizio sanitario nazionale (nella specie: fornitura di merci e servizi sanitari all'Azienda sanitaria locale RM 4) - Violazione del principio stabilito dalla legge delegante n. 59/1997 circa la devoluzione al giudice amministrativo solo delle controversie relative ai diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle concernenti il risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comb. disp.; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma

» 76

N. 705. Ordinanza del tribunale di Bologna del 27 settembre 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS di invalidità - Criteri di determinazione in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con rapporto a tempo parziale - Computo proporzionato al tempo parziale e alla retribuzione percepita - Calcolo della pensione senza il computo del periodo di lavoro part-time - Esclusione - Incidenza sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 202/1999.

- Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, comma 3, comb. disp.; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 15 e 17; d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, comma 11, convertito in legge 18 dicembre 1984, n. 863.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 80

N. 706. Ordinanza del tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno del 4 ottobre 1999.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Esclusione dell'estinzione per i reati ambientali, conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici, anche di minima entità - Irragionevole deterioramento sanzionatorio di reati meno gravi - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 151/1986, 370/1988, 67/1992, 247/1997, 68/1998 e 158/1998.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, terzo comma.

- Costituzione, art. 3 Pag. 85

N. 707. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino del 6 ottobre 1999.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Contrasto, sotto più profili, con il principio di eguaglianza - Violazione del principio di capacità contributiva - Inosservanza di principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 662/1996 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 76 » 88

N. 708. Ordinanza del tribunale di Verona del 30 giugno 1999.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari - Impignorabilità - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo del diritto avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela della proprietà nei confronti del terzo acquirente incolpevole - Lezione del diritto di agire in giudizio.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 2, modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

- Costituzione, artt. 24 e 42 » 90

N. 709. Ordinanza del tribunale di Roma del 29 marzo 1999.

Donazione - Revocazione per sopravvenuto riconoscimento di figlio naturale - Limite temporale di non oltre due anni tra la donazione e il riconoscimento - Contrasto con il principio di tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di sopravvenienza di figli legittimi.

- Cod. civ., art. 803, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 30 » 91

N. 710. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo del 21 ottobre 1999.

Armi e materie esplosive - Detenzione illegale di armi - Trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo - Mancata previsione - Elencazione meramente numerica dei parametri costituzionali - Riferimenti alla ordinanza della Corte costituzionale n. 145/1998.

- Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14.

- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma » 93

N. 711. Ordinanza del tribunale di Palermo del 29 settembre 1999.

Notaio - Misure cautelari in caso di sottoposizione a procedimento penale - Inabilitazione all'esercizio della professione fino alla definizione del procedimento penale - Mancata previsione di un limite massimo di durata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa a disposizioni di analogo contenuto normativo (sentenza n. 239/1996 concernente gli ufficiali di riscossione dei tributi in concessione) - Incidenza sul principio di presunzione di innocenza.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 140.

- Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma

Pag. 94

N. 712. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 aprile 1999.

Impiego pubblico - Concorso per l'assunzione di agenti della polizia penitenziaria - Partecipanti i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, abbiano riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. - Esclusione dal concorso - Incidenza sul principio di eguaglianza e sul diritto all'accesso agli impieghi pubblici.

- Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26.

- Costituzione, artt. 3 e 51

» 102

N. 713. Ordinanza della Corte militare di appello del 30 novembre 1999.

Amnistia e indulto - Indulto - Concessione per i reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate - Applicabilità del provvedimento di clemenza, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, agli appartenenti a raggruppamenti armati di cittadini a carattere contingente - Estensione agli appartenenti a reparti regolari delle Forze armate dello Stato e delle Forze armate nemiche - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli autori degli stessi crimini, in ragione della diversa condizione soggettiva.

- D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 106

N. 714. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 5 novembre 1999.

Industria e commercio - Regione Friuli-Venezia Giulia - Liberalizzazione del commercio - Norme relative alle tipologie commerciali e alle superfici di vendita - Attribuzione, con legge regionale, alla Giunta della potestà di emanazione di norme attuative e di dettaglio, differenziate rispetto alle norme di grande riforma economico-sociale di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Violazione della disciplina statutaria circa la riserva alla legislazione regionale della materia del commercio.

- Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8, artt. 2, comma 1, lettere d), e) e f), 6, comma 3.

- Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 46

» 109

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 456

Sentenza 14-23 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Minoranze linguistiche - Disegno di legge regionale approvato dalla Assemblea regionale - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico della comunità di origine albanese e delle altre minoranze etniche - Denunciato contrasto con il principio della riserva allo Stato della tutela delle minoranze linguistiche, in difetto di specifica attribuzione statutaria di competenza regionale in materia - Sopravvenuta promulgazione della legge regionale impugnata con espunzione degli articoli oggetto della questione - Esaurimento del potere di promulgazione, con preclusione di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni impuginate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 22 settembre 1998 (promulgata come legge 9 ottobre 1998, n. 26), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.
- Costituzione, art. 6; statuto Regione Siciliana, artt. 12, terzo comma, 14 e 17; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale in relazione al disegno di legge n. 203, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la

gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52». La questione investe, in particolare: gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, per violazione dell'art. 6 della Costituzione; l'art. 3 per violazione dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione); e l'art. 12 per violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto speciale di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nonché dell'art. 6 della Costituzione.

Il ricorrente — premesso che il provvedimento legislativo prevede una serie di iniziative intese a promuovere la salvaguardia e il recupero della lingua albanese nonché di quella delle minoranze etniche esistenti in Sicilia, disponendo interventi finanziari a favore delle scuole materne e prevedendo l'obbligo dei comuni e di altre istituzioni pubbliche e private di realizzare attività didattiche e di studio e approfondimento storico-culturale di tali realtà etniche minoritarie — osserva che le norme impugnate, con il riferimento alla lingua delle minoranze etniche e al suo insegnamento, nonché con la previsione della facoltà del bilinguismo negli atti pubblici e dell'uso della lingua locale nelle attività pubbliche degli enti locali, si pongono in contrasto con l'art. 6 della Costituzione, che affida alla Repubblica, e quindi allo Stato, la tutela delle minoranze linguistiche. La materia trattata nelle norme impugnate non sarebbe riconducibile a nessuna delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli artt. 14 e 17 dello statuto e l'intervento regionale sarebbe intempestivo dal momento che è in corso di esame al Senato (già approvato dalla Camera) il disegno di legge n. 3366 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche), contenente una normativa generale e di indirizzo, in attuazione della quale soltanto le Regioni potranno adottare misure idonee a promuovere e tutelare i caratteri storico-culturali di quelle minoranze esistenti nel rispettivo territorio.

Censure specifiche sono poi mosse all'art. 3 del disegno di legge siciliano, il quale, prevedendo l'obbligo dell'insegnamento della lingua e della cultura di dette minoranze, si porrebbe in violazione del d.P.R. n. 246 del 1985 e della riserva allo Stato in esso prevista per la determinazione dei programmi scolastici; e all'art. 12, che, affidando all'Assessore regionale ai beni culturali e ambientali l'adozione del regolamento di attuazione, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 12, terzo comma, dello statuto di autonomia, che attribuisce al governo regionale nel suo complesso la competenza a emanare i regolamenti.

2. — Successivamente all'instaurazione del giudizio, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998 omettendone gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.

All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52», per violazione degli artt. 6 della Costituzione, 4 del d.P.R. n. 246 del 1985 e 12, terzo comma, dello statuto speciale di autonomia.

Successivamente alla instaurazione del giudizio, come accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa è stata promulgata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, con l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di promulgazione del Presidente della Regione si esercita in modo unitario e una volta per tutte rispetto al testo legislativo e quindi, essendo esso ormai esaurito in riferimento alla legge in esame, è preclusa la possibilità di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate. Risultando il presente giudizio ormai privo di oggetto, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C2269

N. 457

Sentenza 14-23 dicembre 1999

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Corte dei conti - Controllo sugli enti - Riduzione dei poteri di controllo su enti di ricerca (CNR, ASI ed ENEA), per effetto di provvedimenti legislativi del Governo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, proposto dalla Corte dei conti - Condizioni soggettive e oggettive per la proposizione del conflitto - Sussistenza.

- Costituzione, art. 100, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

Giurisdizione costituzionale sui conflitti tra poteri - Definizione in relazione alla natura dei soggetti confliggenti - Distinzione dalla giurisdizione costituzionale sulla legittimità delle leggi.

Conflitti tra poteri dello Stato - Esperibilità in relazione ad atti legislativi - Condizioni e limiti.

Corte dei conti - Funzione di controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria - Prescrizione costituzionale - Valore integrativo delle disposizioni legislative di attuazione - Vincolo alle successive scelte in materia del legislatore - Esclusione.

- Costituzione, art. 100, secondo comma; legge 21 marzo 1958, n. 259; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 7.

Corte dei conti - Controllo su enti di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente) - Riduzione, per effetto di decreti legislativi adottati dal Governo su delega legislativa, al controllo successivo sui conti consuntivi, con esclusione del controllo sulla gestione degli enti - Ricorso della Corte dei conti per conflitto tra poteri nei confronti del Governo - Prospettata lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali nonché violazione dei limiti di oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa - Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, n. 27 e n. 36, artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2.

- Costituzione, art. 100, secondo comma; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 14; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 6.

Corte dei conti - Attribuzioni - Parere della stessa Corte dei conti sui provvedimenti legislativi che prevedono la soppressione o la modifica delle sue attribuzioni - Inidoneità a instaurare un procedimento di normativa speciale.

- R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della limitazione del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del C.N.R., dell'A.S.I. e dell'E.N.E.A. ai soli «conti consuntivi», attuata con i decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Corte dei conti, notificato il 22 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'Avvocato Filippo Lubrano per la Corte dei conti e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte dei conti, in persona del suo Presidente, a seguito della determinazione n. 13/1999 della sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica e contro i Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), «nella parte in cui si è limitato il potere di controllo della Corte dei conti, previsto in via generale dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione», per violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che la Corte costituzionale, «previo annullamento e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale» dei suddetti decreti legislativi, dichiari che «spetta alla Corte dei conti — nella composizione della sezione del controllo sugli enti — l'esercizio del controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti considerati dalle richiamate norme».

La ricorrente, richiamato l'art. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nonché ai successivi adempimenti nei confronti delle Camere «sul risultato del riscontro eseguito», osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, è stata emanata la legge n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale sezione e ha dettato le modalità per l'esercizio della funzione che le norme ora denunciate riducono a un «semplice esame del bilancio annuale consuntivo, senza alcuna possibilità di effettivo controllo sulla gestione» di tre fondamentali enti di ricerca.

Riguardo alla legittimazione attiva il ricorso richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 466 del 1993) che ha riconosciuto alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la qualità di «potere» dello Stato legittimato alla proposizione di conflitti di attribuzione. Il fatto che, nel caso di specie, sia mancato l'esercizio del controllo su un atto concreto, sarebbe conseguenza proprio dell'applicazione delle norme censurate, «onde è risultato preliminare l'esame della legittimità dell'intervento legislativo limitativo dell'esercizio concreto del controllo».

Quanto al requisito oggettivo richiesto per la proposizione del conflitto nei confronti di un atto legislativo, la ricorrente osserva che esiste uno stretto collegamento tra la lamentata violazione, da parte dei decreti legislativi in questione, della legge di delega n. 59 del 1997, e la lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti. Inoltre, le medesime disposizioni legislative si porrebbero in diretto contrasto con i principi generali ispiratori del controllo della Corte dei conti, con la conseguenza che l'invasione della sfera di attribuzione della medesima Corte si prospetta anche indipendentemente dall'eccesso di delega.

Nel merito si sostiene che la legge n. 59 del 1997, nel prevedere, all'art. 11, il riordinamento di particolari enti pubblici e privati, operanti in specifici settori, non ha fatto alcun riferimento, nell'indicazione dei necessari criteri direttivi, alle funzioni di controllo della Corte dei conti nei riguardi degli enti medesimi, manifestando anzi, nell'art. 14, con il richiamo alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'intento di mantenere il sistema di controllo previgente. D'altra parte, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti gli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, senza porre alcuna distinzione, per cui la limitazione di tale controllo, da parte delle disposizioni impugnate, alla semplice verifica dei bilanci consuntivi violerebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Corte dei conti medesima.

Infine il ricorso affida alla Corte costituzionale di valutare «quanto rilievo possa avere ... la circostanza che i decreti legislativi in questione siano stati emanati in violazione del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, che prescrive che tutti i provvedimenti legislativi che incidono sulle attribuzioni o funzioni della Corte dei conti devono essere adottati previo parere della Corte stessa a sezioni riunite».

2. — Con ordinanza n. 323 del 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto proposto dalla Corte dei conti, individuando nel Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il soggetto legittimato a resistere.

3. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Quanto all'ammissibilità del conflitto, sostiene l'Avvocatura che, tenuto conto degli «sviluppi della ... giurisprudenza costituzionale» successiva alla sentenza n. 406 del 1989, ai quali si riferisce la Corte stessa nell'ordinanza n. 323 del 1999, e atteso il rilievo costituzionale della sfera delle attribuzioni proprie di ciascun potere dello Stato, di cui la Corte costituzionale è garante, «non sembra che abbia ancora ragione d'essere la tesi dell'inammissibilità oggettiva del ricorso in esame per effetto della natura legislativa degli atti normativi che avrebbero leso la sfera delle attribuzioni che la Corte dei conti ritiene proprie».

Nel merito, il ricorso sarebbe infondato sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia sotto quello della violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

In ordine al primo aspetto, secondo l'Avvocatura i principi e criteri direttivi di cui agli artt. 14, 17 e 18 della legge n. 59 del 1997 richiamerebbero non l'intera legge n. 20 del 1994, come sostenuto dalla ricorrente per argomentare la necessità di mantenere tutti i controlli esistenti, ma il solo art. 3, comma 6, della stessa legge n. 20, che si riferisce alle relazioni della Corte dei conti al Parlamento e ai consigli regionali, all'esito del controllo eseguito, nonché all'invio delle medesime alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi momento, le proprie osservazioni: tale vincolo risulterebbe rispettato «sia pure nei suoi minimi termini letterali e logici», essendosi mantenuto il controllo successivo della Corte dei conti, esercitato sul consuntivo annuale degli enti in questione.

Riguardo al secondo profilo, posto che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, contiene certamente una riserva di legge, ma non una riserva rinforzata, il mantenimento del controllo sul bilancio consuntivo è sufficiente a escludere la violazione di detta disposizione costituzionale. Non può infatti ipotizzarsi che la citata legge n. 20 del 1994 sia stata in qualche modo «costituzionalizzata», come testimonia la medesima giurisprudenza costituzionale la quale, sia pure con riguardo alla legge n. 259 del 1958, ha implicitamente ammesso l'astratta possibilità di abrogazione da parte di qualunque legge ordinaria (sentenza n. 466 del 1993).

Quanto alla censura adombrata dal ricorso riguardo alla mancata acquisizione del parere preventivo della Corte dei conti a sezioni riunite, non potrebbe ritenersi violato l'art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, in quanto non si tratterebbe di soppressione o modificazione delle esistenti attribuzioni della Corte dei conti, ma soltanto della esclusione di alcune forme di controllo in riferimento a singoli enti.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, con il ricorso in esame, rivendica, nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, la competenza a esercitare il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, quale prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, per gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, controllo oggetto ora, rispettivamente, degli artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999, adottati dal Governo sulla base della delega contenuta negli artt. 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Le disposizioni dei decreti legislativi indicati prevedono in tutti e tre i casi la riduzione dei poteri della Corte dei conti al controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti e finalizzato alla relazione annuale al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione (secondo le precisazioni esplicitamente contenute nei decreti nn. 19 e 27).

Ritiene la ricorrente che tali disposizioni, derogando restrittivamente alla disciplina generale del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — disciplina contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 259 — violino gli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, da tale violazione derivando la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali, quale definita dal medesimo art. 100, secondo comma, della Costituzione. Viene poi rimesso alla valutazione di questa Corte quale possa essere il rilievo da attribuire alla circostanza che le norme in questione dei decreti legislativi menzionati siano state adottate ignorando l'art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, il quale prevede che i provvedimenti legislativi che importino la soppressione o la modificazione delle attribuzioni della Corte dei conti siano preceduti dal parere delle sezioni riunite della Corte medesima.

La Corte dei conti chiede pertanto che questa Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari che le spetta l'esercizio del controllo previsto dalla legge n. 259 del 1958 sugli enti cui i decreti legislativi nn. 19, 27 e 36 del 1999 si riferiscono, annullando le disposizioni di tali decreti che lo impediscono.

2. — Sussistono, nella specie, le condizioni soggettive e oggettive per la proposizione del conflitto, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sotto il profilo soggettivo, come già rilevato nell'ordinanza n. 323 del 1999 di questa Corte, resa in sede di valutazione preliminare di ammissibilità del presente giudizio, la Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, è potere costituzionale legittimato alla proposizione del conflitto di attribuzione, esercitando tale funzione in piena autonomia dagli altri poteri (v. anche la sentenza n. 466 del 1993). D'altro canto, nessun dubbio può sussistere circa la legittimazione a resistere del Governo, essendo contestata la lesione delle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti che si assume derivare da decreti legislativi da esso adottati nell'esercizio della funzione legislativa delegata.

Anche sotto il profilo oggettivo, il conflitto è ammissibile. Conformemente a quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, esso è promosso per la difesa di attribuzioni costituzionali che la ricorrente ritiene di propria spettanza a norma dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione. Né l'ammissibilità del presente conflitto potrebbe essere negata in considerazione della natura legislativa degli atti ai quali è ascritta la pretesa lesione delle competenze costituzionali in questione.

Il conflitto costituzionale è preordinato alla garanzia dell'integrità «della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali» (art. 37, primo comma, citato), senza che, né dalla disciplina costituzionale né da quella legislativa, si dia alcun rilievo alla natura degli atti da cui possa derivare la lesione all'anzidetta «sfera di attribuzioni». A differenza della giurisdizione costituzionale sulla legittimità delle leggi, il cui ambito è determinato in relazione ai tipi di atti assoggettabili al giudizio, la giurisdizione costituzionale sui conflitti è determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze la cui integrità essi difendono. E in effetti il giudizio per conflitto di attribuzioni non è giudizio sulla legittimità di atti (anche se, a seconda del-

l'esito del giudizio stesso, può conseguire l'annullamento dell'atto lesivo) ma è garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze (art. 38 della legge n. 87 del 1953), quale che possa essere la natura dell'atto cui, in ipotesi, sia ascrivibile la lesione delle competenze medesime.

Resta peraltro fondamentale vera l'affermazione di questa Corte contenuta nella sentenza n. 406 del 1989 — essere il giudizio incidentale il mezzo che il nostro sistema di giustizia costituzionale prevede specificamente, nella generalità dei casi, per sottoporre le leggi al controllo di costituzionalità —. Da ciò non può peraltro derivare l'esclusione assoluta dell'ammissibilità di conflitti di attribuzione prospettati in relazione alla definizione delle competenze operata con legge — con l'eventualità che all'invalidazione di tale atto si possa giungere anche all'esito di un giudizio su conflitto di attribuzione — come del resto questa Corte ha riconosciuto, in relazione a casi ed esigenze particolari, con la sentenza n. 161 del 1995 e, più ampiamente, nella motivazione dell'ordinanza n. 480 del medesimo anno. Dal valore, sì generale (rispetto alle leggi e agli atti equiparati), ma al contempo specifico (rispetto alla generalità degli atti) del giudizio incidentale sulle leggi deriva invece soltanto che deve escludersi, nella normalità dei casi, l'esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale, come accade di norma quando l'usurpazione o la menomazione del potere costituzionale riguardi l'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni (ordinanza n. 278 del 1997): ipotesi — quest'ultima — che non ricorre evidentemente nel caso presente.

3. — Il ricorso — per i motivi anzidetti, ammissibile — è però infondato.

3.1. — Non esiste innanzitutto lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nella forma della partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la determinazione dei casi e delle forme della quale è rimessa alla legge.

Le norme dei decreti legislativi in questione — parallelamente a quanto previsto per le Università degli studi dall'art. 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — rappresentano per l'appunto una forma possibile della partecipazione al controllo che la Costituzione rimette alle discrezionali determinazioni legislative, una partecipazione che, configurata come controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti, al fine della relazione annuale al Parlamento, costituisce un legittimo svolgimento del rinvio che l'art. 100, secondo comma, fa alla legge.

Né potrebbe ritenersi lesa l'attribuzione costituzionale della Corte dei conti in conseguenza della riduzione, rispetto agli enti in questione, di quelle che, in passato, erano le sue competenze generali di controllo risultanti dalla legge n. 259 del 1958, ribadite nell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tali disposizioni di legge ordinaria — analogamente a quelle dei decreti legislativi in questione — integrano la disposizione costituzionale e possono così, eventualmente, nei conflitti di attribuzione fungere da norme di riferimento per la determinazione delle competenze di controllo della Corte dei conti, quando — come nel caso deciso con la sentenza n. 466 del 1993 di questa Corte — si controverta sul mancato rispetto di tali competenze. Non possono invece valere a condizionare scelte legislative successive le quali, in attuazione anch'esse dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, in generale o con riferimento a casi particolari, ridefiniscano i casi e le forme del controllo. Si verrebbero altrimenti a configurare fonti legislative dotate di valore anomalo, non previste dalla Costituzione.

3.2. — La lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente è poi argomentata in relazione alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché le disposizioni dei decreti legislativi sarebbero state adottate — secondo la prospettazione della ricorrente — in violazione dei limiti di oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega, determinati dagli artt. 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997. La censura — ancorché ammissibile, in quanto dalla pretesa violazione dell'art. 76 della Costituzione deriverebbe una compressione delle attribuzioni della ricorrente (analogamente, con riguardo al caso della difesa, nel giudizio costituzionale, delle attribuzioni regionali, la sentenza n. 408 del 1998), — è peraltro infondata.

L'art. 11, comma 1, lettere *b*) e *d*), della legge n. 59 del 1997 ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi, tra l'altro, per «riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza» e per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso». La stessa legge, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega — principi e criteri, nel settore della ricerca, particolarmente orientati alla razionalizzazione delle strutture esistenti, in vista di flessibilità, autonomia ed efficienza (artt. 14 e 18) — ha puntualmente prescritto (art. 14) il rispetto dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.

Nell'ambito della delega così disciplinata, per quanto concerne la pretesa violazione dei limiti di oggetto, è sufficiente osservare che il disegno di riforma delle amministrazioni e degli enti pubblici risultante dalla legge n. 59 del 1997 comprende nell'insieme i loro aspetti organizzativi e che ciò è conforme alla profondità dell'inter-

vento riformatore in quella legge configurato. La riconsiderazione della disciplina dei controlli rappresenta un elemento di tale riforma, ciò che è del resto indirettamente ma chiaramente palesato dal rinvio che l'art. 14 della legge n. 59 del 1997 fa all'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.

La prospettata violazione dei principi e criteri direttivi, a sua volta, viene motivata con riferimento a quest'ultima disposizione, con la quale si stabilisce, per quanto qui interessa, che «la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ... sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ... le misure conseguenzialmente adottate».

Il «controllo eseguito» è formula che non esprime un suo proprio contenuto circa i caratteri del controllo medesimo, ma che rinvia a quanto altrove previsto. Il controllo in questione è ora quello successivo, che si esercita unicamente sui conti consuntivi, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione, secondo quanto previsto dalle norme dei decreti legislativi. Di tale controllo, secondo le norme che hanno dato origine al conflitto, la Corte dei conti «riferisce annualmente» al Parlamento, mentre, secondo il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20, la relazione al Parlamento è prevista con cadenza «almeno annuale». Ciò non comporta peraltro violazione di quest'ultima disposizione (e quindi indirettamente dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 che la richiama), poiché è chiaro ch'essa contiene la previsione di un adempimento minimo inderogabile, un limite che le norme delegate puntualmente rispettano. Quanto agli ulteriori rapporti di collaborazione da instaurarsi con le amministrazioni interessate secondo il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 (invio delle relazioni della Corte; formulazione in qualsiasi momento delle sue osservazioni; comunicazione alla Corte stessa delle misure conseguenzialmente adottate dalle amministrazioni), essi hanno una loro autonoma ragion d'essere rispetto alla relazione al Parlamento e configurano, nell'insieme, un sistema non privo di una propria logica (si v., per la Corte dei conti europea, l'analogo sistema previsto dall'art. 248, par. 4, del Trattato della comunità Europea). Non essendo incisi dalle norme dei decreti legislativi, tali rapporti restano pertanto salvi, in forza del richiamo fatto dall'art. 14 della legge n. 59 del 1997 allo stesso comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20, nella sua integralità, senza però che ciò necessariamente presupponga — contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, soprattutto con riferimento al potere di formulare osservazioni «in ogni momento» — l'esistenza di ulteriori poteri di controllo, diversi da quello previsto dalle norme legislative delegate.

3.3. — Quanto infine al dubbio sollevato dalla ricorrente circa le conseguenze da trarre dal mancato rispetto dell'art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, che prevede il previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite sui provvedimenti legislativi che comportino la soppressione o la modificazione delle attribuzioni della Corte dei conti medesima — dubbio formulato in modo da non costituire propriamente motivo del ricorso, ma rimesso comunque alla valutazione di questa Corte —, è sufficiente rilevare che tale onere per il legislatore non è idoneo a istituire, in un sistema — come l'attuale — a costituzione rigida che totalmente l'ignora, un procedimento di normazione primaria speciale che possa pretendere di essere garantito costituzionalmente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, in forma diversa da quella prevista dagli artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 458

Ordinanza 14-23 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Opposizione al decreto penale - Omissione del previo invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento degli imputati in tali giudizi, rispetto ai soggetti imputati nel giudizio ordinario, con lesione delle loro garanzie difensive - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Alba sezione distaccata di Bra, nei procedimenti penali a carico di Giuseppe Revello ed altro e di Giovanni Aimasso ed altro, iscritte ai nn. 288 e 289 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto corrispondente tra loro, emesse il 12 ottobre 1998, il pretore di Alba — sezione distaccata di Bra — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione a decreto penale sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;

che il rimettente è chiamato a pronunciarsi su eccezioni di nullità dei decreti di citazione a giudizio sollevate dagli imputati nei procedimenti principali per l'omissione dell'invito a presentarsi;

che il Pretore, richiamando analoga questione già rimessa da altro organo giudiziario all'esame della Corte (r.o. n. 572 del 1998, sollevata dal pretore di Montepulciano), ravvisa una disparità di trattamento tra imputati nell'*iter* processuale del giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale, nel quale il previo invito a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. non è effettuato, rispetto al differente svolgimento del giudizio ordinario, nel quale invece detto invito, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge n. 234 del 1997, è formulato;

che tale differenziazione, ritenuta dal pretore non giustificata dalla specificità del rito per decreto — giacché comunque nei casi anzidetti il processo sfocia nel giudizio dibattimentale —, sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiché la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito potrebbe sottrarre all'imputato stesso la facoltà di addurre immediatamente le proprie difese, in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione ed evitare così la celebrazione del giudizio dibattimentale;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando l'atto di intervento depositato in relazione all'analogha questione sollevata dal pretore di Montepulciano, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni.

Considerato che con due identiche ordinanze di rinvio il pretore rimettente solleva un'unica questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, chiamata a pronunciarsi su questioni analoghe e riferite ai medesimi parametri costituzionali, questa Corte ne ha già dichiarato, con l'ordinanza n. 325 del 1999, la manifesta infondatezza, rilevando *a)* che la richiesta di assimilazione del procedimento per decreto a quello «ordinario» è contrastata dalla eterogeneità degli atti per i quali la nullità, in caso di omissione del previo invito, rispettivamente è prevista (il decreto di citazione a giudizio) e si richiede che sia prevista (il decreto che dispone il giudizio), trattandosi di atti diversi per riferibilità (al pubblico ministero e al giudice, rispettivamente) e per natura (atto di esercizio dell'azione penale e *vocatio in ius* rispettivamente); *b)* che è pertanto da escludersi, alla stregua del principio di uguaglianza, la riconduzione a unità delle due discipline, mancandone l'indispensabile presupposto, cioè l'omogeneità dei dati normativi; *c)* che, inoltre, la prospettazione oggi nuovamente in esame produrrebbe, se accolta, effetti distorsivi nel sistema, collocando un atto proprio della fase delle indagini preliminari — l'invito a presentarsi *ex art. 375*, comma 3, cod. proc. pen. — nell'ambito della fase successiva all'esercizio dell'azione penale, con ciò stesso contraddicendo l'obiettivo assunto dal rimettente, cioè la finalità di evitare il giudizio; *d)* che neppure è ravvisabile la menomazione delle garanzie difensive, posto che nel procedimento per decreto lo svolgimento dei mezzi di difesa si ha nella fase del giudizio susseguente all'opposizione al decreto penale, il quale costituisce semplicemente lo strumento di contestazione dell'addebito;

che, in mancanza di argomenti e profili nuovi o diversi che possano indurre a un diverso orientamento (v. altresì, su questioni affini, le ordinanze nn. 326 del 1999 e 432 del 1998), le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alba, sezione distaccata di Bra, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 459

Ordinanza 14-23 dicembre 1999

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Opinioni espresse da un parlamentare nel corso di un'intervista ad organo di stampa - Avvio del procedimento penale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, a carico del medesimo parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto tra poteri nei confronti della Camera dei deputati - Prospettata lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali - Condizioni soggettive e oggettive per la proposizione del conflitto - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Disposizioni sulle prescritte comunicazione e notificazione e sui termini.

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 febbraio 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei Deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Roma, sezione sesta penale, con ricorso depositato il 16 giugno 1999 ed iscritto al n. 121 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con ordinanza emessa il 27 aprile 1999, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti oggetto dell'imputazione concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono perciò insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, dalla formulazione della norma costituzionale emergerebbe chiaramente che l'immunità penale dei membri del Parlamento è strettamente limitata alla loro attività istituzionale, e che esulerebbe da tale previsione ogni altra loro attività, sia pure in senso lato politica, svolta al di fuori di tali funzioni;

che, secondo il Tribunale di Roma, nel caso in esame la Camera dei deputati non avrebbe legittimamente esercitato il potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato, in quanto la condotta addebitata all'on. Parenti — che consiste in dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese nel corso di una intervista ad un organo di stampa — esulerebbe dall'esercizio delle funzioni parlamentari intese in senso stretto;

che il ricorrente ritiene perciò che vi siano i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal momento che, sotto il profilo soggettivo, il tribunale è competente a decidere in ordine alla illiceità della condotta addebitata all'on. Parenti, e che, sotto il profilo oggettivo, si verte in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed alla lesione, da parte della Camera dei deputati, di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite;

che il Tribunale di Roma chiede perciò alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare che i fatti per i quali pende il procedimento nei confronti dell'on. Parenti concernono opinioni dalla stessa espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e conseguentemente di annullare, per violazione degli artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., la deliberazione assunta in data 11 febbraio 1999.

Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se, nel concorso dei requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, il ricorso sia ammissibile, restando impregiudicata ogni altra decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, come questa Corte ha più volte affermato, i singoli organi giurisdizionali, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno perciò, nell'esercizio della loro attività, assistita dalla garanzia costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono (cfr. da ultimo le ordinanze nn. 363 e 319 del 1999);

che, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del conflitto, posto che essa è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in relazione all'ambito di applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei deputati;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 460

Ordinanza 14-23 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza e igiene del lavoro - Disciplina transitoria - Estinzione delle contravvenzioni - Inapplicabilità ai procedimenti in corso (alla data di entrata in vigore del decreto legislativo denunciato) - Lamentata disparità di trattamento per irragionevole diversificazione del trattamento sanzionatorio - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1996 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di B.A., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, «non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria viola il principio di uguaglianza perché irragionevolmente diversifica in base ad un mero dato temporale il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa, precludendo l'ammissione alla speciale e più favorevole procedura di definizione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 a chi ha già provveduto ad adempiere alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza o, comunque, ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo II del decreto legislativo in esame assume carattere pregiudiziale al processo penale, sicché non ha concreta possibilità di operare laddove il processo sia già iniziato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legislativo censurato: se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata la illegittimità costituzionale, ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque potuto trovare applicazione;

che infatti, come già affermato da questa Corte, «è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata — in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa — alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale» (v. ordinanze nn. 415 e 121 del 1998);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 461

Ordinanza 14-23 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Revoca, con sentenza passata in giudicato priva di statuizione in ordine alle responsabilità - Spese del procedimento e compenso al curatore - Imputazione all'attivo fallimentare acquisito, prima della sua restituzione all'avente diritto - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principi di eguaglianza, di buon andamento dell'amministrazione e di tutela del lavoro del curatore - Preesistente sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale (n. 46 del 1975) - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma e 35, primo comma.

Pronunce della Corte costituzionale - Sindacato nel merito - Preclusione in forza del principio della non impugnabilità delle decisioni costituzionali.

- Costituzione, artt. 136, primo comma, 137, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo comma.

Fallimento - Revoca, con sentenza passata in giudicato priva di statuizione in ordine alle responsabilità - Liquidazione del compenso al curatore e delle spettanze del legale della curatela - Ammissione al gratuito patrocinio - Mancata previsione - Prospettata lesione del principio d'eguaglianza e della tutela giuridica del diritto del curatore e del difensore della procedura - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, primo comma; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 16, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promossi con due ordinanze emesse l'8 ottobre 1998 dal Tribunale di Locri nei procedimenti fallimentari a carico di Alvaro Vincenzo e a carico di «Petrol Sud di F.C. e C.» s.a.s., iscritte ai nn. 865 e 866 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che, in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il Tribunale di Locri revocava il fallimento di A.V., senza nulla statuire in ordine al soggetto responsabile dell'avvenuta dichiarazione di fallimento;

che, con decreto dell'8 ottobre 1998, su istanza del curatore, il Tribunale liquidava sia le spese (riferibili ad atti necessari all'avanzamento della procedura e, pertanto, prenotate a debito ai sensi dell'art. 91 della legge fallimentare) sia il compenso, rispettivamente in lire 2.538.000 e 5.565.000 (oltre C.P.A. e I.V.A.);

che, residuando sul conto corrente bancario del fallimento un saldo attivo di lire 11.866.577, il Tribunale ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore siano pagati mediante prelievo sull'attivo acquisito, prima della sua restituzione all'avente diritto, anche nel caso in cui il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato che nulla disponga circa la responsabilità per la declaratoria di insolvenza;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'art. 21 stabilisce, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, che le spese di procedura e il compenso al curatore si pongano a carico del creditore istante (condannato ai danni per aver colpevolmente chiesto il fallimento) ovvero a carico di colui che, senza responsabilità, era stato dichiarato fallito;

che, secondo il giudice *a quo*, quando la sentenza di revoca nulla abbia stabilito in merito alla responsabilità per la dichiarazione medesima, resterebbe irrisolto il problema della imputazione delle spese e del compenso al curatore, atteso che la legge 10 luglio 1930, n. 995, che risolveva il problema, è stata abrogata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153, senza essere sostituita da altra previsione;

che, nel caso di specie, su istanza del curatore il Tribunale ha liquidato il compenso senza indicare il soggetto obbligato al pagamento degli importi, poiché — per consolidato orientamento giurisprudenziale — la competenza funzionale esclusiva in ordine alla cognizione e alla dichiarazione della responsabilità *de qua* competerebbe, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, al giudice dell'opposizione;

che il Tribunale non potrebbe applicare l'art. 91 della legge fallimentare, giacché tale disposizione — come costantemente interpretata dalla giurisprudenza — consente all'erario di imputare soltanto le spese degli atti di procedura e non anche gli importi di natura retributiva, fra i quali il compenso al curatore;

che, di conseguenza, il curatore non potrebbe agire per il pagamento del suo compenso, mancando il soggetto obbligato;

che la questione sarebbe non manifestamente infondata, sia per il compenso spettante al curatore, sia per le spese, i diritti e gli onorari del difensore della procedura;

che, con riguardo alle spese, l'art. 21, primo comma, lederebbe gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* dopo aver rilevato che la norma censurata opera una scissione tra il regime degli effetti degli atti compiuti dagli organi fallimentari e quello delle spese necessarie per porli in essere, ritiene violato il principio di uguaglianza, poiché sancisce l'intangibilità dei primi e non anche il rimborso delle seconde;

che, inoltre, il principio costituzionale di buon andamento consentirebbe l'aggravio di spese necessarie per l'avanzamento della procedura fallimentare e non di quelle riguardanti «una procedura divenuta in concreto priva di rilevanza pubblica», in quanto revocata;

che circa il compenso al curatore l'art. 21, primo comma, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione;

che vi sarebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento fra il curatore al quale sia liquidato il compenso prima del passaggio in giudicato della sentenza di revoca (priva della statuizione di responsabilità) e quello che ottenga la liquidazione dopo tale momento, atteso che entrambi hanno espletato la propria attività di ufficio;

che, del resto, il compenso del curatore non potrebbe essere posto a carico dell'erario, ai sensi dell'art. 91, in quanto la norma permetterebbe le anticipazioni solo per le spese concernenti l'adozione di atti interni necessari all'*iter* procedurale;

che la disposizione violerebbe altresì gli artt. 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, poiché resterebbe privo di tutela il diritto del curatore a percepire il compenso spettantegli;

che, in accoglimento di altra opposizione ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, il Tribunale di Locri revocava il fallimento della «Petrol sud di F.C. e C.» s.a.s. nonché dei soci illimitatamente responsabili;

che, con decreto dell'8 ottobre 1998, il Tribunale liquidava il compenso al curatore in lire 6.764.310;

che, inoltre, il legale della procedura chiedeva il compenso dell'attività professionale prestata;

che, residuando sul conto corrente bancario del fallimento un saldo attivo di lire 4.323.409, il Tribunale ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, della legge fallimentare, e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), nella parte in cui non prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio per pagare il compenso al curatore e le spettanze del legale della curatela, qualora il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato, la quale nulla disponga in ordine alla responsabilità per la causazione della declaratoria di insolvenza;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'art. 16, quarto comma, del regio decreto n. 3282 del 1923 sancisce che è possibile far ricorso al gratuito patrocinio nella materia fallimentare soltanto nel caso in cui non venga reperito il denaro necessario per il compimento degli atti richiesti;

che, per orientamento giurisprudenziale costante, il beneficio potrebbe essere concesso solo per il pagamento delle spese vive, qualora l'attivo fallimentare sia inesistente o insufficiente;

che per pagare le spettanze del legale della curatela e il compenso al curatore non ci si potrebbe avvalere del gratuito patrocinio, non costituendo tali voci una «spesa viva», bensì una vera e propria retribuzione, anche perché la procedura disporrebbe di una liquidità insufficiente, ma non del tutto realizzata, in considerazione dell'inventario di beni superiore agli importi da corrispondere;

che, inoltre, l'art. 21 della legge in esame stabilisce che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, il compenso al curatore sia posto a carico del creditore istante (condannato ai danni per aver colpevolmente chiesto il fallimento) ovvero a carico di colui che era stato dichiarato fallito per fatto a lui imputabile;

che, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato le spese di procedura e il compenso del curatore senza indicare il soggetto obbligato al pagamento, poiché la competenza funzionale esclusiva in ordine alla cognizione e alla dichiarazione della responsabilità *de qua* spetta, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, al giudice dell'opposizione;

che il Tribunale non potrebbe applicare l'art. 91 della legge fallimentare e, dunque, gli interessati non potrebbero agire, mancando il soggetto obbligato;

che la questione sarebbe non manifestamente infondata, sia per le spese procedurali che per il compenso spettante al curatore;

che, circa il compenso liquidato al curatore, gli artt. 21, primo comma, della legge fallimentare, e 16, quarto comma, del regio decreto n. 3282, lederebbero gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* ritiene violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché l'istituto del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto citato, si applicherebbe alle procedure esecutive, ma non alla procedura fallimentare, anch'essa esecutiva;

che il censurato art. 16, quarto comma, consentirebbe di beneficiare del gratuito patrocinio solo per le spese di procedura, così creando una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra gli affari civili fallimentari e gli affari civili di ogni altra natura;

che le disposizioni violerebbero altresì gli artt. 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, poiché il diritto del curatore e del difensore della procedura a percepire il compenso resterebbe privo di tutela giuridica.

Considerato che vengono all'esame della Corte due distinte questioni che richiedono entrambe una sentenza additiva, la quale dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate nella parte in cui non prevedono che le spese di procedura e il compenso al curatore gravino su altro soggetto, qualora il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla declaratoria di insolvenza;

che il rimettente sollecita una decisione, con riferimento all'art. 21, che permetta di imputare all'attivo fallimentare, prima che sia restituito all'avente diritto, spese di procedura e compensi al curatore;

che viene altresì sollecitata, con riferimento agli artt. 21 della legge fallimentare e 16 della legge sul gratuito patrocinio, una decisione che consenta l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio;

che i giudizi, coincidendo parzialmente l'oggetto e riguardando problemi analoghi, vanno trattati congiuntamente;

che la prima questione mira a riportare la disposizione censurata all'assetto preesistente alla sentenza n. 46 del 1975, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui — nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento — poneva le spese di procedura e il compenso al curatore a carico di chi l'avesse subita, senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento;

che tale richiesta costituisce una sorta di sindacato del merito della predetta decisione, precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione, e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1998; ordinanze nn. 220 del 1998, 7 del 1991 e 27, 93 e 203 del 1990);

che la seconda questione intende far valere, con riguardo al fallimento «revocato» con sentenza definitiva, il beneficio del gratuito patrocinio;

che non vi è ragione per far ricorso al regio decreto n. 3282 del 1923 nel procedimento principale;

che, pertanto, le due questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n. 865 del 1998, in epigrafe;*

2) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n. 866 del 1998, in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 462

Ordinanza 14-23 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte - Tariffe d'estimo e rendite - Validità fino al 31 dicembre 1993 - Inottemperanza agli adempimenti di rito rimessi al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 2 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75), art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53, secondo comma.

Ordinanza di remissione della questione di costituzionalità - Obbligo di notificazione alle parti in causa e di trasmissione alla Corte con la prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni prescritte.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa sui ricorsi riuniti proposti da Grassi Lina ed altri contro l'Ufficio del Registro di Pontedera, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Bernini Rigoletto ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Bernini Rigoletto ed altri e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con ordinanza del 15 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) — convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 — «nella parte in cui prevede che restino in vigore, fino al 31 dicembre 1993 le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990, relativamente alla applicazione delle imposte diverse da quelle dirette»;

che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel corso del giudizio instaurato, con distinti ricorsi successivamente riuniti, da taluni contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni emessi dall'Ufficio del Registro di Pontedera, «con i quali venivano ricalcolati in base alla legge 13 maggio

1988 n. 154, i valori di due immobili compravenduti nel corso dell'anno 1993 tra le parti ricorrenti, rispetto a quelli dichiarati in atto, e conseguentemente ricalcolate le maggiori imposte dovute ai fini INVIM ed imposta di registro»;

che delle parti del giudizio *a quo* — tutte destinatarie, a quel che risulta, della notificazione dell'ordinanza di rimessione, ad eccezione del resistente Ufficio del Registro di Pontedera — si sono costituiti soltanto taluni ricorrenti, per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale — riservandosi «di svolgere opportune deduzioni con successiva memoria» — ha chiesto che la sollevata questione di costituzionalità «sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza»;

che, con memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, sia le parti private costituite, che la parte pubblica intervenuta hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in precedenza rassegnate.

Considerato che l'ordinanza con la quale viene sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve essere trasmessa alla Corte con la prova delle comunicazioni prescritte, nonché delle notificazioni (art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) «destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 104 del 1999);

che l'ordinanza di rimessione trasmessa a questa Corte diverge, nel contenuto, da quella che consta essere stata notificata ai ricorrenti nel giudizio principale ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

che la rilevata divergenza investe, segnatamente, parte della motivazione nella quale il rimettente argomenta in ordine al «duplice profilo» (punto «d» dell'ordinanza) del prospettato contrasto della denunciata disposizione con gli artt. 3 e 53 della Costituzione: parte motiva compiutamente sviluppata soltanto nel testo dell'ordinanza (punti «d-1» e «d-2») che risulta notificato alle predette parti;

che, inoltre, risulta omesso nei confronti dell'Ufficio del Registro di Pontedera, parte convenuta nel giudizio principale, l'essenziale adempimento della notificazione di copia della predetta ordinanza;

che, a cagione della evidenziata inottemperanza degli adempimenti rimessi al giudice *a quo* la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile non potendosi procedere al relativo giudizio (ordinanze n. 104 del 1999, n. 395 del 1997, n. 372 del 1995, n. 202 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 463

Ordinanza 14-23 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Accademia delle belle arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per un periodo superiore al quinquennio - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad altri ordinamenti di studio ed in particolare rispetto all'ordinamento universitario, con impedimento dell'accesso ai gradi più alti di studio per i capaci e meritevoli - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 33 e 34.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso proposto da Corda Giovanna contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Corda Giovanna;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una studentessa dell'Accademia di belle arti di Firenze nei confronti di quest'ultima e del Ministero per la pubblica istruzione il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente detta norma si pone in contrasto con gli indicati parametri nella parte in cui prevede che allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si possa essere iscritti per più di cinque anni;

che alla ricorrente è stato negato il diritto all'iscrizione per il sesto anno di corso, e che dall'accoglimento della presente questione deriverebbe l'accoglimento del ricorso stesso.

che, nel merito, la norma impugnata, secondo la ricorrente, sarebbe caratterizzata da un'ingiustificata severità, che non trova riscontri negli altri ordinamenti di studio; per la scuola media inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti stabiliscono che ciascuna classe può essere frequentata per due volte, e l'ordinamento universitario non pone alcun limite al cosiddetto «fuori corso», se non in base all'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla qualifica, con obbligo di sostenere *ex novo* anche gli esami già superati;

che una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare in contrasto evidente col principio di eguaglianza, va a ledere anche gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un ostacolo al raggiungimento dei più alti gradi dello studio nei confronti dei capaci e meritevoli, tali dovendo considerarsi anche quelli che hanno avuto un *curriculum* complessivamente positivo, però in un periodo di studio leggermente più lungo del normale;

che in giudizio si è costituita la ricorrente Corda Giovanna, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.

Considerato che una questione identica a quella oggetto del presente giudizio è stata in precedenza scrutinata da questa Corte, con la sentenza n. 278 del 1998, e ritenuta non fondata;

che il giudice *a quo* non adduce ulteriori o diversi motivi di censura, né lamenta la lesione di altri parametri costituzionali;

che le argomentazioni svolte nella sentenza sopra richiamata valgono anche in questa sede;

che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C2276

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 694

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 dal giudice per le indagini reliminari presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Macor Fausto

Reati militari - Diffamazione - Procedibilità condizionata alla richiesta del Comandante di corpo e non alla querela della persona offesa - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina di diritto comune - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

- C.P.M.P., art. 227, comma 1, in relazione al c.p.m.p. art. 260.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 52, terzo comma.

IL TRIBUNALE MILITARE

Nel procedimento penale a carico di Macor Fausto, nato il 5 dicembre 1953 a Udine, colonnello EI in servizio alla Brigata EI Taurinense in Torino, indagato del reato di diffamazione (art. 227, comma 1 C.P.M.P.) così come commesso il 3 novembre 1998 in Torino ai danni di ten. col. EI Agostini Domenico; in sede di udienza camerale, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa dal reato, ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 227, comma 1 C.P.M.P. in relazione all'art. 260 C.P.M.P. in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma della Costituzione;

O S S E R V A

Con atto del 21 giugno 1999 il pubblico ministero chiedeva a questo giudice decreto di archiviazione per il delitto di diffamazione semplice (art. 227, comma 1 C.P.M.P.), ascritto al Capo di stato maggiore della Brigata alpina Taurinense e relativamente ad una denuncia del ten. col. Agostini Domenico che aveva esposto di essere stato gravemente leso nella reputazione, in sua assenza e avanti più persone, dal superiore in grado.

La richiesta dell'accusa è motivata esclusivamente sull'aspetto del difetto della richiesta di procedimento del comandante di Corpo dell'indagato che è comandante della stessa Brigata e, cioè, per un difetto di condizione di procedibilità stante il fatto che il delitto per cui si procede, essendo punito con la pena della reclusione militare non superiore a mesi sei, richiede necessariamente la proposizione della richiesta di procedimento di cui all'art. 260 C.P.M.P.

Alla richiesta di archiviazione si opponeva in termini il denunciante, persona offesa dal reato per cui si procedeva, che chiedeva ulteriori investigazioni e la acquisizione di altre prove testimoniali. Veniva, pertanto, emesso decreto di fissazione dell'odierna udienza camerale.

Merita dire che la persona offesa non solo aveva presentato dettagliata denuncia, non solo era stata escussa a sommarie informazioni (ed in tale veste ulteriormente esplicitava il proprio intendimento di volersi tutelare in sede penale), non solo ebbe a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ex artt. 408 ss c.p.p. ma, altresì, ebbe a presentare atto di querela nei confronti dell'indagato già denunciato.

Con ciò manifestando in tutti i modi la volontà di attivare l'esercizio dell'azione penale e agire in giudizio a salvaguardia dei propri diritti ritenuti lesi dalla condotta del proprio capo di stato maggiore.

Stante l'attuale situazione normativa questo giudice dovrebbe accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero essendo provato in atti che il comandante di Corpo, pur notiziato dallo stesso denunciante dell'asserito illecito, non ha avanzato la richiesta di procedimento penale ex art. 260 C.P.M.P., necessaria condizione di procedibilità; ciò, nonostante la circostanza che i fatti descritti nella denuncia e nella querela siano stati provati nella loro materialità.

In altri termini, visto il diritto vigente questo giudice non può riconoscere validità alcuna alle manifestazioni univoche con cui la persona offesa ha fatto intendere non solo di voler esercitare il diritto di agire in giudizio ma, anche di voler iniziare immediatamente l'azione per il risarcimento del danno mediante quell'atto prodromico alla dichiarazione di costituzione di parte civile che è la querela (laddove come nel caso di specie il delitto non è perseguibile d'ufficio).

Questo giudice ritiene, pertanto, doversi promuovere questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 227, comma 1 e 260 C.P.M.P. ed in riferimento ai parametri costituzionali sopra invocati che esprimono i criteri fondamentali cui deve attenersi il legislatore nella sua attività: il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela per tutti di agire in giudizio a difesa dei propri diritti, di permeabilizzazione dell'ordinamento delle Forze Armate allo spirito e valori democratici dello Stato.

Si ritiene infatti, che la Carta fondamentale abbia comportato il superamento della logica istituzionalistica dell'ordinamento militare per cui questo non deve più considerarsi autosufficiente a tutela di esigenze, beni e valori aprioristicamente considerati prevalenti anche sui diritti della persona, pur militare che sia.

L'ordinamento militare va ricondotto nell'alveo dell'ordinamento generale dello Stato, garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, alle armi o non.

Già la Corte costituzionale in varie sentenze ha detto che il diritto penale militare di pace «non solo non può ritenersi avulso dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri» (vedi anche sentenza n. 278 del 1987).

È dato incontrovertibile per cui con la Costituzione repubblicana nell'ordinamento delle Forze Armate devono essere tenuti costantemente presenti le ispirazioni ultime del vigente ordinamento democratico, che ha il suo essenziale quadro di riferimento nei valori dell'uomo: riconoscimento e tutela della personalità e dignità dell'uomo.

Anche il cittadino alle armi deve godere dei diritti civili sociali e politici che vengono riconosciuti agli altri cittadini, financo il diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti soggettivi lesi dal reato.

Con ciò è illogico ed abnorme che sia demandato al solo comandante di Corpo la valutazione circa l'esercizio dell'azione penale per il delitto per cui oggi vi è causa e, comunque, per tutte le fattispecie che prevedono nel massimo edittale una sanzione non superiore a mesi sei di r.m.e, magari riguardo a delitti identici a quelli previsti dal codice penale comune, e perseguibili a querela, cioè mediante attivazione della stessa persona offesa e non di soggetti, pur pubblici, estranei alle valutazioni finalizzate alla tutela dei privati e personali valori.

L'Autorità militare, come è il comandante di Corpo, come riconosce anche la dottrina nell'avanzare o meno la richiesta di procedimento *ex art. 260 C.P.M.P.* valuta esclusivamente l'interesse alla tutela dell'immagine del reparto; opera secondo criterio di convenienza o meno che un fatto, pur penalmente rilevante, rimanga circoscritto *intra moenia* della caserma anziché, essere pubblicizzato all'autorità giudiziaria, pur militare, considerata in tale logica istituzionalistica una realtà estranea. Con la conseguente compromissione di tutela delle esigenze, beni e valori incidenti sulla sfera delle personalità del cittadino alle armi.

Ad avviso di questo giudice le norme impugnate secondo cui il delitto di diffamazione semplice è punibile solo a richiesta del comandante di Corpo e non a querela della persona offesa si pongono in contrasto anche con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ciò rileva in modo particolare nell'attuale contesto normativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che *in toto* si applica anche nel rito militare, ed in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte costituzionale che ha caducato tutte quelle norme del codice penale militare di pace costituenti le ultime deroghe alla procedura penale comune.

Si rappresenta infatti, che nell'ultimo decennio il giudice delle leggi è intervenuto a dichiarare incostituzionalità dell'artt. 308, 377, 402, 365 e 270 del C.P.M.P.

Assai rilevante per il caso che ci occupa è la sentenza n. 60 del 22 febbraio 1996 che ha comportato la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 270 C.P.M.P. secondo cui «nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari».

Attualmente, e nonostante quest'ultimo intervento di caducazione costituzionale, la persona offesa e danneggiata dal reato nel processo penale militare ha ancora un trattamento peggiore rispetto alla medesima persona offesa e danneggiata dal reato nel processo penale comune.

Ed ancor più ciò rileva, come nel caso di specie, ponendo a raffronto le norme oggi impugnate con quelle di cui all'art. 595 c.p. che presuppone la possibilità di rimettere all'offesa la scelta di adire in giudizio mediante l'esercizio del diritto di querela.

Esercizio di diritto che unico permette di usufruire degli ulteriori spazi consentiti dall'ordinamento financo quello di costituzione parte civile; anzi, atto necessario e propedeutico alla costituzione di parte civile laddove, come nei delitti contro la persona, è rimessa alla sola volontà dell'offeso la punibilità del reato.

Di fatto la circostanza che il legislatore del 1941 per il delitto di diffamazione semplice commesso da militare a danno di altro militare non abbia introdotta come condizione di procedibilità l'istituto della querela (quantomeno in aggiunta della richiesta di procedimento del comandante di Corpo), così come previsto nel 1931 per il parallelo delitto di cui all'art. 595 c.p., pone seri problemi alla ragionevolezza ed equità della sistematica normativa.

Devesi, infatti, chiarire che di fatto ancora, e nonostante l'intervento del giudice delle leggi di cui alla sentenza n. 60/1996, viene impedito alla persona offesa dal reato militare di partecipare all'accertamento del fatto storico che è fonte e presupposto del suo diritto al riconoscimento dei danni, non potendo concorrere né portare il suo contributo di conoscenza e di prove alla formazione del convincimento del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato.

E tutto ciò perché per quanto attiene al delitto che ci occupa, difettando quale condizione di procedibilità la querela, viene impedita *in nuce* alla persona offesa l'estrinsecazione di quelle facoltà e diritti, quale la recente possibilità introdotta anche per il rito militare di costituirsi parte civile, volte alla tutela della personalità umana.

Tutto è ancora più irragionevole, financo assurdo, poiché introdotta per la persona offesa nel rito penale militare la possibilità di costituzione di parte civile *ex artt.* 78 ss c.p.p. è impedito di fatto tale esercizio laddove come nel caso che ci occupa, e sempre in ambito di delitti contro la persona, non è previsto il diritto di querela e diversamente dal corrispondente delitto comune.

Con le ovvie conseguenze per cui, come nel caso di specie, che il militare che ha denunciato e querelato altro militare per diffamazione semplice, non può successivamente costituirsi parte civile (possibilità riconosciutagli a seguito di intervento della Consulta), e laddove, per fatto accidentale e comunque non rimesso alla sua volontà il comandante di Corpo, unico depositario dell'unica condizione di procedibilità, abbia scelto di mantenere «segretato» l'illecito in ambito di caserma.

Lo stesso organo di autogoverno della magistratura militare in una recente delibera del 21 luglio 1999 (con cui invitava per l'ennesima volta i Ministri responsabili ad una legislazione penale militare adeguata ai tempi) ha asserito che «una tale previsione di indifferenza per la volontà della persona offesa in ordine alla punibilità dei reati contro la persona commessi in ambito militare appare in contrasto, oltre che con i principi costituzionali con l'attuale tendenza della legislazione ordinaria di accentuare il ruolo della stessa persona offesa ...

Alla luce delle affermazioni della Corte appare paradossale che il militare (persona offesa di reato contro l'incolumità individuale, la libertà morale, l'onore) al quale dopo l'inizio della azione penale sono riconosciuti diritti incisivi, corrispondenti a quelli del comune cittadino, non abbia la possibilità di determinare l'esercizio della azione penale per tali reati, ma sia al riguardo esposto alla insindacabile decisione del comandante di Corpo, relativa alla proposizione della richiesta di procedimento».

Inoltre, una irragionevole disparità di trattamento esiste solo anche se si ponga mente come già detto, alla disciplina di diritto comune che esprime un principio del tutto opposto in base al quale il danneggiato dal reato può determinare, senza rimessione ad altri, l'esercizio dell'azione penale per le stesse fattispecie di reati contro la persona a tutela di beni quali l'onore e la reputazione.

Del resto, non esistono ragioni per cui altri interessi o valori debbano considerarsi preminenti rispetto ai beni e valori quali quelli che sono tutelati dalla previsione del delitto di diffamazione. Si deve rilevare; poi, che la salvaguardia della posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del nuovo codice di procedura penale, che integralmente si applica al rito militare senza eccezione, previsto del legislatore nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81.

In conclusione, la denunciata preclusione per il militare che abbia denunciato e querelato altro militare di diffamazione di determinare l'esercizio della azione penale comprime illegittimamente il diritto del danneggiato di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.

Le questioni prospettate sembrano tutte non manifestamente infondate ed anche rilevanti giacché, in applicazione del combinato disposto degli artt. 227, comma 1 e 260 C.P.M.P. si dovrebbe emettere ordinanza di archiviazione esclusivamente per difetto della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta di procedimento del comandante di Corpo, ed anche se la persona offesa ha presentato querela.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Sollewa per violazione degli artt. 3, 24, 52, terzo comma della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 227, comma 1 C.P.M.P. in relazione all'art. 260 C.P.M.P. laddove non prevede che il suddetto reato sia punito anche a querela della persona offesa dal reato;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, alla persona offesa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, il 13 ottobre 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: ROBERTI

99C2232

N. 695

Ordinanza emessa il 4 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Raffaele

Reati militari - Manifestazioni e grida sediziose - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di tassatività della norma penale - Violazione del principio secondo cui l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica - Contrasto con i principi di libertà di manifestazione del pensiero, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero e di diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza per la possibilità di decisioni diverse in presenza di identiche situazioni di fatto e in relazione al diverso trattamento dell'analogo reato comune (art. 654 cod. pen.)

- C.P.M.P., art. 183.
- Costituzione, artt. 3, 21, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 112 e 52, terzo comma.

IL TRIBUNALE MILITARE

Nel procedimento penale a carico di Gaeta Raffaele, nato a Napoli il 2 gennaio 1974, ivi residente in Traversa Divisione Siena n. 21 int. 27, sez. Q; 1° caporale maggiore presso 1° Rgt. art. mont. in Fossano, imputato del reato di manifestazioni e grida sediziose (art. 183 C.P.M.P.) perché 1° caporale maggiore effettivo al 1° Reggimento artiglieria montagna in Fossano (Cuneo), pubblicamente compiva manifestazioni sediziose ed emetteva grida sediziose uscendo dai ranghi e gridando più volte: «Non vogliamo marciare vogliamo il recupero». In Paesana (Cuneo) il 22 marzo 1999.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 C.P.M.P. in relazione agli artt. 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma 112, 3 della Costituzione;

O S S E R V A

In data 28 giugno 1999 il pubblico ministero esercitava l'azione penale nei confronti del graduato sopra generalizzato e chiedeva a questo giudice emettersi decreto penale di condanna alla multa di L. 2.250.000 per il delitto sopra descritto di manifestazioni e grida sediziose (art. 183 C.P.M.P.).

L'iniziativa del pubblico ministero era una logica e doverosa attivazione a seguito della ricezione di notizia di reato formulata dal comandante di Corpo dell'odierno imputato; atto cui erano allegate una dettagliata relazione sui fatti e testimonianze circostanziate.

Questo giudice per le indagini preliminari dovendo provvedere in merito alla richiesta suddetta dubita, però, della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 183 C.P.M.P. che sussume il fatto delittuoso e, ritiene che la stessa sia in contrasto con le norme costituzionali sopra evidenziate.

In relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione che esprime il principio di tassatività o determinatezza della norma penale: premesso che il principio costituzionale obbliga il legislatore a formulare il precetto penale con chiarezza in modo che sia univocamente desumibile la norma-comando sicché, anche il cittadino medio (anche militare) possa facilmente orientarsi fra ciò che non è penalmente vietato e ciò che, invece, è penalmente vietato ed il giudice non addivenga a godere di arbitrio nel reprimere i comportamenti umani, la norma in questione nella sua descrittività non assicura la certezza della legge, in particolare laddove, sia in rubrica, sia nel precetto definisce (anzi non definisce affatto) il concetto di manifestazioni e grida sediziose.

Il concetto di sedizione non è giuridico ed il suo significato etimologico indica solo separazione da un qualcosa; trattasi di linguaggio metagiuridico cui nelle varie epoche storiche si è data una più stretta o lata definizione in colleganza agli intedimenti politici imperanti.

Non è un concetto proprio del linguaggio giuridico; non è tipico in modo tale da poter essere desunto aliunde nel sistema penale e/o giuridico. Per definizione è un elemento normativo (poiché introdotto nel sistema penale dal legislatore per reprimere certe attività) di carattere vago o indeterminato fondantesi su concetto politico che, malgrado ogni sforzo interpretativo, non consente di individuare il parametro valutativo cui riferirsi.

Arduo è definire la condotta vietata ed essendo nullo il margine positivo o negativo di sicurezza diventa regola il margine di decisioni giurisprudenziali opposte o difformi. Il giudice diventa arbitro assoluto e nell'attività interpretativa non può non ricorrere a fattori emozionali, magari legati al contesto socio-culturale o al periodo storico.

Del resto è noto che non sempre nelle legislazioni penali si è individuata come illecita penalmente l'asserita attività e manifestazione sediziosa; quale sorta di *crimen lesae maiestatis* è stata presente negli ordinamenti degli stati assoluti, autoritari e fascisti; non è un caso che fosse estranea al codice penale Zanardelli d'impronta liberale e, venisse, invece, introdotta nel codice Rocco (arrt. 654 e 655 c.p.) ed, infine nei codici militari vigenti del 1941, massima espressione di Stato autoritario.

Il fatto è che in questa materia si riflettono in modo singolare le linee ideologiche dei codici penali, militari compresi; indirizzi ideologici ispetto ai quali la legge e regolamento di riforma della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382 e d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545) hanno significato una radicale inversione di tendenza facendo del militare alle armi un soggetto dotato di diritti e, non solo, come prima, soggetto comandato solo a doveri.

La Corte costituzionale con le sentenze nn. 120/1957, 15/1973 (riferentesi ad ordinanze in cui si eccepiva l'incostituzionalità degli artt. 654 e 655 c.p.) e con l'ordinanza n. 57/1984 (a seguito di una ordinanza di costituzionalità del 10 maggio 1977 del tribunale militare di La Spezia) ha definito che «la sedizione corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico».

Che la nozione di sedizione non abbia una significanza generale e tradizionale già succintamente si è detto prima quando si è discorso della sua apparizione nel sistema repressivo penale solo negli Stati caratterizzati da regimi autoritari e dispotici.

Ma, è la stessa giurisprudenza di merito e legittimità a porre seri dubbi che per sedizione debba intendersi la definizione della Consulta sopra riportata.

I giudici di merito, anche militari, il Tribunale supremo militare (ante legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare), la suprema Corte di cassazione quando si sono pronunciati circa gli artt. 654 e 655 c.p. e 183 c.p.m., e hanno cercato di definire e rendere certo quel dato normativo, che il legislatore volutamente ha lasciato indeterminato per permettere che il giudice (ovviamente del regime autoritario) creasse ed adeguasse alle circostanze del momento la repressione delle manifestazioni critiche del sistema politico, si sono spesso divisi e sono pervenuti a soluzioni anche diametralmente opposte.

Per esempio, è stata definita sediziosa ogni manifestazione idonea a suscitare malcontento nelle forze armate (T.S.M. 22 ottobre 1974, Russo); successivamente è stato precisato che la configurazione giuridica di cui all'art. 183 c.p.m.p. è indipendente dalla creazione di un malcontento in altri militari asserendo che è sufficiente per la repressione penale qualsiasi cosciente e volontaria pubblica manifestazione, di ribellione avverso il sistema costituito (T.S.M. 4 giugno 1976, Negozio).

La suprema Corte di cassazione a volte si è espressa col dire che nel comportamento sedizioso la ribellione agli organi dello Stato deve essere tale da far sorgere il pericolo concreto per l'ordine pubblico o la coesione delle forze armate; altre volte (ved. Cass. 21 gennaio 1975 Maritati, Cass. 21 gennaio 1975 Spedicato) ha asserito che è sufficiente per definire sediziosa una attività o una manifestazione la creazione di un pericolo potenziale o astratto al bene tutelato dalla norma.

Perciò a volte si è definito il delitto quale ipotesi di reato a pericolo concreto, altre quale ipotesi di reato a pericolo astratto.

In altre pronunce si asserisce che è necessaria per integrare la manifestazione sediziosa la istigazione e la eccitazione di chi si ribella nei confronti d'altri così da creare pericolo per l'ordine costituito; in altre si nota la tendenza ad identificare il significato «protestario» o critico di determinati comportamenti con un atteggiamento di ribellione e ostilità verso l'autorità militare, ed a presumerne la pericolosità per l'ordine pubblico militare.

Nella fattispecie non basta quindi, il riferimento ad un opinabile e generico riferimento ad un concetto tradizionale universalmente accettato giacché, è la giurisprudenza di tutti i giorni che depone per il contrario.

Da quanto sopra detto consegue anche manifesta infondatezza di violazione della norma impugnata con l'art. 52, terzo comma della Costituzione che recita che l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica: premesso infatti, che la incriminazione dei comportamenti e pronunciamenti critici al sistema politico, pur forti, è conseguenza di una visione autoritaria del rapporto fra Stato e cittadino (anche militare), la criminalizzazione delle c.d. attività sediziose contrasta col principio costituzionale sopra riportato.

Esso sta ad indicare che anche nell'ordinamento delle forze armate debbano essere tenute costantemente presenti le ispirazioni ultime del vigente ordinamento democratico, che ha il suo essenziale quadro di riferimento nei valori dell'uomo: riconoscimento e tutela della personalità e dignità dell'uomo.

Il principio in sostanza esprime che anche nell'ambito delle forze armate devono trovare riconoscimento i diritti civili, sociali e politici che vengono riconosciuti agli altri cittadini. Tutto è ribadito, del resto, dalle norme di principio sulla disciplina militare del 1978.

In sintesi, volendo riportare quanto riferito dalla dottrina si può dire che le norme criminalizzanti la sedizione costituiscono delle norme di chiusura del sistema repressivo della libertà di espressione.

Si arriva, infine, a discorrere dell'ulteriore profilo di incostituzionalità: quello con l'art. 21 della Costituzione: la violazione del principio di tassatività e, soprattutto l'incertezza nella definizione del concetto metagiuridico di sedizione cui si è arrivati con le continue difformità giurisprudenziali, comportano una incertezza continua nel cittadino e nel militare circa la estensione dei propri diritti di libera manifestazione del pensiero, diritti riconosciuti al milite anche con la legge sulla disciplina militare n. 382/1978

«Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini» (art. 3). I militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero ...» (art. 9).

Con il recente ribaltamento di posizioni il militare è diventato un soggetto di diritti e la istituzione militare ha perso i connotati tradizionali di ordinamento giuridico interno allo Stato e separato da questo.

La libertà normativamente riconosciuta di manifestare pubblicamente il proprio pensiero è una attuazione del dettato costituzionale (art. 21) impedendo che dallo *status* militare derivino compressioni della libertà di manifestazione del pensiero che spetta ai militari nei luoghi militari o fuori di essi.

Si tratta di un diritto personale, che viene riconosciuto al singolo come diritto inviolabile e fondamentale della persona umana; diritto che comporta anche uno strumento di promozione dello sviluppo democratico dell'istituzione militare.

L'attuale situazione comporta in capo al militare una elisione del diritto in questione riconosciuto anche dalla Carta fondamentale. L'incertezza nella definizione del precetto della norma penale impugnata, comporta per l'interprete e il cittadino alle armi, chiusi in una morsa fra interessi costituzionali opposti (la libera manifestazione del pensiero e la tutela della efficienza e coesione delle forze armate), nella impossibilità di operare un corretto bilanciamento di valori, sempre la caducazione dei diritti di cui all'art. 21 della Costituzione in nome spesso di un mal inteso ordinamento autotutelantesi, chiuso anche alle corrette, pur forti, critiche necessarie per l'evoluzione democratica.

Ulteriori corollari di violazioni costituzionali possono evincersi dalla lettura dei principi di cui agli artt. 24, comma 2 e 112 della Carta.

Detto sopra che nel caso che ci occupa si può intravedere un difetto di tassatività e determinatezza nella descrittività della fattispecie incriminatrice e, detto che il difetto di certezza lascia libero il giudice, che diviene arbitro, sottratto anche ai controlli giurisdizionali superiori, ne deriva anche la elisione del diritto di difesa che spetta all'imputato e dell'obbligo spettante al pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Il cittadino militare non può conoscere ciò che è vietato penalmente da ciò che è consentito onde, non può decidere con coscienza e volontà il proprio comportamento. Viene diminuito il sistema delle garanzie processuali dato che alla contestazione di un giudice arbitro assoluto, il cittadino militare non può opporre valide argomentazioni, al massimo i difformi pronunciamenti giurisprudenziali.

Lo stesso pubblico ministero non ha la possibilità di conoscere con certezza i comportamenti da reprimere dagli altri che sono consentiti.

In relazione all'art. 3 della Costituzione che esprime il principio di eguaglianza:

profilo *a*): la violazione della tassatività sembra comportare necessariamente l'ulteriore violazione del principio in questione poiché, giustifica possibili decisioni diverse in presenza di identiche situazioni di fatto. Viene meno l'eguaglianza dei cittadini militari a parità di condotta.

profilo *b*): si premette che sussiste un parallelismo fra la norma di cui all'art. 654 c.p. e quella di cui all'art. 183 c.p.m.p., giacché, quest'ultima è costituita in modo identico alla prima, sia per quanto attiene alla materialità, sia con riguardo alla durata della pena detentiva (... fino ad un anno), con l'unica differenza che alla prima norma corrisponde una contravvenzione mentre, alla seconda un delitto.

Ora, il legislatore con la recente legge 25 giugno 1999, n. 205 (delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) ha delegato il Governo a trasformare in illecito amministrativo con conseguente sanzione amministrativa pecuniaria anche la norma di cui all'art. 654 c.p. (artt. 1 e 7) omettendo di provvedere sulla identica norma oggi impugnata che rimane reato, con tutte le conseguenze relative.

Si è così creata una ulteriore disparità di trattamento fra cittadini, a seconda che essi siano o meno alle armi e, proprio quando il legislatore sembra aver preso concretezza dello scarso disvalore sociale della manifestazione sediziosa o, quantomeno della assenza di pericolosità sociale nei soggetti che abbiano tenuto siffatti comportamenti.

Le questioni prospettate sembrano non manifestamente infondate ed anche rilevanti giacché, coinvolgono la stessa norma incriminatrice contestata in imputazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva per violazione degli artt. 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 c.p.m.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, addì 4 settembre 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: ROBERTI

N. 696

*Ordinanza emessa il 25 novembre 1998 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'appello proposto da Zara Alfredo*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- C.P.P. 1988, art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su appello nell'interesse di Zara Alfredo avverso ordinanza 14 agosto 1998 della Corte di assise di S. Maria Capua Vetere, sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Zara Alfredo è sottoposto a custodia cautelare in carcere a far data dal 6 dicembre 1995 per reati di associazione mafiosa, armi e omicidio in forza di ordinanza 25 novembre 1995 emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus.

In data 8 novembre 1996 fu rinviato a giudizio avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere.

A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria Capua Vetere, lamenta che erroneamente la citata sentenza è stata ritenuta non vincolante e che del pari erroneamente è stato escluso dal computo della custodia cautelare il periodo ricompreso fra il primo decreto che disponeva il giudizio e la sentenza di incompetenza.

2. — Non è dubbio che nel caso in esame, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p.

La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, sempre ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione.

Si era affermato, in particolare: che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo* l'iter processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., Sez. VI, n. 915/1993, Esposito);

che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma della Costituzione, in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., Sez. VI, n. 3525/1993, Massidda);

che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 della Costituzione, che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., Sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., Sez. I, n. 1431/1996, Affuso, ha poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase. Il g.i.p., competente a decidere, aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304.

Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi, in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. è ... ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti ... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici».

Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996 tribunale di Reggio Calabria, Ardizzone ed altro in *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997 - prima serie speciale, n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo».

La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — Contrariamente a quanto sostiene la difesa appellante, la soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (SS.UU. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito.

Nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra i «fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6.

Anche prescindendo da tale rilievo, il collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/3, alla sua collocazione e, soprattutto, alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini.

Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 c.p.p. abrogato; art. 304/4 nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma 5 dell'art. 272, era assicurato dalla specifica previsione del comma 6 dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma 9; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si dovrebbe desumere dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione.

Nè pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento. Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore e decisiva che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3».

La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione.

Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dall'emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV Sezione, con ordinanza *ex art.* 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del '95 avesse inteso invece equiparare, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione alle altre, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il collegio deve tenerne conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, la conclusione cui si è pervenuti esclude incontestabilmente che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile anche ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, per la semplice ragione che, se in tali casi il «limite finale» di durata della custodia nella fase va computato, come si è detto, a partire dal momento di nuova decorrenza del termine indicato per ciascuna delle ipotesi dai commi 2 e 3 dell'art. 303, è ovvio che detto «limite finale» giammai potrà essere superato (in quanto scadrebbe ben prima l'ordinario termine di fase), se non intervenga anche la sospensione dei termini.

Il che appunto conferma che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini della custodia.

4. — Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes* facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*.

Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (SS.UU. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303»;

Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, al suo difensore, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 25 novembre 1998.

Il presidente est.: GUGLIELMO

N. 697

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'appello proposto da Leccia Pasquale*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- C.P.P. 1988, art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello proposto nell'interesse di Leccia Pasquale avverso l'ordinanza emessa in data 14 agosto 1998 dalla Corte di assise di S. Maria C. V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'a.g. precedente e dalla «posizione giuridica» successivamente acquisita, Leccia Pasquale è sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus, notificata all'indagato in data 5 dicembre 1995.

L'appellante venne rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. di Napoli dell'8 novembre 1996 avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria C. V. - A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria C. V., deduce: «preliminare alla valutazione di merito è la dovuta considerazione della valenza delle sentenze interpretative di rigetto.

La Corte di assise di S. Maria C.V. correttamente ha sottolineato la limitata efficacia delle stesse nell'ambito del procedimento nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (pag. 2 ordinanza impugnata).

Tuttavia è opportuno notare la peculiarità della pronuncia della Corte costituzionale che nel caso in esame si limita al richiamo ad una corretta interpretazione letterale dell'art. 304, comma 6 c.p.p.

In tale ottica risulta evidente che le argomentazioni dedotte dalla Corte a sostegno di quanto sopra valgono a rafforzare e non a chiarire il senso di una norma che esplicitamente, attraverso il richiamo al comma 2 dell'art. 303 c.p.p., va applicata nel caso in esame. È necessario, dunque, considerare che la sentenza invocata nella misura in cui richiama una norma di segno univoco non può essere disattesa attraverso motivazioni di ordine generale. Se è vero come è vero che la norma di cui all'art. 304 c.p.p. fa riferimento anche alle ipotesi di regressione del processo è altrettanto vero che il giudice chiamato alla pronuncia non può disconoscerne la portata, poiché in questa ipotesi non solo viene disattesa la pronuncia della Corte costituzionale ma anche violata una norma giuridica cogente».

Deduce ancora la difesa dell'appellante che «... la Corte di assise dopo aver preso le distanze da quella che viene definita una sentenza interpretativa di rigetto, ... incorre in una evidente contraddizione. Infatti, da un lato, la Corte ritiene che «le statuizioni di cui all'art. 304 c.p.p.

(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) ... vanno considerate di carattere eccezionale ed in quanto tali sono insuscettibili di interpretazione analogica», dall'altro che «la citata normativa abbia valenza generale costituendo una regola di chiusura applicabile anche in ipotesi diverse dalla sospensione» (pag. 4 ordinanza di rigetto).

Se può condividersi la natura eccezionale dei primi quattro commi dell'art. 304 c.p.p. non può dirsi altrettanto dei commi quinto e sesto. Questi ultimi recuperano la funzione di tutela della libertà personale... tanto da porre degli sbarramenti alle eccezioni poste con l'istituto della sospensione.

Sicché il riferimento alla impossibilità di estendere per applicazione analogica la regola del comma 6 dell'art. 304 c.p.p. è infondato. Inoltre vorrà il tribunale considerare che il giudice adito ha tratto dalla rubrica della norma di cui sopra «sospensione dei termini...», l'esclusivo elemento interpretativo della stessa e, pertanto, ha ritenuto nella premessa che poi ha contraddetto, applicabile la disciplina di cui al comma 6 unicamente a statuzioni relative all'istituto della sospensione ... in evidente contrasto con il tenore letterale della norma.

Infine non è condivisibile l'ordinanza nella parte in cui ... rigetta l'istanza difensiva ... perché il periodo di custodia cautelare sofferto andrebbe computato, ai fini del calcolo relativo alla decorrenza dei termini, sottraendo lo spazio temporale che va dall'8 novembre 1996 al 22 ottobre 1997 e cioè dal decreto di rinvio a giudizio... alla sentenza di incompetenza territoriale resa dalla V sezione della Corte di assise di Napoli, rappresentando quest'ultima fase un periodo disomogeneo visto l'incardinamento dibattimentale del processo... Qualora dovesse aderirsi all'assunto della Corte di assise la norma in esame non avrebbe più alcun significato maturandosi, salvo in ipotesi di diverse regressioni, sempre il termine di fase prima di quello di fase raddoppiato».

2. — Ciò posto, va osservato che non è dubbio che nella specie, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p. La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, ma la Corte di cassazione ne aveva sempre ritenuto la manifesta infondatezza, osservando:

che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo* l'iter processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., Sez. VI, n. 915/1993, Esposito); che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., Sez. VI, n. 3525/1993, Massidda);

che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque visto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 della Costituzione, che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., Sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., Sez. I, n. 1431/1996, Affuso, aveva poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987 n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma due di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase.

Il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304. Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi, in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. ... ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti ... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici».

Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, per lo più indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996, tribunale Reggio Calabria, Ardizzone ed altro nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997, prima serie speciale, n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo».

La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — La soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Trattasi, invero, di sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte costituzionale e tali sentenze non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (SS.UU. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito (nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra i «fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6).

Anche prescindendo da tale rilievo, il collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/6 alla sua collocazione e alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini.

Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 c.p.p. abrogato; art. 304/4 nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma 5 dell'art. 272, era assicurato dalla specifica previsione del comma 6 dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma 9; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si desume dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione.

Né pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento.

Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3».

La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione.

Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dalla emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV Sezione, con ordinanza *ex art.* 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del 1995, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, avesse inteso invece equiparare alle altre le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1 ...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il collegio è obbligato a tenerne conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, così interpretato il richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303, appare ancor più evidente che il «limite finale» non si riferisce ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, nei quali potrebbe trovare rarissima, se non impossibile, applicazione.

Infatti, se detto limite nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 303 va computato a partire dal momento di nuova decorrenza del termine, esso (salva l'ipotesi eccezionale in cui si verificano tre o più regressi) non può concretamente essere superato (in quanto ben prima viene a scadere l'ordinario termine di fase) se non intervenga, dopo la regressione, anche la sospensione dei termini.

Sicché in definitiva, trova ulteriore conforto l'interpretazione secondo cui il «limite finale» della custodia cautelare nelle singole fasi pari al doppio del termine ordinario di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini.

4. — Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia «erga omnes», facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*.

Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (SS.UU. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

P. Q. M.

Visto l'art. 310 c.p.p.;

Conferma l'impugnata ordinanza nei confronti dell'appellante Leccia Pasquale che condanna al pagamento delle spese della procedura incidentale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti, anche ai sensi dell'art. 94/1-ter d.a. c.p.p.;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma due di detto art. 303»;

Sospende nei confronti di Leccia Pasquale il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, al suo difensore, avvocato Giovanni Cantelli, al pubblico Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 15 marzo 1999.

Il presidente: LOPIANO

Il giudice estensore: DANIELE

N. 698

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'appello proposto da Statuto Rodolfo*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- C.P.P. 1988, art. 303, comma 4.
- Costituzione, artt. 13 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello proposto nell'interesse di Statuto Rodolfo avverso l'ordinanza emessa in data 14 agosto 1998 dalla Corte di assise di S. Maria C. V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'a.g. procedente e dalla «posizione giuridica» successivamente acquisita, Statuto Rodolfo Paolo veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus, notificata all'indagato in data 5 dicembre 1995 (successivamente la misura della detenzione in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, tuttora in esecuzione.

L'appellante venne rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. di Napoli dell'8 novembre 1996 avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria C. V. - A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria C. V., deduce: «La motivazione dell'ordinanza impugnata costituisce una palese violazione dell'art. 303, commi 2 e 4 in riferimento alla disciplina dell'art. 304, comma 6 c.p.p.

L'istanza difensiva sottoponeva all'esame del collegio giudicante una delicata questione interpretativa delle sopra richiamate norme procedurali, proponendone una soluzione coerente con il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 292/1998 ...

Infatti, nel caso di specie, in seguito alla sentenza di incompetenza resa in data 22 ottobre 1997 dalla Corte di assise di Napoli, V sez. pen., si è verificata un'ipotesi classica di regressione ad una antecedente fase di giudizio con conseguente nuovo decorso dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1 c.p.p.

Tale evento processuale, del tutto indipendente dalla volontà dell'imputato, ha determinato il superamento del termine massimo sancito dall'art. 304 comma 6 c.p.p., in quanto il giorno di esecuzione della misura cautelare è risalente al 5 dicembre 1995 ed il rinvio a giudizio dinanzi al giudice competente venne disposto in data 4 aprile 1998.

Le predette deduzioni difensive venivano respinte dall'ecc.ma Corte di assise di S. Maria C.V., sostanzialmente sulla base di due osservazioni:

la non applicabilità dell'art. 304, comma 6 c.p.p. ai casi previsti dal 303, comma 1, in quanto relativo alle sole ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare;

la non cumulabilità di periodi di detenzione carceraria e domiciliare riferibili a fasi processuali diverse.

Il primo argomento ... isola sul piano interpretativo l'art. 304 c.p.p., limitandone l'applicazione ai soli casi di sospensione dei termini della custodia cautelare: la conseguenza giuridica di tale ragionamento, nel caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice, sarebbe rappresentata dalla possibilità di protrarre la custodia cautelare con l'unico limite temporale previsto dal comma 4 dell'art. 303 c.p.p.

È facile dedurre l'illogicità di una simile conclusione che, in caso di condotte ostruzionistiche o dilatorie dell'imputato, comportanti la sospensione *ex art.* 304 c.p.p., consentirebbe allo stesso di avvalersi del limite stabilito dal comma 6 del medesimo articolo, la cui operatività sarebbe, al contrario, esclusa nel caso di regressione processuale per fatti del tutto estranei alla sua volontà.

Inoltre, non si comprenderebbe la scelta, non casuale, del legislatore di richiamare espressamente, nel testo dell'art. 304, comma 6 c.p.p., anche i commi 2 e 3 dell'art. 303, prevedendo anche per tali ipotesi un limite di durata della custodia cautelare...

Per ciò che concerne la non cumulabilità di periodi di detenzione carceraria e domiciliare, riferibili a fasi processuali diverse, risulta chiaro che tale riferimento non può consentire deduzioni contrastanti con il principio della proporzionalità adottato dal legislatore come criterio regolatore della disciplina della custodia cautelare.

Proprio il principio della proporzionalità ... ispira la *ratio* dell'art. 304, comma 6 e l'avverbio «comunque» ... assegna alla norma la funzione di «sbarramento» della disciplina dei termini, che impedisce qualsiasi soluzione interpretativa in senso sfavorevole all'imputato».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 697/1999).

99C2236

N. 699

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1999 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Stefani Onesto ed altro, in proprio e n.q. contro la regione Toscana*

Sanzioni amministrative - Norme della regione Toscana - Applicazione di sanzioni pecuniarie (nella specie, in materia sanitaria) - Pagamento in misura ridotta - Possibilità di irrogazione nella sola misura di un terzo del massimo, quando non sia previsto uno specifico minimo edittale - Contrasto con il principio della legislazione statale che consente il pagamento ridotto in misura pari al doppio del minimo desumibile dal tipo di sanzione applicata - Richiamo alla sentenza n. 152/1995 della Corte costituzionale.

- Legge regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7.
- Costituzione, art. 117, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Stefani Onesto e Stefani Umberto entrambi in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Centrolatte Lucca S.r.l., corrente in Lucca, elettivamente domiciliati in Roma, L.re Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'avvocato Filippo Biamonti, che li difende, giusta delega in atti, ricorrenti;

Contro la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43, presso lo studio dell'avvocato Fabio Lorenzoni, che la difende, anche disgiuntamente, insieme all'avvocato Mary Rosa Ciofi, giusta delega in atti, controricorrente, avverso la sentenza n. 31/97 del pretore di Pistoia, emessa il 5 dicembre 1996, e depositata il 1° febbraio 1997, (r.g. 249/96);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 1999 dal consigliere dott. Alberto Talevi;

Udito l'avvocato Filippo Biamonti;

Udito l'avvocato Mario Loria (per delega avv. F. Lorenzoni);

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo.

O S S E R V A

Con ricorso *ex art. 22*, legge n. 689/1981 depositato il 22 febbraio 1996, la Centrolatte Lucca S.r.l. in persona dei legali rappresentanti Stefani Onesto e Umberto e gli stessi in proprio ricorrevano, innanzi al pretore di Pistoia, per ottenere l'annullamento delle ordinanze della regione Toscana — Giunta regionale — Dipartimento della programmazione delle risorse finanziarie e patrimoniali — numeri 11867 e 11868 emesse nei loro confronti in data 15 gennaio 1996 con le quali era stato loro (in solido) ingiunto il pagamento della somma di L. 306.100 comprese le spese di notifica relativa al verbale di contestazione n. 820/1994 dell'11 agosto 1994 elevato dal Servizio igiene pubblica e del territorio *ex U.S.L.* n. 8 di Pistoia con il quale era contestata la violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 327/1980 sanzionata ai sensi dell'art. 17, legge n. 283/1962.

A sostegno della propria opposizione veniva proposto tra l'altro quanto segue:

in data 11 agosto 1994 personale dell'Unità operativa igiene pubblica e territorio presente in Serravalle Pistoiese località Casalguidi aveva redatto il verbale n. 821/94 a carico di Stefani Umberto, nella sua qualità di amministratore della società ricorrente, con invito a pagare — in solido con la stessa società — la somma di L. 500.000 per delle abrasioni ed ossidazioni riscontrate su un camion frigorifero della ricorrente;

in data 2 settembre 1994 con bollettino n. 0073 di versamento postale sul c/c n. 25228503 intestato alla regione Toscana — Tesoreria regionale, la Centrolatte Lucca S.r.l. aveva provveduto allo spontaneo pagamento della somma di L. 8.000 «a definizione e saldo della effettiva sanzione irrogabile»;

con memoria *ex art. 18*, legge n. 689/1981 lo Stefani aveva fatto presente all'amministratore della U.S.L. n. 8 i motivi per i quali aveva provveduto al pagamento della somma di L. 8.000 precisando che la violazione di cui all'art. 43, d.P.R. n. 327/1980, sanzionata dall'art. 17 della legge n. 283/1962, prevedeva l'ammenda nella misura massima di L. 1.500.000, senza l'indicazione di alcun minimo edittale; che pertanto valeva e vale in tal caso il riferimento al minimo generale dell'art. 26 cod. pen. secondo cui «la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a L. 4.000»; che tale norma, letta in combinato disposto con l'art. 16 della legge n. 689/1981, il quale dispone il pagamento in misura corrispondente «alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale» (che abbiamo appena visto essere L. 4.000), comportava che la sanzione in effetti applicabile alla fattispecie fosse di L. 8.000; successivamente erano state notificate le ordinanze ingiunzioni opposte.

Il pretore di Pistoia, con sentenza 5 dicembre 1996-1° febbraio 1997, rigettava il ricorso esponendo le seguenti argomentazioni.

L'art. 7 della legge regionale n. 85 del 12 novembre 1993 entrata in vigore il 4 dicembre 1993 prevede espressamente che, quando in una norma che prevede una sanzione amministrativa non sia indicato il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta deve essere pari alla terza parte del massimo edittale stabilito per la violazione.

Tale norma va applicata anche nel caso di specie. L'interpretazione della Corte costituzionale resa con la sentenza n. 152 del 4-8 maggio 1995, essendo relativa ad altra disposizione di legge della regione Abruzzo esclusivamente dettata per la materia sanitaria, non pare poter essere estesa analogicamente al più generale art. 7 della legge regionale n. 85/1993.

Del pari, non pare meritevole di rilevanza la proposta questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo in relazione all'art. 117 della Costituzione.

Contro questa decisione ricorrono per cassazione, con due motivi illustrati anche con memoria, Stefani Onesto e Stefani Umberto, nella qualità di legali rappresentanti della Centrolatte Lucca S.r.l., ed in proprio.

La regione Toscana resiste con controricorso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge per aver ritenuto la violazione contestata materia riservata alla disciplina regionale e comunque per aver ritenuto che l'art. 7 della legge regione Toscana n. 85/1993 possa violare principi di diritto posti da norme statali quali l'art. 26, cod. pen. e l'art. 16, legge n. 689/1981 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in relazione all'art. 112, cod. proc. civ.), esponendo tra l'altro quanto segue.

Il pretore di Pistoia viola gravemente la legge ritenendo che la materia sanitaria di cui alla violazione contestata *ex art. 43* del d.P.R. n. 327/1980 faccia parte delle competenze regionali; inoltre si pone la verifica dei poteri delle regioni di violare diritti generali dei cittadini posti da norme dell'ordinamento statale in materia di sanzioni economiche.

Un conto è infatti reputare che una certa materia rientri nella competenza assegnata alle regioni o che queste possano irrogare sanzioni per funzioni comunque ad esse delegate, e ben altro conto è dedurre da questo (erroneo nella fattispecie) convincimento che la regione possa porre di fatto nel nulla, con proprie norme di contenuto sanzionatorio, altre norme di generale applicazione nell'ordinamento statale che costituiscono addirittura non violabili principi generali di diritto, quali li ha ritenuti la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 152 dell'8 maggio 1995) nel decidere su questione identica a quella che si occupa e nella quale era in esame appunto l'art. 5 (*rectius* 6) della legge della regione Abruzzo n. 47 del 19 luglio 1984.

Ritiene questa Corte che la questione di costituzionalità denunciata dai ricorrenti sia rilevante ai fini della decisione e che non sia manifestamente infondata.

Infatti la legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962), all'art. 17 stabilisce: «I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a L. 500.000.».

La legge regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizione per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) all'art. 7 (Pagamento in misura ridotta) stabilisce: «... Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo edittale stabilito per la violazione...».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 0152 del 1995, nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal pretore di Pescara, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 5 (*recte*: 6) della legge della regione Abruzzo del 19 luglio 1984, n. 47 (nella parte in cui si statuisce che «nel caso la disposizione non preveda il minimo di sanzione amministrativa, ma determini solo il massimo, è consentito il pagamento ridotto nella sola misura di un terzo del massimo», non consentendo pertanto all'interessato di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, come disciplinato dall'art. 16 della stessa legge n. 689, corrispondendo il doppio del minimo edittale ricavato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, dal disposto dell'art. 26 del codice penale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), osservando tra l'altro quanto segue.

«... L'art. 16 della legge n. 689 del 1981, recante: "Modifiche al sistema penale", disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative statuendo che le stesse possono essere estinte mediante il pagamento di una somma "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale".

A tale norma, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale [... *Omissis* ...].

Il rispetto del principio sanzionatorio nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 impedisce, pertanto, alla regione di bloccare la misura della sanzione ridotta solo in relazione al terzo del massimo edittale, dal momento che, in ogni caso, occorre garantire al soggetto colpito la possibilità di scelta della misura più favorevole tra le due dalla stessa norma indicate: con la conseguenza che la regione, in assenza di un minimo specificamente sanzionato, non può sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta la possibilità di ottemperare al proprio obbligo utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile in via generale della disciplina relativa al tipo di sanzione applicata ...».

Sulla base di quanto sopra esposto, anche in considerazione della somiglianza di contenuto delle due norme sopra indicate (art. 6 della legge della regione Abruzzo del 19 luglio 1984, n. 47 ed art. 7 della legge regione Toscana del 12 novembre 1993, n. 85) la questione di costituzionalità denunciata deve ritenersi non manifestamente infondata; di conseguenza, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 83, il giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni sopra enunciate.

Inoltre si deve ordinare che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, al presidente della Giunta regionale della regione Toscana ed al presidente del Consiglio regionale di detta regione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regione Toscana n. 85/1993 in relazione all'art. 117 della Costituzione ed all'art. 16, della legge n. 689/1981;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Roma, addì 4 giugno 1999.

Il presidente: FIDUCCIA

Il relatore: TALEVI

99C2234

N. 700

*Ordinanza emessa il 6 agosto 1999 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Bertucci Domenico e l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali indebitamente versati dai lavoratori dipendenti - Acquisizione alle gestioni previdenziali e computabilità, agli effetti del diritto dell'assicurato alle prestazioni, in caso di accertamento dell'indebito versamento posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento stesso - Mancata previsione dell'applicabilità della norma impugnata agli artigiani - Ingiustificato deteriore trattamento degli artigiani rispetto ai lavoratori dipendenti - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Nella causa r.g.l. n. 1749 promossa da Bertucci Domenico (avv. C. Gordini) contro l'INPS (avv. M. Lupoli);

A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza per la remissione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale;

Svolgimento del processo

1.1. — Domenico Bertucci, con ricorso del 23 aprile 1998, ha chiamato in giudizio l'INPS contro il quale ha proposto le domande di cui alle conclusioni che si trascrivono:

dichiarare tenuto l'INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* e conseguentemente condannarlo a riaccreditare a favore del ricorrente i contributi illegittimamente annullati nel periodo 30 settembre 1966-31 dicembre 1970 e a corrispondergli la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1996 (o con la decorrenza diversa di legge), oltre agli interessi sui ratei arretrati;

in subordine, dichiarare tenuto l'INPS e condannarlo a risarcirgli i danni subiti per i titoli di cui è causa nella misura di L. 62.238.765, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;

con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anti-statario.

1.2. — La difesa ha esposto che Domenico Bertucci, nato il 22 novembre 1934, presentò il 14 dicembre 1995 domanda per la pensione di anzianità nella gestione artigiani, nel presupposto, quale risultava dall'estratto dei contributi rilasciatogli dall'INPS prima della presentazione della domanda, di avere accreditati a suo nome 1824 contributi settimanali, sufficienti secondo le norme vigenti per ottenere la pensione.

L'INPS respinse la domanda per la ragione che per l'istituto risultavano accreditati al ricorrente solo 1618 contributi settimanali, insufficienti per la prestazione chiesta.

Solo dopo il ricorso presentato l'INPS comunicò al ricorrente: «La Camera di commercio di Cosenza l'ha tardivamente cancellata (1979) dall'Albo artigiani per il periodo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1970, in seguito al suo trasferimento di residenza».

Il ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento della Camera di commercio non gli era stato mai comunicato dall'INPS, prima della reiezione della domanda di pensione e dell'annullamento dei contributi relativi ai quattro anni.

La difesa ha esposto che il ricorrente dal 1966 aveva iniziato a cercare lavoro a Bologna, trasferendovisi temporaneamente a questo scopo presso una sorella che ivi risiedeva, anche se aveva proseguito a lavorare come barbiere per il resto dell'anno ad Amantea; solamente nel 1971 egli aveva trasferito la famiglia a Bologna, dove da allora ha lavorato come artigiano in un altro settore.

La difesa ha dedotto che l'annullamento della contribuzione versata per il periodo dal settembre 1966 al 31 dicembre 1970 non era legittimo; comunque tale contribuzione doveva rimanere accreditata al ricorrente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, «in quanto l'accertamento dell'asserito indebito versamento è posteriore di oltre cinque anni dalla data della stessa (29 dicembre 1978)».

In via subordinata la difesa ha chiesto l'affermazione della responsabilità dell'INPS, conseguente alla certificazione rilasciata al ricorrente sulla entità dei contributi settimanali accreditati.

2. — L'INPS si è costituito in giudizio; ha negato che le pretese del ricorrente potessero essere riconosciute come fondate in diritto ed ha concluso perché esse vengano respinte.

3. — Assunto l'interrogatorio del ricorrente ed acquisiti altri documenti la causa è stata posta in decisione e discussa sulle conclusioni già precisate. Non sono state ritenute rilevanti le richieste di prova formulate dalla difesa del ricorrente.

I fatti del processo

4. — La Camera di commercio di Cosenza, in relazione al fatto che Domenico Bertucci avesse trasferito la residenza dal comune di Amantea a quello di Bologna e che nel 1971 si fosse iscritto come artigiano nell'elenco degli artigiani di Bologna, decise il 29 dicembre 1978 di cancellarlo dall'elenco degli artigiani della provincia di Cosenza con effetto dal settembre 1966.

In relazione a tale decisione l'INPS, nell'esaminare nel 1995 la domanda presentata da Bertucci per ottenere la pensione di anzianità, ritenne non dovuti i contributi versati nella gestione artigiana per il periodo indicato, e li annullò.

Come conseguenza di tale decisione l'INPS ritenne che non vi fossero tutti i contributi necessari ad ottenere la pensione e respinse la domanda.

Le questioni di diritto

5. — Le vicende descritte mettono in evidenza come il cittadino Bertucci, iscritto ad un elenco professionale, quale è quello tenuto dalla Camera di commercio per le imprese artigiane, iscritto per obbligo di legge al rapporto assicurativo-previdenziale dell'INPS, in relazione all'attività di lavoro autonomo esercitata, dovette subire provvedimenti della Camera di commercio e dell'INPS senza esserne informato, ed essere chiamato comunque a fornire elementi, o comunque ad interloquire prima delle decisioni che lo riguardavano; egli non venne nemmeno informato delle decisioni assunte, le quali hanno inciso nella sostanza del rapporto assicurativo-previdenziale, e perciò stesso anche sulle scelte per la propria vita.

6. — In questo processo la legittimità della decisione della Camera di commercio di Cosenza di cancellare nel 1979 la iscrizione del ricorrente dagli elenchi artigiani della provincia per il periodo dal '66 al '70, e la legittimità della successiva decisione dell'INPS di ritenere indebiti i contributi corrisposti dal settembre 1966 al dicembre 1970 e perciò e perciò di annullarli, presa nel 1997 in occasione dell'esame della domanda di pensione presentata il 15 dicembre 1995 dall'assicurato, sono state contestate genericamente dalla difesa.

Allo stato le pretese del ricorrente alla affermazione della illegittimità di tali decisioni non sembrano avere probabilità di essere accolte.

7.1. — La difesa del ricorrente ha sostenuto che l'assicurato ha diritto a che i contributi versati per il periodo dal '66 al '70 siano computati gli effetti della domanda della pensione ai sensi dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

7.2. — La difesa dell'INPS ha sostenuto che le disposizioni citate, secondo la lettera delle norme, non si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, quale era stato quello del ricorrente.

8.1. — Il giudice ritiene che la controversia non possa essere decisa sulla domanda principale di merito presentata, prima e senza che sia stata decisa la questione della legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che si solleva d'ufficio.

8.2. — La norma così dispone: «I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versato sia posteriore di almeno cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato».

9.1. — La lettera ed il senso delle disposizioni, ed il contesto in cui sono inserite, fanno ritenere che la acquisizione e la computabilità agli effetti delle prestazioni dei contributi considerati indebitamente versati, nel caso in cui l'accertamento dell'indebito sia stato fatto cinque anni dopo il loro versamento, riguardino soltanto i lavoratori dipendenti e non siano invece applicabile alla contribuzione versata dai lavoratori autonomi alle gestioni previdenziali che li riguardano, ed in modo particolare alla gestione «artigiani».

9.2. — In relazione a tale interpretazione, basata sulla prassi applicativa dell'INPS e sulla giurisprudenza, la domanda principale del ricorso, volta a far ritenere acquisita alla gestione artigiani la contribuzione versata da Bertucci per il periodo dal settembre 1966 al dicembre 1970, e perciò a riconoscergli dovuta la pensione di anzianità, sarebbe respinta dal giudice.

Per questa ragione la questione che si propone è rilevante ai fini della decisione di questa controversia.

10.1. — La questione della legittimità costituzionale delle disposizioni menzionate, in quanto interpretate nel senso che non siano applicabili alla contribuzione ritenuta indebita dei lavoratori autonomi, nel caso in cui l'indebito sia stato accertato cinque anni dopo il pagamento, appare al giudice non manifestamente infondata, e perciò tale da essere sottoposta alla valutazione e alla decisione della Corte costituzionale.

10.2. — Con il riassumere sinteticamente la valutazione fatta in proposito il giudice considera serio il sospetto, avanzato anche dal patronato sociale che ha istruito e trattato la pratica della pensione che non sussistano sufficienti ragioni, basate sulle caratteristiche diverse della normativa e della contribuzione previdenziale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, per disciplinare in maniera così radicalmente differente le fattispecie del trattamento degli indebiti contributivi, accertati almeno cinque anni dopo l'avvenuto pagamento; fattispecie che si presentano formalmente e sostanzialmente uguali, o quantomeno simili.

Vengono perciò in questione i principi di parità nel trattamento normativo per situazioni e fattispecie uguali o simili, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, facendo riferimento alla tutela costituzionale data dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione alla previdenza pensionistica.

Di tali possibili e sospettate violazioni di norme e di principi costituzionali dovrà decidere la Corte costituzionale.

10.3. — Tra le altre possibili considerazioni a sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza della questione si ravvisa anche quella della tendenza nella normativa previdenziale ad una maggiore uniformità tra le diverse discipline previdenziali per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi; quanto meno per ciò che riguarda la gestione dei contributi.

10.4. — Si aggiunge la ulteriore considerazione che le vicende del caso segnalano: l'asserito indebito contributivo è emerso a seguito di valutazioni e di decisioni prese dall'istituto previdenziale sulla contribuzione del ricorrente in maniera unilaterale e a grande distanza di tempo dal versamento di contributi; nel caso dopo circa trenta anni dall'avvenuto pagamento.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui dispone che i contributi previdenziali indebitamente versati rimangano acquisiti alle gestioni previdenziali e siano computabili agli effetti del diritto dell'assicurato alle prestazioni nel caso in cui «l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento è stato effettuato», senza che la norma sia ritenuta applicabile ai contributi pagati alla gestione degli artigiani, in relazione all'art. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per le ragioni di cui alla motivazione;

Ordina che la decisione sia notificata ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 6 agosto 1999.

Il giudice: GOVERNATORI

99C2238

N. 701

Ordinanza emessa il 1º luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Bergamini Tosca contro il comune di Castelnovo Bariano

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Impianti di acquacoltura - Divieto di asportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Illegittima disciplina con legge regionale di materia privatistica.

- Legge regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19, art. 23, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato l'ordinanza sui ricorsi nn. 2620/1998 e 595/1999 proposti da Bergamini Tosca, rappresentata e difesa dall'avv.to Ivone Cacciavillani, come da procura in calce ai ricorsi con domicilio presso la segreteria di questo tribunale ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054;

Contro il comune di Castelnuovo Bariano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Furlani, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Daniela Beccarello Tassello in Venezia-Mestre, via Cappuccina n. 9/G, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 2620/1998, del provvedimento 22 luglio 1998 n. 3720 recante diniego di concessione edilizia per la costruzione di un impianto di acquacoltura;

quanto al ricorso n. 595/1999, dell'atto 12 febbraio 1999, n. 862;

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 10 settembre 1998 ed il 17 marzo 1999 e depositati presso la segreteria rispettivamente il 6 ottobre 1998 ed il 19 marzo 1999, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1º luglio 1999 — relatore il presidente Luigi Trivellato — gli avv.ti Ivone Cacciavillani per la ricorrente e Alessandro Furlani per il comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I. — Col ricorso, registrato al n. 2620 dell'anno 1998 l'istante Tosca Bergamini impugna il provvedimento del comune di Castelnuovo Bariano 22 luglio 1998 n. 3720, con il quale è stata negata la concessione edilizia, di cui all'istanza 4 febbraio 1997, per la costruzione di un impianto di acquacoltura, con la motivazione che «l'intervento è in contrasto con l'art. 23, comma 4 della l.r. 28 aprile 1998 n. 19».

La ricorrente deduce il seguente motivo di impugnazione:

Violazione di legge (travisamento della norma che si pretende di applicare); eccesso di potere per travisamento del fatto e motivazione aberrante.

Premesso che, in base al richiamato comma 4 dell'art. 23, l.r. 1998 n. 19 viene introdotta una limitazione, a valere «in attesa di una disciplina specifica» alla sola «esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni», assume la ricorrente che l'allegazione dell'anzidetto divieto legale non si giustifica, non avendo essa nemmeno prospettato l'eventualità dell'esportazione dei materiali di risulta ed, anzi, non avendo dato alcuna indicazione sulla sorte di detto materiale.

Non si capisce perché la legge regionale abbia introdotto questo divieto di esportazione non avendo potestà legislativa in merito, tanto più che essa non fa alcuna distinzione tra paesi componenti dell'U.E. e non.

Né si potrebbe pensare ad un refuso di stampa e che la parola «esportazione» dovesse essere intesa come «asportazione», perché ciò sarebbe bizzaria ancora maggiore che vietare l'esportazione del materiale.

Comunque, per il caso in cui l'anzidetta norma regionale fosse applicabile alla fattispecie in esame, la ricorrente ne eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Infine chiede, ex art. 35, d.lgs. 1998 n. 80, la condanna del comune intimato al risarcimento del danno derivante dall'illecito rifiuto.

Il comune di Castelnuovo Bariano, costituitosi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché la ricorrente non ha impugnato il diniego comunicato il 10 marzo 1997 sulla domanda di concessione edilizia datata 4 febbraio 1997, cioè sulla stessa domanda sulla quale, in sede di riesame, il comune, con l'atto 17 luglio 1998, qui impugnato, ha confermato l'anzidetto diniego.

Nel merito, il comune controdeduce in fatto e in diritto e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

II. — Con atto 12 febbraio 1999 n. 866 il comune di Castelnuovo Bariano comunicava alla sig.ra Tosca Bergamini che «ai sensi della legge regionale n. 19 del 28 aprile 1998, art. 23, comma 4, l'impianto di acquacoltura può essere realizzato purché non via sia l'asportazione del terreno proveniente dagli scavi» e che «detta situazione dovrà essere documentata mediante presentazione di nuovi elaborati grafici dai quali risultino le modalità con le quali il terreno di risulta viene sistemato sul fondo agricolo di proprietà e che consentano, quindi, all'amministrazione di valutare il rispetto delle condizioni imposte dalla citata l.r.».

Avverso l'atto di cui sopra la sig.ra Tosca Bergamini deduce, col ricorso registrato al n. 595 dell'anno 1999, la censura di eccesso di potere per sviamento (induzione in errore), nell'assunto che sotto un invito, che a prima vista parrebbe innocuo e addirittura verifica della buona fede della ditta istante, si cela il pericolo di dar luogo ad una modifica dell'assetto paesaggistico del territorio, la cui tutela, (per il solo scavo della vasca) già la stessa commissione comunale edilizia integrata aveva addotto, sia pure con palese sviamento, come unico motivo delle precedenti reiezioni dell'istanza di concessione edilizia.

Il comune di Castelnuovo Bariano eccepisce la nullità e/o irrivalenza della notificazione del ricorso perché eseguita a mezzo del messo comunale ex art. 8, r.d. n. 642/1987, che deve ritenersi abrogato dall'art. 13, legge n. 374/1991, nel testo novellato dall'art. 11-bis del d.l. n. 571/1994 convertito, con modificazioni, nella legge n. 673/1994.

Eccepisce, in subordine, la cessazione della materia del contendere poiché con l'impugnata nota 12 febbraio 1999 n. 862 l'amministrazione comunale ha implicitamente annullato il diniego di concessione edilizia opposto col precedente ricorso. Infine contesta nel merito la fondatezza del ricorso.

DIRITTO

1. — I ricorsi, registrati ai nn. 2690 del 1998 e 595 del 1999, vanno riuniti per l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

2. — Rileva innanzitutto il collegio l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 2690/1998.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente comune di Castelnovo Bariano, l'impugnato provvedimento di diniego di concessione edilizia datato 22 luglio 1998, in quanto recante una nuova e diversa motivazione, non può ritenersi atto meramente confermativo del precedente diniego 10 marzo 1997, mai impugnato.

Va disattesa pure l'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 595/1999 prospettata dal comune sotto il profilo della nullità e/o irritalità della notificazione perché eseguita a mezzo del messo comunale ex art. 8, r.d. n. 642/1987, che dovrebbe ritenersi abrogato dall'art. 13, legge n. 374/1991, nel testo novellato dall'art. 11-*bis* del d.l. n. 571/1994 convertito con modificazioni nella legge n. 673/1994.

Osserva in proposito il collegio che, a prescindere dalla questione posta dal resistente comune, l'asserito vizio della notificazione dei ricorsi anzidetti deve ritenersi comunque sanato a seguito della costituzione in giudizio dell'amministrazione stessa, e ciò ai sensi dell'art. 156 c.p.c. pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come è appunto accaduto nella fattispecie in esame.

3. — Occorre disattendere infine l'eccezione del resistente comune di Castelnovo Bariano secondo cui nelle riunite controversie sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere, nell'assunto che con l'atto 12 febbraio 1999 n. 862, impugnato con il ricorso n. 595/1999, l'amministrazione comunale, revocando o almeno modificando o integrando il proprio precedente provvedimento 22 luglio 1998, non ha imposto alla ricorrente di presentare un nuovo progetto di spandimento del materiale di risulta degli scavi, ma si è limitata ad invitarla ad integrare la documentazione in atti mediante la presentazione di nuovi elaborati grafici dai quali risultassero le modalità con le quali il terreno di risulta dovrebbe essere sistemato sul fondo agricolo di proprietà onde consentire all'amministrazione di valutare il rispetto della condizione, imposta dall'art. 23, comma 4, l.r. n. 11/1998, che non vi sia asportazione del terreno proveniente dagli scavi.

Invero, l'esatta portata dei provvedimenti oggetto dei riuniti gravami, si può cogliere, in conformità alla prospettazione contenuta nelle censure addotte dalla ricorrente, ove si consideri che comporta il sostanziale diniego della concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto di acquacoltura la richiesta dell'amministrazione comunale che venga soddisfatta dalla ricorrente sig.ra Tosca Bergamini la condizione per il rilascio di tale concessione consistente nel divieto di «esportazione» o di «asportazione» del materiale di risulta.

4. — Passando all'esame degli anzidetti ricorsi nel merito, premette il collegio che la ricorrente avanza le proprie censure partendo dal presupposto che l'art. 23, comma 4, l.r. Ven. 28 aprile 1998 n. 19, posto alla base dei provvedimenti impugnati, vada interpretato in modo letterale e che quindi lo stesso sia diretto a vietare l'«esportazione» del materiale di risulta dell'escavazione delle vasche in cui attuare il progettato impianto di acquacoltura. (Sulla base di tale interpretazione la ricorrente solleva, sia pure in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto art. 23, comma 4).

Al contrario il collegio ritiene condivisibile l'assunto del resistente comune di Castelnovo Bariano secondo cui il dato letterale della norma è inficiato da un refuso («esportazione» anziché, come sarebbe esatto, «asportazione») che peraltro non impedirebbe di comprenderne, sul piano storico e sistematico, il significato e la *ratio*.

Che il termine «esportazione» vada interpretato nel senso di «asportazione» risulta dall'applicazione del canone ermeneutico costituito dalla «intenzione del legislatore» contemplato dall'art. 12 delle preleggi del codice civile accanto al canone costituito dal «significato proprio delle parole», intenzione del legislatore che si sostanzia nella considerazione dello scopo o bisogno sociale che la norma intende soddisfare e che ne costituisce l'elemento logico enucleabile attraverso l'interpretazione logica.

Tale interpretazione, che si pone accanto a quella letterale non soltanto per corroborarla e completarla, ma anche, se necessario, per modificarla, può condurre a dare un significato più congruo ad un'imprecisa espressione letterale o addirittura a rilevare un eventuale errore materiale individuabile nel testo pubblicato di una disposizione legislativa allorché l'espressione letterale usata palesemente non risponda allo scopo a cui tende la norma.

In base a tali premesse, ritiene pertanto il collegio che lo scopo della norma in questione non sia tanto quello di vietare l'«esportazione» del materiale di risulta degli scavi effettuati per la realizzazione di un impianto di acquacoltura, ma consista piuttosto nell'impedire che i materiali di risulta dell'escavazione siano trasferiti in altro

luogo mediante la loro vendita, a prezzi molto remunerativi, il che comporterebbe il mascherato esercizio di un'attività di cava con il conseguente pregiudizio all'integrità territoriale una volta che l'impianto di acquacoltura non venisse poi realizzato come da progetto.

Sennonché — osserva il collegio — pure in base all'interpretazione logica di cui sopra appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che la ricorrente ha sollevato relativamente all'art. 23, comma 4, l.r. Ven. 28 aprile 1998 n. 19 peraltro per il caso in cui essa dovesse interpretarsi nel suo significato letterale come diretta a vietare l'«esportazione» dei materiali di risulta.

La questione, in relazione all'interpretazione logica sopra esposta, è rilevante poiché per la decisione dei ricorsi in esame è necessario applicare l'art. 23, comma 4, dell'anzidetta legge regionale.

La questione non appare poi manifestamente infondata, sembrando al collegio che il divieto di asportare i materiali di risulta delle escavazioni necessarie per realizzare le vasche funzionali ad un impianto di acquacoltura comporti un inammissibile impedimento alla libertà dell'iniziativa economica privata garantita dall'art. 41, comma 1, della Costituzione.

Infatti tale divieto può comportare la irrealizzabilità di un impianto di tale natura, poiché la collocazione del materiale scavato nell'ambito dello stesso appezzamento in cui tale impianto è situato potrebbe essere praticamente impossibile in assoluto oppure potrebbe essere possibile solo con grave detrimento e danno delle ulteriori attività agricole esercitabili nella parte di terreno non occupato dall'impianto di acquacoltura.

Né sembra al collegio che la norma di cui sopra possa farsi rientrare nelle limitazioni all'attività economica privata che, in base all'art. 41, comma 2, della Costituzione, il legislatore può ad essa apportare.

Infatti il divieto suddetto non può ritenersi posto, da un lato, per evitare un danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, né dall'altro, per evitare un contrasto con l'utilità sociale, dato che il divieto stesso appare diretto a sventare intenti fraudolenti ravvisati «a priori» senza alcuna previsione che essi siano desumibili da elementi concreti, quali potrebbero essere ad esempio le caratteristiche del progetto di impianto di acquacoltura.

Sembra pure ravvisabile un contrasto del citato comma 4 dell'art. 23, l.r. n. 19/1998 con l'art. 3 della Costituzione.

Ritiene invero il collegio che l'imposizione del divieto di asportazione del materiale di risulta di un'escavazione finalizzata alla realizzazione di un impianto di acquacoltura, per di più in via generale e quindi al di fuori di una determinazione puntuale dei casi in cui ciò sia possibile e delle caratteristiche che dovrebbe presentare il progetto dell'impianto *de quo*, possa collidere col principio di ragionevolezza delle norme legislative sotto i profili, sia della «intrinseca ragionevolezza» per i motivi sopra esposti a proposito del ventilato contrasto con l'art. 41 della Costituzione, sia della «inadeguatezza» poiché lo strumento legislativo sottoposto allo scrutinio di costituzionalità sembra peccare palesemente per eccesso, ovvero sia per mancanza di proporzione rispetto all'obiettivo avuto di mira.

Potrebbe infine ravvisarsi un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, l.r. 1998 n. 19, in relazione all'art. 117 della Costituzione, in forza del quale nell'ambito privatistico si deve ritenere esistente una riserva assoluta di legge statale, dovendosi quindi negare ogni competenza legislativa regionale in tale campo.

Ed un intervento legislativo in ambito privatistico, da parte della regione Veneto, sembra potersi rinvenire in una norma come quella in esame, che, al di fuori dei limiti della tutela dell'utilità sociale nello svolgimento dell'attività economica privata per quanto sopra detto a proposito del sospettato contrasto con l'art. 41 della Costituzione, pone dei forti vincoli all'attività privata mediante il divieto di asportazione del materiale di risulta delle escavazioni finalizzate alla realizzazione di impianti di acquacoltura, con le inevitabili implicazioni economiche di natura privatistica connesse all'anzidetta attività.

Non sembra infine che le questioni di costituzionalità sopra esposte assumano minor rilievo solo per il fatto che la norma *de qua* sia una norma transitoria, tanto più che non è possibile conoscere per quanto tempo potrà aver vigore la relativa disciplina.

Il collegio ritiene, per quanto sopra, che l'art. 23, comma 4, della legge regionale veneta 28 aprile 1998 n. 19 vada sottoposto al giudizio della Corte costituzionale con la conseguente sospensione del processo in attesa della relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, con riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale veneta 28 aprile 1998 n. 19 nella parte in cui, al comma 4, dispone che «in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni»;

Sospende pertanto il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della Giunta della regione Veneto e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale veneto.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 1° luglio 1999.

Il presidente estensore: TRIVELLATO

99C2241

N. 702

Ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro nel procedimento penale a carico di Canel Francesco ed altro

Alimenti e bevande (Igiene e commercio) - Reato di produzione, vendita e commercio di prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale.

- Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 22, terzo comma.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

IL TRIBUNALE

A integrazione e motivazione della riserva di cui all'udienza del 23 settembre 1999, in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato nel proc. n. 8315/1999 contro Canel Francesco e Ferrari Silvio;

Rilevato che:

gli odierni imputati, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, sono chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 22, terzo comma, legge n. 281/1963, in relazione all'art. 1, O.M. Sanità del 28 luglio 1994, perché: «producevano ... mangime complementare per ruminanti risultato alle analisi contenente proteine derivanti da tessuti di mammiferi in violazione dell'art. 1, ord. 28 luglio 1994 Ministero sanità, relativa a misure di protezione per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina». L'art. 22 suddetto punisce invero la condotta di chi « ... mette in commercio ... prodotti dannosi per il bestiame e contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego ...».

sollevava questione di legittimità costituzionale di tale norma la difesa degli imputati, sulla base del rilievo secondo cui tale previsione violerebbe il principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma Cost., in base al quale le fattispecie penali devono trovare la propria regolamentazione nella legge statale, laddove invece in questo caso la norma secondaria richiamata dalla norma penale in bianco (in questo caso l'art. 1, O.M. Sanità del 28 luglio 1994), non si limiterebbe a specificare nel dettaglio il precetto legislativo, ma individuerrebbe essa stessa autonomamente, in assenza di criteri direttivi da parte della legge, alcuni termini strutturali dell'illecito, in violazione palese del principio della riserva di legge in materia penale; ciò principalmente in quanto l'art. 22, terzo comma, legge 281/63 non indicherebbe in alcun modo e neppure lontanamente quali siano i presupposti, il contenuto ed i limiti che le prescrizioni di rinvio devono rispettare nella individuazione delle sostanze di cui è vietato l'impiego e nella precisazione delle caratteristiche di tale impiego.

La questione non è manifestamente infondata e va pertanto portata all'attenzione della Corte costituzionale.

Già da tempo, abbandonato ormai definitivamente il criterio della riserva assoluta di legge in materia penale sostenuto da parte della dottrina, la Corte ha ritenuto che il principio della riserva di legge nel diritto penale è

rispettato «... quando sia una legge o un atto equiparato dello Stato, non importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge, a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena ...» (Corte cost. n. 113/1972); in altre parole, quindi, quando il precetto amministrativo che integra la norma penale in bianco si ponga solo e non più che come uno svolgimento di una disciplina già trattata dalla legge.

Alla luce di tali criteri, dunque, nel caso di specie dovrà valutarsi se il precetto di cui all'art. 22, terzo comma sia sufficientemente specifico nel delineare gli elementi suddetti laddove punisce la condotta di chi «vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi, o comunque per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego».

Entrambe le prescrizioni della norma relative all'elemento materiale (cioè all'oggetto della condotta punibile) appaiono senz'alcun dubbio eccessivamente generiche e non sufficientemente determinate, relativamente non solo alla individuazione dei limiti e dei presupposti entro i quali deve intervenire la norma extrapenale (cioè nella specificazione delle sostanze vietate o i prodotti dannosi da individuare), ma anche e soprattutto nella stessa individuazione della norma extrapenale (chi, quando, come e in base a cosa deve emanare la norma o il regolamento contenente i dati tecnici).

Appare evidente infatti che limitare l'indicazione delle sostanze che non si possono impiegare nella produzione dei mangimi ad un genericissimo sostanze vietate (in base a cosa, perché ed in che limiti non è dato di sapere) non costituisce un rinvio della specificazione dei soli elementi tecnici ad una norma extrapenale, ma costituisce un'inutile indicazione meramente lessicale del precetto: il destinatario della norma, cioè, sapeva già che non si possono impiegare sostanze vietate (per assurdo, in tale concetto può farsi rientrare anche qualsiasi tipo di veleno); la norma penale ha invece il «dovere» di specificare quantomeno la categoria di tali sostanze, così come fa in altri casi (sostanze stupefacenti o psicotrope... di cui al d.P.R. 309/90); identico concetto deve esprimersi per ciò che riguarda la dizione «prodotti dannosi per il bestiame».

Tali assolute genericità del precetto penale appaiono poi ancor più palesi laddove si evidenzi come la norma non contenga alcuna indicazione o alcun rinvio, nemmeno sintetico, alle norme o ai regolamenti (cioè alle autorità che devono emanarli, ai tempi entro cui devono essere emanati o, se esistono già, quali siano) da cui dipende la categorizzazione, indicazione e catalogazione delle sostanze vietate e dei prodotti dannosi: prova che sia che per ciò che riguarda altri precetti penali contenuti nella stessa legge (quali quelli contenuti al primo e secondo comma dello stesso articolo) il richiamo è specifico ed indefettibile ai criteri determinati nella stessa legge o nei rispettivi allegati, in quanto trattasi di «mangimi» o prodotti di cui è data specifica categorizzazione e definizione, mentre nel terzo comma si fa riferimento solo a prodotti e sostanze di cui nulla è dato sapere.

Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi che la norma di cui all'art. 22, terzo comma, legge n. 281/1963 violi il principio di legalità e di riserva di legge del diritto penale ai sensi dell'art. 25 Cost.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, legge 281/1963, in relazione all'art. 25, secondo comma Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Portogruaro, addì 23 settembre 1999.

Il giudice: BIAGETTI

N. 703

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Panarese Alessandra ed altri contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» ed altri

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

sul ricorso n. 15965/1997 proposto da Panarese Alessandra, Contadini Giulia, Lucarelli Sabina, Pasquarelli Laura, Rodinò Giuseppe, Torrioli Mario, Spica Tania, Esposito Danila, Buccheri Matteo, Cordischi Letizia, Colace Lidia, Marsella Davide, Ricciuti Ilaria, Picchioni Alessio, Paris Fabiana, Abet Francesca, Taccheri Irma, Colosimo Maria Elena, Lo Faro Tamara, Nisi Ilaria, Gallinaro Valentina, Trevisi Manuela, Papa Antonella, Mastrangelo Mario, Foco Micaela, Carusi Valentina, Molfino Alessio, Di Bartolomeo Claudia, Tedesco Myriam, Raffo Foschi Silvia, Dore Cesare, Nardella Andrea, Saraò Francesca;

Martinelli Andrea, Rizzoli Alessandra, Panzanetti Alessandra, Lucignano Alessia, Antonucci Laura, Mattioli Manuela, Sigona Fausto, Gallo Daniele, Turrignano Giuseppe, Polacco Marina, Fiori Andreoni Francesca, Greco Alessandro, Ricciardi Luigi, Alviti Federica, Longo Ferdinando, Guerrisi Antonino, Ruzzolini Matteo, Zangrilli Arianna, Pacelli Claudia, Pozzi Giorgia, Perini Aloisa, Orvieto Gaia, Denaro Maria Federica, Cichinelli Alessandro, Celletti Eleonora, Palermo Armando, Colafrancesco Francesca, Benedetti Michele, Cavaliere Arturo, Alessandra Leonora, Ciampi Sara, Cimellaro Barbara, Baroni Francesco, Pica Emiliano;

Romani Maurizio, Sodi Valeria, Lucidi Riccardo, Del Bianco Stefania, Carletti Alessandra, Pesce Francesca, Trifogli Danilo, Di Mauro Andrea, Orgera Gianluigi, Anelli Andrea, Di Murro Alessandro, Barbato Giada, Talamo Nicoletta, Impallara Alessia, Pietropaoli Gianfranco, Inzana Francesca, Patriarca Francesca, Perin Rosita, Landucci Laura, Toppetti Vanessa, Sersanti Chiara, Rango Maurizio, Santoni Riccardo, Giordano Claudia, De Renzis Catuscia, Ronconi Pamela, Livi Lavinia, Roberti Micol; Bananni Elisa, Orlando Paride, Pagana Chiara, Dell'Orbo Carrara Mattia, Sedola Francesca, Cipolla Orlando, Ortenzi Antonella;

Moretti Germana, Simonetta Giampaolo, Colella Carmine, Ferretti Beatrice, Lunghi Gessica, Ciarocchi Fabio, Macrì Valeria, Servidio Marila, Biasotti Antonella, Nisita Cristina, Papargiriou Byron Edoardo, Vagni Sonia, Cappa Benedetta, D'Ambrosio Antonella, Dragonetti Daniela, Lefosse Anna, Macario Cristina, Maglione Luisa, Muraglie Valentina, Prelati Alessio, Valeri Ennio, Magliarditi Fabio, Grillo Sandra, Chiarvallotti Corrado, De Carlo Luca, Fardella Antonino, Morbelli Elisabetta, Iadecola Alessandra, Grecco Sara, Figoli Arianna, Musti Cesare, Ricchiuti Annamaria, Graziano Vanessa, Nappi Mara, Losso Marco, Cocuzzi Linda, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

sul ricorso n. 15966/1997, proposta da D'Ambrosio Giuseppe, Marra Francesca, Iovino Erika, Nappi Mara, Grande Roberta, Mindus Stephanie Maria, Rinaldi Patrizio, Morabito Annadebora, Rozzi Simone, Prati Paola, Melaragni Francesco, Martino Gabriele, Frasca Mirko, Merlo Anna, Ralli Giancarlo, Maimone Katya, Lo Monaco Alessandra, Spinelli Anna Rita, Budak Antonio, Omiccioli Alessandra, Dell'Uomo Andrea, De Luca Francesca, Casuccio Alessandra, Caprioli Silvia, Fondi Serena, Mango Carmine, Scarano Antonio, Ciprotti Marika, Reali Simone, Costanza Emanuele, Capparelli Francesca, Porta Federico, Bastianelli Elena, Cirnigliaro Vera, Tessaro Simone;

Scarnati Renato, Folgiero Valentina, Continanza Giovanna, Curzio Michela, De Angelis Floriana, Lucantonio Evelina, Giorgi Sara, Moriconi Marzio, Budoni Manuela, Adragna Barbara, Bellatreccia Gianluca, Quadrini Eleonora, Vitalini Emiliano, Talamo Vincenza, Fabi Francesco, Bonotti Silvia, Terrazzino Maria Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

sul ricorso n. 15983/1997, proposto da Losso Maria, Zebdie Mauro, Venditti Silvio, Andreotti Annalisa, Sara Di Pillo, Galassi Stefania, Stigliano Eugenio Lucio, Anelli Andrea, Rubiò Gustav, Faiella Anita, D'Ambrosio Antonella, Longobardi Anna, Rauseo Alfredo, Pisacane Laura, De Angelis Raniero, Sensoli Cristiano, Berardi Emanuela, Fusano Massimo, De Angelis Francesca, Rugiano Anna, Sinopoli Ilenia, De Angelis Massimiliano, Felici Marco, Dottori Diletta, Destefanis Matilde, Fabretti Fabiana Francesca, Guerrieri Vincenzo, Papa Marco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

sul ricorso n. 16041/1997, proposto da Fabrizi Sara, Paolozzi Denis, Curcio Beniamino, Costanzo Valentina, Calistri Alessandro, Giardinieri Trionfetti Sante, Sevi Maurizio, Russi Isabella, Nardis Pier Giorgio, Manna Angela, Sbernini Carlo, De Blasiis Elvira, Stipa Emanuela, D'Anna Laura, Angeletti Sara, Caleo Grazia Marta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausta Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.s. 1997/1998 presso la, facoltà di medicina dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 95/1986 *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i provvedimenti dell'Università che limitano il numero delle immatricolazioni;

sul ricorso n. 15974/1997, proposto da De Maris Monica, De Maris Leopoldo, Romani Daniela, Di Silvestro Ulderico, D'Isep Federico, Fagiani Marina, Zebdie Mauro, Venditti Silvio, Cecchi Marco, Ursuleo Giam-piero, Pasquale Corsi, Soloperto Ortensio, Mazzoli Valentina, Indrizzi Marco, Pampena Elenio, Turchetta Giuseppe Davide, Turchetta Maurizio, Zannini Alessio, Zappia Stefania, D'Alessio Ivan, Brauner Carlo Rasiel, Pungitore Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

sul ricorso n. 16044/1997, proposto da Di Piazza Rosaria, Costantini Stefano, Massotti Silvia, Mastroianni Onorina, Magliarditi Fabio, Cassoni Andrea, Di Giulio Antonio, Vistarini Stefania, Marzaduri Eleonora, Mari Massimo, Grano Caterina, Miglio Cristiano, Turricciano Giuseppe, Giancarli Enrico, Fiumara Stefano, Sottili Sabrina, Benigni Andrea, Dello Stritto Mario, Cottone Luigi, De Amicis Adriano, Sciunnach Cesare, Selmi Marco, Ippolito Paolo Antonio, Desideri Edmondo, Tasinato Gino, Molinari Giacinto, Celi Antonella, Piacentini Domenico, Carocci Doriana, Gioia Luca, Placidi Alessio, Telesca Vito, Ficocelli Michele, Consoli Claudio, Riccardo Gobetti, Sorato Stefano, Saulle Rosella Bruna, Minicucci Angela, Pagnottella Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

sul ricorso n. 16058/1997, proposto da Rivetti Emilio, Di Nicolò Guido, Pompei Patrizia, Riccio Gianluigi, Passacantilli Rosalba, Fiumara Linda, Polinari Francesca, Villani Giuseppe, Persico Salvatore, Gallo Daniele, Zangrilli Alessio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.s. 1997/1998 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», previo, ovve occorra, l'annullamento delle delibere con la quali l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» ha deliberato per l'anno accademico 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti già immatricolati nell'anno accademico 1996/1997 con esclusione di nuove immatricolazioni, nonché di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis *in parte de qua*, dello statuto dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo di cui non si conoscono gli estremi *in parte de qua* e, per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché delle relative deliberazioni delle competenti autorità accademiche della medesima Università di cui non si conoscono né gli estremi né il contenuto e di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

sul ricorso n. 16048/1997, proposto da Di Nunzio Daniele, Vitale Francesco, Caronti Silvia, David Simona, Lugarini Debora, Scipioni Serena, Lommi Giordano, Messina Lea, Zingariello Maria Francesca, Di Mauro Giulio, Gastaldi Roberta, Sicuro Emiliano, Cerbone Donatella, Macor Roberto, Laganà Giuseppe, Gallitelli Rossana, Ciccotti Agnese, Fittipaldi Paola, Chiarotto Elisa, Franco Angela, Farci Manolo, Maurizi Michele, Perugini Arianna, Monachesi Lorenzo, Battisti Stefania, Nisticò Fabiola, Colajanni Marina, Caporilli Tommaso, Beshir Livio, Caiati Alessia, Marinucci Silvia, Paoletti Ilaria, Marcurio Zaira, Pedace Costanza, Alosi Gianluca, Trisano Annapaola;

Franchini Lorenzo, Lapenna Michela, Cruciani Valentina, Chiaravalli Alessia, Russo Maria, De Lellis Sabrina, Agnelli Alessandra, Terenzio Maria Palma, Altobelli Leonardo, Sarpi Giuseppe, Brancato Dorina, Saggiomo Pasquale, Palombi Livia, Lelli Monja, Fidotti Clarissa, De Luca Alessia, Contino Manuela, Angeloni Eleonora, Donnini Viviana, Dimitri Tania, Teolato Luca, Paolacci Massimiliano, Panzironi Ernesto, Picchi Pablo, Di Bartolomeo Bardocchi Caterina, Giannini Silvia, Gibellini Clara, Calabresi Costanza, Donati Amerigo, Meloni Vanessa, Pucinischi Jonathan, Cittadini Valentina, Landri Stefania, Andreucci Andrea, Calabresi Giorgio, Conti Myriam, Gusso Marco;

Lombardi Deborah, Bramante Giovanni, Marroni Cristiano, Massabò Daniela, Cesari Antonio, Alfei Valentina, Palmieri Piera Antonia, Lucarelli Laura, Danesi Alessio, Vallecorsa Francesca, Pinsone Emanuela, Fiorina Daniele, Lanzillo Andrea, Catalano Fulvia, Carta Daria, Orazi Serena, Grimaldi Benedetta, Mengoli Gabriele, Demian Cristiani, Bernardini Fulvio, Nobile Alessandro, Dian Simona, Saccomanno Ammendola Silvia, Di Lazzaro Paolo, Rante Chiara, Zerilli Francesca, Lizzio Maria Laura, Spinosa Annamaria, Achille Giusy, Spanu Alessia, Rotoli Gian Piero, Saitta Giuseppina, Erbetta Rosa Cristina, Gastaldi Roberta, Pace Roberta;

Armentano Fernando, Mazzelli Simona Anastasi Angelo, Tripputi Valentina, Casadio Martina, Forcina Laura; Foglietti Filippo, Foglietti Enrico, Micarelli Naida, Manetti Patrizia, Ottaviani Simona, Bondi Elisa, D'Agostino Guido, Le Grottaglie Mario, Daroda Vera, Rodorigo Maurizio, Ballarin Roberta, Mescia Danilo, Carsana Carmela, D'Alessio Flaminia, Sinibaldi Laura, Salvi Francesca, Mancini Matteo Maria, Costa Luigi, Raspollini Chiara, Pagnotta Arrigo, Bertoneri Viviana, Leoni Elisa, Soldati Andrea, Minasi Daniele, Raso Luca, Vertolli Emanuele, Siena Pia, Lamonaca Francesco, Filaroni Laura, Langiano Chiara, Spezzaferro Erika, Galeone Biagio;

Gaeta Francesca, Santini Federico, Vaccarella Andrea Simone, Salerno Fabrizio, Pallocchia Giuseppina, Salvi Giuseppina, Ferrante Mauro, Masciale Daniela, Marchesi Francesca, Pesci Emanuela, Pelonzi Cristina, Cardella Sergio, Di Russo Emanuele, Graziani Federica, Confetto Davide, Ciani Andrea, Cefali Emanuele, Giambarba Emiliano, Bellucci Alessandra, Giovinazzo Domenico, Tarozzi Daniel, La Porta Laila, Mondello Marco, Balduzzi Daniele, Terribile Patrice, Di Carlo Federico, Bibbiani Silvia Olga, Viccaro Giorgiana, Piras Matteo, Pusceddu Roberto, Venuto Claudia, Ceravolo Saverio, Casarin Viviana, Codazzo Martina, Orfei Eleonora;

Ieracà Ilaria, Fornari Daniele, Garramone Antonella, Gambini Pierluigi, Mizzone Roberta, Cittadini Flora, Beldi Roberta Valentina, Magliola Adamaria, Guagenti Luana, De Luca Daniele, Di Cosimo Barbara, Rubano Marialuisa, De Martino Valerio, Chianese Chiara, Grilli Fabio, Dimalio Fabio, De Luca Luca, Chiappafreddo Matteo, Cisotto Gabriele, Lo Giudice Guido, Valerio Maura, Valentino Gabriele, Russo Fabio, Brusca Valerio, Sebastio Daniela, Camilli Flavio, Musolino Alessandro, Lilli Andrea, Vallerani Elisabetta, Calculli Manuela, Pau Cristina, Maddanu Simone, Postiglione Christian, Moccia Enrico, Di Fino Cristina, Di Pillo

Gabriele, Barbieri Emiliano, Romano Pasquale, Valtolina Eleonora, Cascino Michela, Francolini Marco, tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; Consiglio della facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Consiglio del corso di laurea in scienze delle comunicazioni dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in scienze della comunicazione per l'anno accademico 1997/1998 presso la facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del Consiglio del corso di laurea in scienze della comunicazione, del consiglio di facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», tutti atti non conosciuti, nonché del d.m. 31 ottobre 1991 e relativa Tabella XL *in parte de qua*, dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997, del 26 luglio 1997 e del 13 settembre 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti dell'Università che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;

sui ricorsi n. 16056/1997 e 16047/1997, proposti rispettivamente da Carosi Viviana e da Gargaruti Gianluca, Pace Simona, Federico Maria Rosaria, Parziale Pietro, Conti Fabio, Leto Massimiliano, Gallaro Nicola, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Consiglio del corso di diploma per fisioterapista dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; senato accademico dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di diploma universitario per fisioterapista per l'anno accademico 1997/1998 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio del corso di diploma per fisioterapia dell'università degli studi di Roma «La Sapienza», tutti atti non conosciuti, nonché del d.m. 24 luglio 1996 e della relativa Tabella XVIII-ter *in parte de qua*, dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché del d.m. n. 245 del 21 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti dell'Università che limitano il numero delle immatricolazioni;

sul ricorso n. 15967/1997, proposto da Di Piazza Rosaria, Tramontozzi Antonio, Bravi Luciano, Fornari Lorenzo, Dello Stritto Mario, Chiodi Riccardo, Ricci Melody, Bolognini Robert, Nespola Massimiliano, Martorelli Emanuele, Bottomei Fabrizio, Giammei Alessandro, Frattale Silvia, Aronica Emiliano, Fois Simone, Della Vecchia Stefano, De Santis Gianfranco, Ganassi Danilo, Marini Giovanni, Armiento Alessandro, Coppola Giuseppe, Lorini Massimiliano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n.45;

Contro l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata Tabella XVIII-XVIII-bis *in parte de qua* dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, tutti atti non conosciuti, dei relativi provvedimenti rettoriali non conosciuti che hanno previsto per l'a.a. 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti già immatricolati nell'a.a. 1996/1997 con esclusione di nuove immatricolazioni nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università, presupposto, connesso e conseguente;

sul ricorso n. 16236/97, proposto da Turco Anna Amelia, Pascucci Riccardo, Nocera Angioletta, Zotti Aurora Nicole, Piizi Ester, Di Pace Roberta, Giordano Daniela, Di Giogio Eugenio, Castaldo Rosaria, D'Ajello Fabio, Autiero Giovanni, Consalvo Danilo, Gramaglia Sonia, Crovella Clotilde, Botta Claudia, D'Ascia Salvatore Luca, Campese Roberto, Pisani Gianluca, Marcello Gaita, Giovanna Corleto, Cola Arturo, Grimaldi Luciano, Rosanna Spatola, Benedetto Gabriella, Varriale Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ad elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; senato accademico della Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declamatoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 95/86 *in parte de qua* dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università dagli studi di Napoli «Federico II», presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i provvedimenti della Università degli studi di Napoli «Federico II» che limitano il numero delle immatricolazioni;

sui ricorsi nn. 16245/97 e 16051/97, proposti, rispettivamente, da Esposito Maria Rosaria, Vassalotti Giuseppe, Manocchio Arianna, Grossi Micaela, Serretiello Serena, Ardizio Paolo, Sansone Francesco, D'Ambrosio Serena, Polisiero Roberta, Amoroso Anna, Sorini Manuel, Santamaria Giuliano, De Rinaldo Bruna, Laudati Barbara, Maiolino Marika, Giugliano Gennaro, Massa Gaudenzio, e da D'Orlando Dario, Beatrice Luigi, Mastrillo Livia, Cattarinich Lucia, Attanasio Maddalena, Giordano Giuseppe, Perrelli Michele, Sasso Rosalia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; senato accademico della Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998 presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in medicina veterinaria del consiglio di facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», tutti atti non conosciuti, nonché del d.m. 5 settembre 1995 e della allegata tabella XXXIII *in parte de qua*, dello statuto della predetta università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché

dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti della Università che limitano il numero delle immatricolazioni;

sui ricorsi nn. 15970/97, 15964/97, 16049/97, 16054/97, proposti, rispettivamente da Fiore Vincenzo, Di Gennaro Vincenzo, Carullo Antonio, De Gregorio Margherita, Folgore Andrea, Palermo Rossetti Fausto, De Vincenzo Mario, Menditti Salvatore, Filippelli Francesco, Filippelli Rosa, Guadagno Daniela; da Raiola Maria, Prisco Gennaro, Scognamiglio Luigi, Santoro Domenico; e da Gammella Claudio, Catemario Moira, Pesante Monica, Beneduce Antonio, Beneduce Massimiliano, Sorrentino Ciro, Liberatore Mara, Opramolla Mara, Sorrentino Giuseppe, Napolitano Francesco Claudio, Albano Alessandra, De Stefano Angelo, Thomas Andrea, Miccolupi Roberto, Giugliano Giovanni;

Bifaro Vincenzo, Troise Vincenzo, Fontanarosa Luigi, Artesi Tiziana, Sorrentino Alessia, Sarracino Marco, Carluccio Marinella, Zuccarino Giovanna, Zuccarino Stefano, Ferro Del Giudice Antonio, Galiero Giovanna, Baiano Massimiliano, Rodio Maurizio, Conforto Massimiliano, Starita Alessandro, Muscente Roberta, Ragosta Amedeo, Saturno Maria, Di Cristo Roberto, Matera Mario, Fioccola Angela Maria, Criscuolo Alfonso, Della Cioppa Elvira, Fattore Vincenzo, Piscopo Carlo, Califano Ciro, Bax Gianluigi, Perrotta Vincenzo, Stadio Luigi, Arnone Marialuigia, Sodano Gennaro, Fierro Francesco, Casaburi Vincenzo, Manco Nicola, Petta Emilio, Cardente Fabio, Russo Luca, D'Agostino Vincenzo, Iorio Siciliano Vincenzo, Corrrera Marco, Saggiomo Salvatore, Ferri Dante, Rizzo Gennaro, tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; senato accademico della Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/98 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-*bis in parte de qua*, dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti della Università che limitano il numero delle immatricolazioni;

sui ricorsi nn. 16042/97 e 16237/97, proposti, rispettivamente, da Menditti Salvatore, De Liero Antonio, Tamborino Marianna, Maiorano Patrizia, Abbate Valeria, e da Galizia Daniela, Passaro Maria, Coletti Francesco, Annunziata Annalisa, Sito Fabio, Cavaliere Alessandro, Russo Luigi, Vetrella Simona, Faraldo Maria Antonietta, Riccardi Gaetano, Lombardi Carmela, Guariglia Armando, Surfaro Giuseppe, Aprile Natalina, Esposito Veronica, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro la II Università degli studi di Napoli nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della II Università degli studi di Napoli, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; senato accademico della II Università degli studi di Napoli, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore della II Università degli studi di Napoli, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/98 presso la facoltà di medicina della II Università degli studi di Napoli previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia della II Università degli studi di Napoli, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 95/1986 *in parte de*

qua dello statuto della predetta Università *in parte de qua* del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto della II Università degli studi di Napoli presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti della II Università degli studi di Napoli che limitano il numero delle immatricolazioni;

su i ricorsi nn. 16238/97, 16053/97, 15990/97, 15982/97, 15971/97, proposti rispettivamente da Del Deo Roberto, Galizia Daniela, Pavone Raffaele; da Scolavino Angelo, Scolavino Alessandro, Mastroserio Riccardo, Del Deo Roberto, Esposito Andrea, Reglieri Matteo, Speciali Giampiero, Coppola Luigi, Cuomo Carmine, Silvestro Andrea, Di Mauro Giuseppe, La Rotonda Domenico, Aiardo Esposito Ciro, Sorrentino Santolo, Acampora Francesco; da Provvvisiero Carmela; da De Martino Marco; da Gentile Mario, Salvatore Benedetto e Griffò Anna, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro la II Università degli studi di Napoli, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della II Università degli studi di Napoli, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della II Università degli studi di Napoli, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore della II Università degli studi di Napoli nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/98 presso la facoltà di medicina della II Università degli studi di Napoli previo, ove occorra l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia della II Università degli studi di Napoli, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 28 febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto della Università presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti dell'Università che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;

su i ricorsi nn. 15973/97, 15978/97, 15968/97, proposti, rispettivamente, da Paro Vidolin Giuseppe; da Cristalli Cesare e Rossi Simone; da Ban Elena, Tavernese Loredana, Venier Carlo Antonio, Vellani Carlo Paolo, Traverso Matteo, Pongetti Fabrizio, Paglierani Gianni, Rossi Giorgia, Corbascio Luca, Pancaldi Chiara, Politi Daniela, Baldisserri Elisa, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Bologna, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Bologna, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Bologna nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Bologna, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/98 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Bologna previo, ove occorra l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 28 febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti dell'Università che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;

sul ricorso n. 15981/97, proposto da Giani Luisella, Scognamiglio Veronica, Mondovecchio Francesca, Caccerrini Vanessa, Trevisa Marta, Argilla Olivia, Francesconi Lorenzo, Recinella Pamela, Rinaldi Sara, Fregonas Chiara Cecilia, Andreazzoli Eleonora, Amadorio Samuele, Fiorentino Jacopo, Di Canosa Diego, Campi Martina, Ravaioli Corrado, Caprantini Matteo, Suraci Massimo, Caputo Lucia, Vanoci Marco, Nucci Francesca, Calzolari Davide, Giovannetti Rachele, Scarpellini Elena, Barattini Federico, Mengozzi Francesca, Visentin Dacia, Di Toro

Milena, Mencari Guido, Marchetti Silvia, Carta Anna, Seu Federica, Guerrisi Massimiliano, Bruno Marica, Tambone Valerio, Costanza Claudio, Carrino Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Bologna, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica: consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio di corso di laurea in scienze delle comunicazioni dell'Università degli studi di Bologna, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Bologna nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Bologna, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, per l'anno accademico 1997/98 presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna, previo ove occorra l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso in scienze della comunicazione, del consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna, tutti atti non conosciuti, nonché del d.m. 31 ottobre 1991; e relativa Tabella XL *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto della Università presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti dell'Università che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;

sui ricorsi nn. 15988/97, 16055/97, 16052/1997, 16040/97, proposti, rispettivamente, da Saladdino Gaetano; da Brancato Carla, D'Arrigo Luigi, Ferrigno Annarita, Pappalardo Giuseppe, Barresi Giuseppe Andrea, Venturelli Giuseppe Giacomo, Sciacca Orazio, Entità Anton Ugo, Adamo Luana, Di Raimondo Alessandra, Pepe Vincenzo, D'Agati Marilena, Leone Rosario Mirko, Salerno Giuseppe, Pometti Antonino, Pometti Sebastiano Roberto, Livoi Filippo, La Rosa Saverio Aurelio, Privitera Rosario, Schillaci Davide, Ronsisvalle Francesco, Leanza Salvatore (nato a Catania il 19 giugno 1969), Lupo Rosa, Corsaro Rosa, Maugeri Salvatore;

Costarelli Gaetano, Faedda Alessandro, Fichera Giuseppe, Caruso Vincenzo, Lazzaro Alfio, Leanza Salvatore (nato ad Adrano (CT) il 31 ottobre 1977), Pistorale Antonino, Crimi Giuseppa, Verzi Giuseppe; da Amato Armando, Reitano Francesco, Reitano Carlo, Guarsegna Carmela, Trapani Aldo, Cataliotti Fiorenza, Verzi Grazia, Chiarenza Antonino, Intornella Gaetano, Zappulla Marcello, Edge Iolanda, Ferro Salvatore; da Casella Giuseppina, Greco Sebastiano L., D'Antone Carmelo, Leonardi Carmela, Benedetti Alessandro, Carnazza Rosa, Platania Pierluigi, Marino Emanuele, Martino Marco M. L., Sciandrù Cesare, Marcantini Zamperetti Alessandro, Di Paola Davide, Aprile Paola, Collerano Filippo, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università degli studi di Catania, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica: consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Catania, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Catania, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Catania, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/98 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Catania, previo ove occorra l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997, *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti dell'Università che limitano il numero delle immatricolazioni;

sui ricorsi nn. 16043/97, 16045/97, 16057/97, proposti, rispettivamente, da Giuffrida Salvatore, Sidoti Tindaro Mirco, Picone Annalisa, Battaglia Gianluca, Spina Silvia, Mille Venera, Caruso Vincenzo, Paci Ilenia, Turnaturi Mariano, Brancato Carla, Lana Eva, Garofalo Ilenia, Quartarone Andrea, Consoli Salvatore, Bucolo

Giovanni, Vacirca Walter, Palmeri Alessia, Spampinato Rossella, Privitera Vincenzo Alessandro, Finocchiaro Patrizia, Milazzo Manuela, Settembre Rossella, Cocimano Sergio, Napoli Pietro, Malerba Luciana, Ferro Infranca Salvatore, Samperi Alessia, Ponzio Emanuela, Santoro Fabrizio, Santoro Carlo, Ferrara Agostino;

De Geronimo Luigi, Barresi Giuseppe Andrea, Fiorito Ilenia, Scarpello Linda, Rizzo Giuseppe Christian, Nenzi Bruno, Barrera Rosalinda, Ferrigno Annarita, Tandurella Igor, Tignino Desiree Vanessa, Figura Corrado, Duminuco Chiara, Sciuto Gaetano Fabio; da Pastorina Riccardo Francesco, Russo Alessandro Michele Maria, La Spina Roberto Michelangelo, Simone Marino, Maugeri Salvatore, Mizzi Massimo, Paolino Enzo, Albani Alberto Giuseppe Maurizio, Lodato Giuseppe Domenico, Zuppardo Anna Maria, Maita Grazia Rosalia, Leone Davide, Ingrassia Vanni Lorenzo, Fichera Piero Alessandro, Sagone Giovanni, Sangiorgio Carmelo, Scavone Giovanni, Piemonte Sonia, Pirrone Maria Francesca;

Privitera Domenico Antonio, Tricoli Vincenzo Fausto, Tricoli Umberto, Reitano Giuseppe, Ferla Valentina, Puglisi Salvatore; da Biondi M. Eugenia, Di Natale Angela, Distefano Alfio, Bonfiglio Francesco, Consoli Vittoria Lidia, Benedetto Rossana Maria, Bartoluccio Giovanni, Catania Veronica, Scandurra Sebastiano, Patanè Patrizia M. Concetta, Mangiameli Fausta, Bonaccorso Claudio, Bertini Sergio, Di Dio Maria, Drago Francesca, Spataro Maurizio, Basile Emanuela, Cirasa Sebastiana, Giuffrida Salvatore, Pacca Rosario, Assenza Emanuela, Di Dio Lucia, Calaciura Elena, Trigona Cristina, Zarbo Maria Giuseppa, Sarta Simona, Micieli Francesca, Rapaglia Anna, Ficiocchia Livio, Borgia Fabio, Contrafatto Ivana, Sciuto Ornella, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Catania, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Catania, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Catania, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/98 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Catania previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 95/86 *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte da qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i provvedimenti dell'Università applicativi che limitano il numero delle immatricolazioni a 220;

sul ricorso n. 15977/97, proposto da Tebano Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Modena, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Modena, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Modena, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica;

sul ricorso n. 15975/97, proposto da Cazzulani Alessandro, Leardi Luca, Riservato Alessandro, Monfreglio Alessandro, Pascale Rosita, Interliggi Giuseppe Romeo, Pasini Sara Rita, Baruto Andrea, Chiesa Alessandro, Breggion Stefano, Capoferri Stefano, Villani Valeria, Versiglia Mattia Federico, Di Vincenzo Carmine, Rambaldelli Marta, Pesatori Diana, Destro Marco, Destro Erika, Manazza Andrea, Resega Maurizio, Folegatti Guido, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Pavia, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della Università degli studi di Pavia, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Pavia nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore della Università degli studi di Pavia, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica;

sul ricorso n. 15980/97, proposto da Gurioli Cristian e Ierardi Francesco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Ferrara, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Ferrara, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; senato accademico dell'Università degli studi di Ferrara, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Ferrara nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica;

sul ricorso n. 16035/97, proposto da Tangari Carola, Corrado Gianluigi, Macconi Alfredo, Kaswalder Christian, Mazzara Marco, Geri Fabrizio e Trentin Severino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Trieste, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Trieste, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Trieste, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Trieste, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex-lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.s. 1997/1998 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi intimitata, previo, ove occorra, l'annullamento del provvedimento-bando con cui l'Università ha limitato per l'a.a. 1997/1998 le iscrizioni al 1° anno del corso di odontoiatria e protesi dentaria nonché di tutte le relative delibere, non conosciute, del Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis *in parte de qua*, dello statuto dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo di cui non si conoscono gli estremi *in parte de qua* e, per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché delle relative deliberazioni delle competenti autorità accademiche della medesima Università di cui non si conoscono né gli estremi né il contenuto e di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

sul ricorso n. 15993/97, proposto da Serassi Martina, Piras Denis, Focolari Cecilia, Sivelli Paolo, Quattrocchi Matteo, Cortesi Giovanni, Bargiggia Valeria, Zavanone Chiara, Terranova Paola, Mori Francesca, Greco Davide, Ruffini Sonia, Fea Paola, Giorgia Gaia, Cazzulani Alessandro, Castellano Simona, Sportiello Debora, Goggi Arianna, Bonacina Silvia, Rambaldelli Marta, Castagnoli Erasmo, Zorzi Stefano Filippo, Orlando Carmela, Zamati Gianluca, Provini Stella, Gottardi Alessandra, Croce Sonia, Manglaviti Giuseppina, Abbamonte Marta, Canepa Luca, Marino Anna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 4;

Contro l'Università degli studi di Pavia, nella persona del rettore *pro-tempore* in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; Senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, nella persona del presidente *pro-tempore* in carica; rettore dell'Università degli studi di Pavia, nella persona *pro-tempore* in carica; Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona *pro-tempore* in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Pavia, previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, tutti atti non conosciuti, nonché del d.P.R. n. 95/86 *in parte de qua*, dello statuto della predetta dell'Università *in parte de qua*, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i provvedimenti dell'Università applicativi che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;

sui ricorsi nn. 15979/97 e 15972/97, proposti, rispettivamente, da Tinaglia Rosalia, Gagliano Biagio Giorgio, Duminuco Salvatore, Ippolito Antonino, Spoto Fabrizio, Miceli Angela Gabriella, Puleso Tonia, D'Arpa

Anthony Joseph, Pinella Silvia, Amato Gaspare, Orlando Tiziana, Lucido Vito, Abisso Paolo, Episcopo Gianfranco, Mannino Pietro, Sferrazza Graziella, Corradi Giuseppe, Iodice Donatella, Genovese Daniela, Petrone Filomena, Alamia Maria, Ortello Francesco, Lo-Gerfo Antonio, Amato Gianfranco, Peralta Giovanni, Rizzo Salvatore, Proietto Gaspare, Forte Giosuè, Fazio Gaetano, Brondo Alessandro;

Bologna Pietro, Vaccaro Massimo, Lupo Cesare, Bologna Francesco Antonio, Vallone Vita Loredana, Lo Monaco Vincenzo, Perrino Cecilia, Capaci Vito, Brusca Giuseppe, Massimino Giuseppe, Laudicina Nunzia, La Torre Castrenze, Messeri Pierangela, Galvano Calogero, Bono Pietro, Campofiorito Maria Rita, Militello Giuseppe, Di Paola Marcello, Garofalo Marcello, Visconti Eugenio, Calabrese Paolo, La Cara Francesco, Picone Girolamo, Di Gregorio Ignazio, Milazzo Emanuele, Salerno Rosario, Pace Francesco Paolo, Balistreri Maria, Blanda Carmelo, Terruso Salvatore, Figlia Renato, Minaudo Vito, Di Benedetto Francesco, Ruscazio Roberto, La Magra Filippo;

Carollo Luigi, Ciotta Angela, Cammarata Mauro, Tripisciano Carla, Giocondo Luigi, Morello Francesco, Messina Saverina, Conti Irene, Mione Sergio Gaspare, Puleri Enzo, Serafino Gaspare, Valenza Alessandro, Chiolo Gero, Scimone Pierangela, Massa Daniela, Insinga Antonino, Gioè Renato, Grandinetti Cleide, Sorce Maurizio, Scardina Giuseppe, Filippello Daniele, Noto Castagnino Giuseppe, Peloso Antonio, Ciolino Rosario, Lorello Salvatorino, Lavo Michela, Alleri Pietro, La Bianca Gaetano, Anello Alessandro, Analdi Salvatore, Gravante Giovanni, Rubino Salvatore;

Contino Giuseppe, Greco Antonio Roberto, Calvino Maria, Cusimano Daniele, Alaimo Maria, Manuele Giuliana, Ferrante Simona, Bongiorno Silvia, La Monaca Luigi, Curatolo Antonino, Palermo Laura, Accardi Giuseppe, Culcasi Leonardo, Mauro Vladimiro, Parrino Filippo, Angileri Gaetano Massimo, Scalici Francesco, Saladino Pietro, Paladino Vincenzo, Di Dia Giovan Battista; e da Mauro Cettina Gessyca, Bono Cristina, La Vardera Antonina, Russo Salvatore, Di Salvo Annalisa, Grillo Antonietta, Caruso Giuseppe, Messina Salvatore;

Amato Giampietro Antonino, Vanella Nicoletta, Di Dio Daniele, Carlino Rosa, Oddo Maria Rosa, Costantino Elena, Scafidi Valeria, Stringi Vincenzo, Tripisciano Carla, Pizzillo Paola, Di Paola Pierfabio, Castorina Giovanni, Lumia Rosaria, Merenda Daniela, Bonsangue Marcella, Manna Giacoma, De Luca Valentina, Varrica Emanuele, Maida Gaetano, Miceli Angela Gabriella, Cirrincione Alfonsa, Sorce Giovanni, Vitello Giuseppe, Gullo Roberto, Di Gerlando Rosalia, Maurici Daniela, Azzara Gianluca, Vitanza Angela, Valenti Tiziana, Tomasello Gioacchino, Ciotta Angela, Grandinetti Cleide, Lo Dico Gianluigi, Iacono Salvatore, Li Vecchi Maria;

Grieco Giulia Matilde, Rizzuto Giulia, Di Piazza Pietro, Zoda Lorena, Vullo Carmen, Giordano Bruno, Di Fazio Stefania, Milazzo Evelin, Armenia Paolo, Gallo Salvatore Davide, Mulè Angela, Polifemo Linda, Ciancimino Claudia, Tarantino Oriana, Messinese Rosa, Montalbano Fabio, Passalacqua Cinzia, D'Acquisto Mariarosaria, Buffa Daniela, Vella Sabrina, Tinaglia Diletta, Manganaro Alfonsa Valeria, Tantio Totuccio, Di Benedetto Alessandro, Franco Fabiana, Giallombardo Adelaide, D'Amico Mario, Zangara Girolamo, Cucinella Ilenia, Gianforcaro Giovanni, Corrao Serena, Marullo Salvatore, Martorana Salvatore, Iacono Fabiola, Buemi Barbara, Scaglione Giannantonio, Bravatà Giuseppina Rosalinda;

Vinci Giancarlo, Di Maio Cristina, Gagliardo Cesare, Bruno Mariangela, Caminiti Giovanni, Tulone Sergio, Albeggiani Valentina, Scibetta Marisa, Castorina Giovanni, La Sala Alba, Ristagno Maria Cristina, Chitura Antonino, Greco Antonino, Gullo Angela Maria, Salvino Valentina, Panno Stefano, Vutera Angela, Arnò Maria Carmela, Rizzo Antonino, La Spada Monica, Nobile Salvatore, Traina Fabio, Arena Gesua Maria, Gangi Giuseppe, Nucera Calogero, Cicala Vincenzo, Polipo Carmela, Burrofato Fabio, Boni Gisella, Giambalvo Leonarda, Panzera Rossana, Trimarchi Valentina, Altieri Grazia, Guercio Vincenzo, Pastore Federico, Pizzino Giuseppe, Saya Emanuela, Salemi Marilisa, Sofia Laura, Baldassarre Rosa, Rosselli Paola, Manule Giuliana, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri, Fausto Buccellato e Alessandro Crociata ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Buccellato in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università di Palermo, nella persona del rettore in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, nella persona del presidente in carica; senato accademico della Università di Palermo nella persona del presidente in carica; Ministro dell'Università nella persona in carica; Consiglio universitario nazionale, in persona del presidente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea richiesto per l'a.a. 1997/98 presso l'Università di Palermo, previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, dei pareri del Consiglio universitario nazionale del 19 giugno 1997, del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997 nonché del d.P.R. 28 febbraio 1986 n. 95 e della allegata tabella XVIII *in parte de qua*, dello statuto della predetta Università *in parte de*

qua, del regolamento di Ateneo, tutti atti non conosciuti, dei provvedimenti rettorili non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto, connesso e conseguente;

sul ricorso n. 15969/97, proposto da Grillo Sara, Bonaccorso Valentina, Ferraro Cristina, Caimi Alessia, Guercio Monica, Dell'Oglio Noemi, Profera Vittoria, Meli Giuseppina, Lipari Angelo, Di Martino Angelo, Puglisi Giulio, Dispenza Noemi, Zafonte Mariano, Russello Antonia, Nicotra Calogero, Grizzaffi Giuseppe, Geraci Salvatore, Maragliano Antonino, Zannelli Fabio, Barone Sonia Rosa, Lo Porto Santino Maria, Costantino Giovanni, Aiello Francesca, Leonardi Emanuela, Picarella Ina, Abisso Francesco, Celona Francesca, Pecoraro Domenico, Siragusa Domenico, Falco Alessandro, Giusto Vito, Brancati Vitaliano, Caracciolo Daniela, Matasso Maurizio;

Sanzone Giuseppina, Troisi Luca, Piazza Piera, Pensabene Rosario, Bellomonte Giuseppe, Croce Carlo, Giuliana Rocco, Cosentino Luca, Donato Giovan Battista, Zamardino Patrizia, Schillaci Gabriella, Rallo Claudio, Bandiera Stefania, La Mantia Alessandro, Tamagni Massimiliano, Alaimo Giuseppe, Sabella Luciana, Contrino Natale, Cimò Rugiada, Gruttadauria Simona, Leto Giovanni, Pennino Vincenza, Radosti Giancarmelo, Alessi Salvatore, Martino Massimiliano, Grillo Salvatore, Accardi Anna, Mazzola Alessandro, Zuccaro Ciro, Palazzotto Michele, Orsini Giuseppe, Russo Michele, Di Blasi Ignazio, Modica Giuseppe, Di Benedetto Elisabetta;

Sorbello Sandro, Cardinale Francesca, Sansone Giovanni, Zichittella Dario, Sparacino Roberto, Mastro Simone Piero, Sarcone Claudio, Militello Claudio, Guastella Sergio, Loreto Virginia, Filpi Margherita, Cibella Alessandro, Caviglia Floriana, Cuccia Antonella, Lo Verde Monica, Romano Isabella, Scaletta Dario, Guadagnino Stefano, Costanzo Nino, Longo Roberto, Bellomo Aurelia, Centinaro Antonia, Como Gianluca, Vigneri Marianna, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri, Fausto Buccellato e Alessandro Crociata ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Buccellato in Roma, viale Angelico n. 45;

Contro l'Università di Palermo, nella persona del rettore in carica; consiglio della facoltà di architettura dell'Università di Palermo, nella persona del presidente in carica; Senato accademico dell'Università di Palermo nella persona del presidente in carica; Ministro dell'Università nella persona in carica; Consiglio universitario nazionale, in persona del presidente in carica;

Per declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/98 presso l'Università di Palermo, previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di architettura dell'Università di Palermo, dei pareri del Consiglio universitario nazionale del 19 giugno 1997, del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997 nonché del d.P.R. 24 febbraio 1993 e della allegata tabella XXX *in parte de qua*, dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento di Ateneo, tutti atti non conosciuti, dei provvedimenti rettorili non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto, connesso e conseguente;

sul ricorso n. 15976/97, proposto da Cucinella Salvatore, Castronovo Stefano, Catania Domenico, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri, Fausto Buccellato e Alessandro Crociata ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Buccellato in Roma v.le Angelico n. 45;

Contro l'Università di Messina, nella persona del rettore in carica; consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, nella persona del presidente in carica; Senato accademico dell'Università di Messina nella persona del presidente in carica; Ministro dell'Università nella persona in carica; Consiglio universitario nazionale, in persona del presidente in carica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/98 presso l'Università di Messina, previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, dei pareri del Consiglio universitario nazionale del 19 giugno 1997, del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997 nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis *in parte de qua*, dello statuto della predetta Università *in parte de qua*, del regolamento di Ateneo, tutti atti non conosciuti, dei provvedimenti rettorili non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte de qua*, nonché di ogni altro atto dell'Università presupposto, connesso e conseguente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimite;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 19 dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale,
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997/98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione e su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facoltà, anche l'assoluta indisponibilità di posti).

L'agire dell'amministrazione, ed in particolare l'impugnato d.m. 21 luglio 1997, n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»), trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro «definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità, per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione.

È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'Università di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'Amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III Sez. 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, I Sez., 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II Sez., 13 giugno 1997 n. 1015; t.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo 1995, n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte della Costituzione 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, cit. per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 1997.

Il presidente: COSSU

Il consigliere, est.: MOLLIKA

99C2243

N. 704

*Ordinanza emessa il 26 luglio 1999 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra M.A.S. S.p.a. e Azienda USL RM/C*

- Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al Servizio sanitario nazionale (nella specie: fornitura di merci e servizi sanitari all'Azienda sanitaria locale RM 4) - Violazione del principio stabilito dalla legge delegante n. 59/1997 circa la devoluzione al giudice amministrativo solo delle controversie relative ai diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle concernenti il risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici - Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comb. disp.; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).
 - Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza relativa al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 13546 dell'anno 1999 del ruolo affari contenziosi civili della soppressa pretura di Roma, proposto da M.A.S. S.p.a. - Medicazioni articoli sanitari, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Bainsizza n. 3, presso lo studio degli avv. Giandomenico Barcellona e Rocco Crincoli, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso, contro l'Azienda USL RM/C;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

In data 7 aprile 1999 la società indicata in epigrafe depositava ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento di merci varie (es. perforatore, cannula, sonda, carrozzella pieg. ecc.) e di prestazioni (es. riparazione ferri) fornite all'azienda sanitaria locale RM4 per un importo complessivo di L. 42.982.764, offrendo prova scritta del credito, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., mediante deposito di copia delle fatture e dell'estratto autentificato da un notaio del libro giornale della società.

Invitato il ricorrente a fornire chiarimenti sulla giurisdizione dell'adita A.G.O., questi instava per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 - che aveva devoluto al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di controversie aventi ad oggetto attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario

nazionale — in relazione agli art. 76 e 77 Costituzione per aver travalicato i limiti posti dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, che aveva previsto tale spostamento di giurisdizione solo in materia di diritti patrimoniali consequenziali.

DIRITTO

Rileva il giudicante che la questione sollevata appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.

In ordine al primo presupposto, appare utile premettere l'esatto dato testuale delle due norme poste a confronto.

L'art. 11, comma quarto, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti, tra l'altro, a «devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti».

In attuazione di quanto sopra, il legislatore delegato ha emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, 1998, n. 80, in cui, all'art. 33, statuisce: «Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tali controversie sono, in particolare, quelle: a) ... f) riguardanti le attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità».

Ratio ispiratrice del legislatore delegante appare l'esigenza di semplificare e razionalizzare il contenzioso riguardante le pubbliche amministrazioni modificando il riparto di giurisdizione preesistente attraverso il duplice spostamento, da un lato, della materia del rapporto di pubblico impiego dal g.a. al giudice ordinario, nell'intento di «completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa ...» (art. 11, comma 4, lett. a, legge n. 59/1997 cit.) e, dall'altro, delle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica e di pubblici servizi, dal g.o. al giudice amministrativo, all'evidente fine sia di compensazione, sia di semplificazione della tutela giuridica già offerta al privato nelle specifiche materie suindicate, nelle quali la particolare e complessa interazione di interessi pubblici con interessi legittimi e diritti soggettivi di privati, difficilmente scindibili gli uni dagli altri, rendeva più difficoltoso ed articolato il ricorso delle parti alla garanzia giurisdizionale.

Infatti, mentre nella vigenza della precedente disciplina legislativa prevista dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ed, in particolare, dall'art. 7, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei t.a.r., il soggetto privato leso dall'azione della p.a. doveva prima ricorrere all'A.G.A. per far dichiarare l'annullamento del provvedimento amministrativo lesivo e poi adire l'A.G.O. per ottenere il risarcimento del danno subito con una necessaria duplicazione di giudizi per effetto del cd. doppio binario di giurisdizione, il legislatore più recente ha voluto unificare la tutela giurisdizionale, semplificandola e velocizzandola (probabilmente anche nel quadro dello sforzo istituzionale di evitare ulteriori censure mosse allo Stato Italiano, da parte degli organi comunitari preposti, per ritardi nell'amministrazione della giustizia), concentrando nel giudice amministrativo i poteri sia di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo sia di condanna della p.a. al risarcimento del danno in favore del privato leso in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici.

Per quanto suesposto, l'analisi teleologica della norma delegante già di per sé induce l'interprete a circoscrivere l'oggetto solo alle posizioni giuridiche soggettive derivanti dall'annullamento di atti amministrativi.

Venendo ora all'analisi letterale dell'art. 11 citato, la Suprema Corte di legittimità si è più volte pronunciata in merito ai diritti patrimoniali consequenziali restringendone la definizione — così modificando nell'ultimo decennio un precedente orientamento — a quelli che, effettivamente, siano scaturiti dalla pronuncia di illegittimità di un provvedimento amministrativo, adottato in sede giurisdizionale ovvero di autotutela amministrativa, e non anche a quelli derivanti in modo diretto ed immediato da un mero inadempimento della p.a. rispetto ad obblighi di legge ovvero conseguenti al rapporto convenzionale in essere con il privato (cfr., in tema di riparto di giurisdizione affermato soprattutto in materia di pubblico impiego, ove veniva ribadita quella del g.o. solo nella prima ipotesi, permanendo invece quella del g.a. — nell'ambito dell'allora giurisdizione esclusiva esistente in capo a quest'ultimo — anche in tema di risarcimento del danno qualunque fosse l'entità della liquidazione richiesta: Cass. S.U. 28 gennaio 1998, n. 843, Cass. S.U. 19 marzo 1997, n. 2436, Cass. S.U. 10 maggio 1996, n. 4396, Cass. S.U. 13 aprile 1995, n. 4208, Cass. S.U. 8 febbraio 1995, n. 1444, Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8277, Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8276, Cass. S.U. 25 novembre 1993, n. 11649, Cass. S.U. 10 maggio 1993, n. 5338, Cass. S.U. 19 marzo 1993, n. 3247, Cass. S.U. 10 febbraio 1993, n. 1620, Cass. S.U. 6 luglio 1992, n. 8210, Cass. S.U. 6 maggio 1991, n. 5008, Cass. S.U. 12 aprile 1991, n. 3896, Cass. S.U. 29 gennaio 1991, n. 868, Cass. S.U. 26 luglio 1990, n. 7556, Cass. S.U. 8 febbraio 1990, n. 850, Cass. S.U. 5 settembre 1989, n. 3839, Cass. S.U. 4 marzo 1987, n. 2273).

Per l'orientamento precedente che estendeva, invece, l'ambito della giurisdizione del g.o. in materia di diritti patrimoniali consequenziali alle controversie aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria del privato solo se superiore agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria ordinaria, derivante quindi non solo dall'illegittimità dichiarata o riconosciuta di un provvedimento amministrativo ma anche da meri comportamenti colposi della p.a. esorbitanti il semplice ritardo nell'emissione del titolo di spesa, si veda: Cass. S.U. 7 settembre 1990, n. 9221, Cass. S.U. 9 aprile 1990, n. 2945, Cass. S.U. 19 marzo 1990, n. 2284, Cass. S.U. 7 agosto 1989, n. 3604, Cass. S.U. 17 ottobre 1988, n. 15630, Cass. S.U. 11 ottobre 1988, n. 5480, Cass. S.U. 25 novembre 1987, n. 8734, Cass. S.U. 11 maggio 1987, n. 4313, Cass. S.U. 24 febbraio 1987, n. 1949, Cass. S.U. 27 luglio 1985, n. 4359, Cass. S.U. 25 gennaio 1985, n. 357).

Orbene, dovendo ricollegarsi la definizione di «diritti patrimoniali consequenziali» — alla luce dell'interpretazione teleologica e dell'orientamento della Suprema Corte suindicati — esclusivamente all'annullamento autonomo o giurisdizionale di un atto amministrativo, la legge delega appare riferibile solo a tali lesioni di posizioni soggettive private perfette, e non già anche a quelle derivanti dal mero inadempimento della p.a. di obblighi legali o convenzionali.

Viceversa, la norma delegata ha esteso la giurisdizione dell'A.G.A. a tutte indistintamente le attività e prestazioni anche solo patrimoniali comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi (compreso il servizio sanitario e la pubblica istruzione), escludendo solo i rapporti individuali di utenza con privati, il risarcimento del danno alla persona e le questioni di invalidità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare al giudicante non manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998 citato per aver esorbitato dai principi e dai limiti oggettivi imposti dalla legge delega n. 59/1997 surriferita, avendo la norma delegata esteso l'ambito della giurisdizione dell'A.G.A. a tutte le controversie in materia di pubblici servizi ivi comprese quelle afferenti l'ambito del servizio sanitario nazionale, in violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 77, primo comma, anche in relazione all'art. 76 Cost.

Né a diversa soluzione interpretativa pare al giudicante potersi addivenire in via di ulteriore interpretazione logica o sistematica o, comunque, non esclusivamente testuale della norma delegata.

Anche a voler prescindere, infatti, dalla chiara lettera della norma (che richiama inequivocabilmente — derogandovi, nel quadro generale della citata riorganizzazione della tutela giurisdizionale del privato di fronte alla p.a. — il disposto di cui all'art. 7, comma terzo, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali 6 dicembre 1971, n. 1034), la nuova disciplina appare volta, come detto, ad evitare di dover adire due diversi giudici, uno per rimuovere dall'ordinamento giuridico l'atto amministrativo e l'altro per poi ottenere il conseguente risarcimento, laddove risulti in discussione l'esistenza stessa del rapporto legale o convenzionale esistente; viceversa, ove nessuna controversia sussista in merito al rapporto, il mero adempimento degli obblighi da questo derivante appare logicamente permanere nella giurisdizione dell'A.G.O., esulando dall'ambito di competenze attribuite in modo esclusivo all'A.G.A., così consentendo al privato una più rapida ed articolata tutela — ad esempio, oltre che in via ordinaria, inevitabilmente più lunga e complessa, appunto in via monitoria — rispetto a quella prevista in sede giurisdizionale amministrativa.

È pur vero che il legislatore avrebbe potuto scegliere di devolvere tutte le controversie in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici all'A.G.A. in modo da creare una nuova giurisdizione esclusiva, ma la legge delega non consente una simile interpretazione, atteso l'esplicita specificazione testuale (con chiara valenza restrittiva, a pena di risultare altrimenti una perifrasi del tutto ridondante) a «controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno».

Ad ulteriore conferma di ciò, si consideri che l'originaria formulazione dell'articolo in questione, desumibile dal testo del disegno di legge n. 1124 atti senato approvato da quest'ultimo ramo del Parlamento, non prevedeva l'intero ultimo periodo della lettera g) relativo alla contestuale devoluzione alla giurisdizione amministrativa di controversie già appartenenti a quella del g.o. e che l'attuale formulazione della norma è stata successivamente introdotta dalla I commissione affari costituzionali della Camera, esaminando il più ampio emendamento originariamente proposto dal Governo (nella seguente formulazione: «infine, la contestuale devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo di controversie, anche relative alla responsabilità civile della pubblica amministrazione, in materia di interventi edilizi, urbanistici e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti», nel preciso intento di restringerne l'ambito applicativo in una più limitata formulazione poi divenuta definitiva (cfr. disegno di legge n. 1124 Atti Senato; resoconto parlamentare seduta della I comm. Camera del 14 gennaio 1997; disegno di legge n. 2699-A proposto dalla Commissione e poi approvato il 30 gennaio 1997 con modificazioni dalla Camera; infine testo legislativo sottoposto nuovamente all'esame del senato nel disegno di legge n. 1124-B).

Venendo ora alla rilevanza della questione sollevata, osserva il giudice che la decisione in ordine alla sussistenza o meno della propria giurisdizione in merito al ricorso proposto ex artt. 633 e ss. c.p.c. dalla M.A.S. S.p.A. appare prioritaria rispetto sia all'emissione sia al rigetto del provvedimento richiesto e, come tale, rilevante sebbene sollevata in sede monitoria (cfr., per analogo precedente, ordinanza pret. Ancona 28 marzo 1997, iscritta al reg. ord. 1997 n. 401 nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, 2 luglio 1997, n. 27, e successiva ordinanza Corte costituzionale 23-26 marzo 1998, n. 80, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale 1º aprile 1998, n. 13): trattasi, infatti, come noto, pur sempre di un giudizio sebbene a contraddittorio differito, nel quale la sussistenza della giurisdizione e competenza deve essere valutata al momento del deposito del ricorso ex art. 5 c.p.c. (cfr. Cass. 13 giugno 1992, n. 7292) e ciò a prescindere dalla litispendenza, sussistente solo con la successiva notifica del ricorso ex art. 643, comma 3, c.p.c.

Per tutte le ragioni suesposte il giudice ritiene di dover sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalità sopra specificata.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 con l'art. 11, comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento agli articoli 77, comma 1, e 76 della Costituzione, sospende il giudizio in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria, corredati della prova delle avvenute notificazioni di cui sopra.

Così deciso in Roma, in data 26 luglio 1999.

Il giudice: LAMBERTUCCI

N. 705

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1999 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Mariani Pier Paolo e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS di invalidità - Criteri di determinazione in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con rapporto a tempo parziale - Computo proporzionato al tempo parziale e alla retribuzione percepita - Calcolo della pensione senza il computo del periodo di lavoro *part-time* - Esclusione - Incidenza sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 202/1999.

- Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, comma 3, comb. disp.; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 15 e 17; d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, comma 11, convertito in legge 18 dicembre 1984, n. 863.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questione di legittimità costituzionale.

1.1. — Pier Paolo Mariani ha chiamato in giudizio con ricorso del 14 aprile 1998 l'INPS ed ha esposto che egli, non essendo più in grado di lavorare come collaudatore meccanico dipendente a causa della grave malattia cronica di cui soffriva, aveva presentato domanda il 21 novembre 1995 per ottenere la pensione di inabilità.

La domanda era stata respinta dall'INPS.

Egli aveva presentato ricorso amministrativo contro tale decisione. Nel frattempo, non essendo più nelle condizioni di lavorare a tempo pieno a causa della malattia, aveva chiesto alla impresa di cui era dipendente il tempo parziale e lo aveva ottenuto dal 1° settembre 1996, con una retribuzione inferiore a quella percepita fino ad allora.

Il 6 dicembre 1996 l'INPS gli aveva comunicato che a seguito del ricorso gli era stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità.

L'INPS gli aveva poi concesso e liquidato la pensione dal 1° marzo 1997.

Nel ricorso è stato esposto che l'INPS aveva determinato la pensione calcolando per il suo ammontare, tra l'altro, la retribuzione più bassa percepita dal settembre al 31 dicembre 1996 in relazione al lavoro prestato a tempo parziale.

Per tale ragione la pensione era risultata inferiore a quella che si riteneva spettargli, se fossero stati calcolati diversamente gli elementi che concorrevano a determinarne l'importo.

Il ricorso presentato contro la liquidazione della pensione non aveva avuto esito positivo.

1.2. — La difesa ha sviluppato argomentazioni e tesi volte ad ottenere l'accoglimento delle domande precisate, quali sono quelle delle conclusioni che si trascrivono:

si chiede che il sig. pretore di Bologna con sua sentenza, previa eventualmente remissione alla Corte costituzionale della questione sopra riassunta, voglia:

1) dichiarare in contraddittorio con l'INPS che il ricorrente ha diritto alla concessione della pensione dal 1° dicembre 1995, e che il suo importo deve essere determinato sulla base dei contributi sino a quella data maturati, ovvero in subordine;

2) dichiarare che il calcolo della pensione, con decorrenza riconosciuta dal 1° marzo 1997, debba essere effettuato in ogni caso sulla base dei contributi maturati a tutto il 31 agosto 1996;

3) condannare di conseguenza l'INPS, in persona del presidente *pro-tempore*, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1997, nonché della differenza sui ratei di pensione maturata dal 1° marzo 1997 sino alla data della sentenza, nel loro importo risultante dalla dichiarazione di cui ai punti 1 e 2, e che sarà determinato eventualmente per il tramite di CTU contabile.

1.3. — La difesa ha sostenuto, tra l'altro, che le norme vigenti ed applicate dall'INPS per i calcoli eseguiti per la determinazione della pensione, con il computo della retribuzione più bassa percepita dal ricorrente nell'ultimo periodo di lavoro prestato a tempo parziale, per la già riconosciuta invalidità, contrastavano con il principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione.

La difesa ha richiamato come precedente a favore di tale tesi le sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989, 428/1992 e 264/1994 e le affermazioni di principio in esse contenute; ha formulato la eccezione nel

modo che si trascrive di seguito: «in subordine, si chiede che il pretore adito voglia sollevare, in quanto non manifestamente infondata, questione di costituzionalità della norma (art. 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e art. 1, comma 17, legge 8 agosto 1995, n. 335) nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con rapporto *part-time*, il calcolo della pensione non possa risultare inferiore a quello che deriverebbe dall'esclusione dell'ultimo periodo lavorato».

2.1. — L'INPS ha dedotto che era stato attribuito al Mariani l'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda, dal 1° dicembre 1995, mentre gli era stato negato il diritto alla pensione di inabilità.

Successivamente l'INPS aveva accolto il ricorso presentato dal lavoratore contro il rigetto della domanda della pensione di inabilità, con delibera del 28 novembre 1996, con il riconoscimento che lo stato di inabilità era presente il 1° dicembre 1995.

L'assicurato aveva comunicato all'INPS nel gennaio del 1997 che avrebbe cessato il lavoro dal 1° marzo 1997.

A seguito di tale comunicazione l'INPS aveva liquidato e corrisposto all'assicurato la pensione di inabilità, con decorrenza dal 1° marzo 1997.

2.2. — La difesa dell'INPS ha contestato che potesse essere accolta la domanda di «retrodatazione» del pagamento della pensione dal 1° gennaio 1997, poiché era documentato che Mariani aveva proseguito il lavoro e percepito la retribuzione fino al 28 febbraio 1997.

In ordine alle altre domande del ricorrente la difesa dell'INPS ha così dedotto:

«la decorrenza della pensione di inabilità del sig. Mariani Pierpaolo può solo essere quella in cui si ritiene si sia costituito il diritto alla pensione di inabilità, ovvero:

alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 1° dicembre 1995, se si ritiene che la cessazione di una qualsivoglia attività lavorativa non sia elemento costitutivo del diritto, ma mera condizione di erogabilità della prestazione;

dal primo del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa, ovvero dal 1° marzo 1999, se si ritiene che la cessazione dell'attività lavorativa è elemento costitutivo del diritto alla pensione, non condizione per la sua erogabilità;

ne consegue che l'accoglimento della prima ipotesi comporta la determinazione dell'importo della pensione computando i contributi versati fino al 30 novembre 1995, di contro accogliendo la seconda ipotesi andranno computati i contributi versati sino al 28 febbraio 1997: non è data una terza ipotesi di decorrenza».

La difesa dell'INPS ha anche aggiunto un'ulteriore considerazione:

«C.2) neppure si contesta il fatto che facendo decorrere la pensione di inabilità dal 1° dicembre 1995 l'importo mensile della stessa sia, alla data della sua erogabilità 1° marzo 1997, di importo superiore a quello attualmente corrisposto attraverso la pensione numero 15.029.696, categoria IO».

La difesa dell'INPS ha così concluso:

«1) dichiararsi che la cessazione dell'attività lavorativa è il momento costitutivo del diritto alla pensione di inabilità del sig. Mariani Pierpaolo;

respingersi quindi la domanda di retrodatazione della decorrenza della pensione di inabilità.

In via subordinata:

2) nella denegata ipotesi che la domanda di retrodatazione sia accolta, dichiararsi che la sua decorrenza è quella del 1° dicembre 1995 e la sua erogabilità decorre dal primo del mese successivo alla data di cessazione dell'attività lavorativa, ovvero dal 1° marzo 1997; respingersi di conseguenza sia la richiesta di computo dei contributi versati a tutto il 31 agosto 1996;

2.a) respingersi la richiesta di condanna al pagamento dei ratei di pensione dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1997 avendo in quel periodo il sig. Mariani prestato attività lavorativa».

3. — Il difensore del ricorrente ha dichiarato di non insistere nella domanda per i ratei della pensione dal 1° gennaio al 28 febbraio 1997.

4. — Con sentenza non definitiva del 22 dicembre 1998 il pretore ha dichiarato che «il ricorrente ha diritto alla pensione di inabilità, domandata il 21 novembre 1995, dal 1° dicembre 1995 sussistendone all'epoca le condizioni di contribuzione ed i requisiti medico-legali, ed ha diritto alla corresponsione della pensione dal 1° marzo 1997, nella misura che sarà determinata nella prosecuzione del giudizio, cui si provvederà con separata e riservata ordinanza».

5. — Nella prosecuzione del processo il difensore dell'INPS ha prospettato che esisteva la possibilità che l'istituto liquidasse la pensione riconosciuta al Mariani con un criterio diverso rispetto a quello di considerare «una maggiorazione contributiva pari al 50% delle settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell'età pensionabile», quale previsto dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro con un orario a tempo parziale.

Poiché tale indicazione non si è realizzata di fatto si è proceduto alla ulteriore discussione della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rilevanza della questione

6. — Il giudice ritiene di non poter pronunciare la sentenza definitiva sull'ammontare della pensione di inabilità spettante al ricorrente, prima e senza che sia decisa la eccezione di legittimità delle norme che disciplinano la materia e che devono essere applicate nel caso e senza che sia eseguito un accertamento contabile, dopo la decisione della Corte.

La questione — nei termini di cui si dirà — è rilevante pregiudizialmente per la pronuncia della sentenza.

È stato accertato e deciso che il ricorrente aveva alla data di presentazione della domanda i requisiti di contribuzione e personali per il diritto alla pensione; che egli cessò di lavorare e di guadagnare il 28 febbraio 1997.

La pensione poteva essergli liquidata e corrisposta solo dal 1° marzo 1997.

6.2. — Non risulta che sia prevista dalla legge la possibilità per il ricorrente di rinunciare in tutto o in parte al calcolo delle retribuzioni percepite per il lavoro a tempo parziale prestato dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997, ai fini della determinazione della pensione, in quanto ciò sarebbe più vantaggioso per lui.

Tale ipotesi non è stata presa in considerazione nel corso di questo processo dall'INPS, la cui difesa ha ammesso espressamente che il computo della retribuzione pensionabile e del periodo a tempo parziale sono stati sicuramente svantaggiosi per l'assicurato.

6.3. — In base a questi dati di fatto il giudice, allo stato, dovrebbe respingere la domanda.

Da ciò la rilevanza della questione.

Il fondamento della eccezione

7.1. — La pensione di inabilità è prevista e regolata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile); i criteri per il riconoscimento del diritto e per la erogazione al soggetto inabile della pensione sono nei primi due commi dell'art. 2 della legge.

Esiste tuttora, per quanto consta al giudice, una divergenza tra la interpretazione data dalla giurisprudenza alle disposizioni sulla fattispecie a formazione progressiva che conduce al riconoscimento del diritto alla pensione e alla sua erogazione, quale è stata ricordata ed applicata nella sentenza non definitiva pronunciata in questo processo, e quella di cui alle direttive e alle prassi applicative dell'INPS, di cui anche la prosecuzione del processo è concreta dimostrazione.

7.2. — L'art. 2, terzo comma della legge ha fissato i criteri per la determinazione ed il calcolo della pensione di inabilità:

«3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non può essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni».

Tali criteri sono stati parzialmente modificati dall'art. 1, commi 15 e 17 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio).

8.1. — Come si rileva dalle norme l'ammontare della pensione di inabilità è formato da due parti.

La prima è l'importo dell'assegno di invalidità.

La seconda parte è costituita dalla maggiorazione, (cioè dalla somma che si aggiunge all'importo dell'assegno di invalidità), che è formata dalla differenza tra l'ammontare dell'assegno di invalidità riferibile al caso e il diverso e maggiore importo dell'assegno che deve essere calcolato secondo il criterio di attribuire e conteggiare a favore del soggetto inabile una fittizia anzianità contributiva rapportata al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della pensione di inabilità alla data in cui egli raggiungerebbe l'età pensionabile di 60 anni.

8.2. — Sui criteri dettati dalle norme per la determinazione di tale maggiorazione contributiva convenzionale, da utilizzare per il computo della maggiorazione economica che costituisce la seconda componente della pensione di inabilità, sorgono problemi di interpretazione, che vengono risolti con la ordinaria esegesi e decisi dal giudice, ma anche la questione di legittimità costituzionale che è stata eccepita e che si intende proporre.

9. — Secondo la interpretazione data in questo processo con la sentenza non definitiva, il diritto alla pensione di inabilità sorge quando sussistono le condizioni di inidoneità al lavoro e i presupposti della contribuzione.

Nel caso tutte le condizioni esistevano al momento della domanda, e hanno fatto riconoscere il diritto alla pensione dal 1° dicembre 1995.

È una conseguenza di tale decisione che il periodo della maggiore anzianità contributiva debba essere calcolato dalla data in cui è sorto il diritto alla pensione.

Su tali aspetti non v'è problema di legittimità delle norme; la decisione è contenuta nella sentenza.

10.1. — La questione di legittimità costituzionale nasce invece, e non appare al giudice risolvibile con una interpretazione di adeguazione alla Costituzione, sulle norme che regolano il computo della maggiorazione convenzionale, cioè della seconda parte della pensione di inabilità; ciò è dimostrato anche dal comportamento dell'INPS nella seconda fase del processo.

Non è controverso che la determinazione e la liquidazione della pensione e la corresponsione di essa al lavoratore inabile può essere fatta anche in un tempo successivo al nascere del diritto alla pensione, in quanto la concessione, la liquidazione ed il pagamento sono collegati alla cessazione effettiva del lavoro dell'assicurato e alla mancanza di ogni retribuzione, secondo quanto è disposto dall'art. 2, comma 2 della legge.

10.2. — Per individuare quale debba essere la «retribuzione pensionabile» di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 222/1984 vengono in applicazione le modifiche introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori) privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), e quelle dell'art. 1, commi 15 e 17 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Poiché il ricorrente aveva proseguito a lavorare a tempo parziale dal 1° settembre 1996 ed aveva percepito la relativa retribuzione fino al 28 febbraio 1997, nel calcolo eseguito per la determinazione della pensione vennero calcolate tali retribuzioni.

Il fatto che nell'ultimo periodo di lavoro questo fosse stato prestato a tempo parziale ha richiamato la applicazione di quanto disposto dall'art. 5, undicesimo comma del d.-l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, che così dispone a proposito della determinazione del trattamento di pensione:

«nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Come si è già detto, come risulta e come è stato riconosciuto dalla difesa del convenuto, l'INPS, dando applicazione alla norma da ultimo riportata, ha calcolato la anzianità contributiva fittizia del soggetto inidoneo, che concorre a formarne la pensione di inabilità, nella misura del «50% delle settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell'età pensionabile».

La applicazione della norma rispecchia l'orientamento dell'INPS, quale risulta, ad esempio, negli «Atti ufficiali», dicembre 1991, pag. 39.

Nella risposta al quesito sui «criteri di determinazione della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva per il periodo fra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile, nei confronti di assicurati con contratto di lavoro a tempo parziale» con riferimento alla ipotesi di «rapporto di lavoro trasformato da rapporto a tempo pieno a rapporto a tempo parziale e cessato come tale alla data del pensionamento» è stato deciso che «l'anzianità contributiva convenzionale deve essere determinata in misura contratta ed il numero delle settimane da accreditare convenzionalmente deve essere calcolato sulla base delle ore a tempo parziale lavorate nel corso dell'ultimo anno».

Tale parere interpreta alla lettera la disposizione dell'art. 5.

11.1. — Individuate nelle linee essenziali i criteri e le norme applicate dall'INPS per la determinazione della pensione del ricorrente se ne possono trarre alcune considerazioni, che sorreggono la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità.

11.2. — La prima è che la richiesta di lavorare a tempo parziale fatta dal ricorrente, dopo più di sei mesi che aveva presentato la domanda per la pensione di inabilità, per poter provvedere alle esigenze di vita con quel lavoro che poteva prestare, nonostante le sue condizioni di salute, in attesa della decisione e della liquidazione, ha pregiudicato in maniera sensibile l'ammontare della pensione, e perciò stesso anche le sue condizioni di vita per il futuro. Ciò è dipeso dalla applicazione data alle disposizioni dell'art. 5, undicesimo comma della legge 18 dicembre 1984 n. 863 sul lavoro a tempo parziale, ai calcoli previsti per la determinazione della pensione di inabilità.

11.3. — L'applicazione delle norme citate nel caso concreto ne mostra con sufficiente chiarezza gli effetti negativi che ne sono derivati per la vita dell'assicurato divenuto inabile e gli aspetti istituzionali che fanno dubitare della legittimità della normativa applicata.

Sotto il primo profilo vi è stato il sostanziale depauperamento della pensione di invalidità, cui il lavoratore aveva diritto fin dall'epoca della domanda. Il lavoratore è stato costretto a proseguire il lavoro e a chiederlo a tempo parziale, per le sue condizioni di salute, dopo il ritardo dell'INPS nel provvedere e l'illegittimo rifiuto di riconoscere il suo diritto, per poter contare su un reddito sufficiente alle esigenze di vita.

11.4. — Sotto l'aspetto istituzionale la combinazione delle norme applicabili ed applicate nel caso mette in risalto la violazione delle norme dell'art. 38 della Costituzione, con riferimento particolare al principio di adeguatezza della tutela dovuta al lavoratore divenuto totalmente inabile al lavoro di cui al secondo comma, ed anche al principio di ragionevolezza normativa, che si trae dall'art. 3 della Costituzione.

Appare paradossale nel caso che il comportamento di ritardo e di inadempienza dell'INPS nel provvedere al riconoscimento e alla erogazione della pensione di inabilità dovuta al lavoratore abbia condotto al depauperamento del lavoratore, con una sostanziale diminuzione dell'ammontare della pensione, in dipendenza della applicazione della norma che riguarda le conseguenze sul trattamento pensionistico del lavoro prestato a tempo parziale.

12. — La Corte costituzionale ha avuto modo di esaminare recentemente, con la sentenza n. 202 del 24 maggio 1999 la norma dell'art. 5, undicesimo comma del d.-l. 30 ottobre 1984 n. 726 con riferimento ad una diversa contestazione di legittimità.

Nella decisione la Corte costituzionale ha affermato che l'intento del legislatore di favorire il lavoro a tempo parziale, per incrementare l'occupazione ed anche di andare incontro alle esigenze di coloro che per ragioni personali ricorrono a tale rapporto con orario più breve, non può andare a discapito di tali lavoratori, per quanto attiene l'aspetto previdenziale, sotto il profilo della razionalità normativa.

Tali considerazioni potrebbero applicarsi alla ipotesi in cui la norma incide «contemporaneamente e correlativamente ... sul computo dell'anzianità assicurativa ... e sul calcolo della retribuzione pensionabile», senza consentire al lavoratore di optare o di usufruire della «neutralizzazione» degli effetti, per lui solo e pesantemente negativi, del lavoro prestato a tempo parziale, sulla pensione di inabilità di cui aveva chiesto fondatamente il riconoscimento e di cui ricorrevano le condizioni.

Concorrono a far ritenere plausibile l'ipotesi prospettata anche gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale nei casi citati dalla difesa.

Per queste ragioni la questione viene proposta e rimessa alla valutazione della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui alle norme dell'art. 2, terzo comma della legge 12 giugno 1984 n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), dell'art. 1, commi 15 e 17 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio) e dell'art. 5, undicesimo comma del d.-l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 18 dicembre 1984 n. 863, in quanto non consentono che la pensione di inabilità del lavoratore considerato totalmente inabile al lavoro, il quale aveva acquisito il diritto alla pensione negata dall'INPS, e che aveva svolto lavoro a tempo parziale, possa essere calcolata senza il computo proporzionato al tempo parziale della maggiorazione della anzianità contributiva fittizia e della retribuzione percepita in tale periodo, per contrasto con gli artt. 38 e 3 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;

Dispone la comunicazione dell'ordinanza ai difensori e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la notifica ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 27 settembre 1999.

Il giudice: GOVERNATORI

99C2245

N. 706

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1999 dal tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno nel procedimento penale a carico di Ottavi Luciano

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Esclusione dell'estinzione per i reati ambientali, conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici, anche di minima entità - Irragionevole deterioro trattamento sanzionatorio di reati meno gravi - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 151/1986, 370/1988, 67/1992, 247/1997, 68/1998 e 158/1998.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, terzo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel corso del procedimento penale instaurato dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Perugia nei confronti di Ottavi Luciano, rinviato a giudizio quale imputato dei reati p. dagli artt. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, per avere il predetto eseguito su immobile sito nel centro storico di Bevagna (PG), sottoposto al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, interventi edilizi con variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia e all'autorizzazione paesaggistica già ottenute, il difensore produceva concessione in sanatoria n. 104 del 14 ottobre 1998 rilasciata all'Ottavi dal comune di Bevagna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 e autorizzazione in sanatoria n. 31 in data 21 maggio 1998, emessa ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497/1939 con determinazione della relativa indennità risarcitoria, autorizzazione quest'ultima deliberata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sull'immobile oggetto del duplice illecito edilizio e ambientale.

Successivamente alla produzione di detti documenti il giudicante, a ciò sollecitato dalla difesa, nella prospettiva della inapplicabilità a favore dell'imputato della causa estintiva della contravvenzione urbanistica e del reato ambientale conseguente all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposizione non invocabile nel caso di specie stante l'avvenuta esecuzione degli interventi addebitati all'Ottavi in epoca prossima al giugno 1997 (dunque ben oltre il termine del 31 dicembre 1993 previsto per l'operatività del comma 8 dell'art. 39 legge n. 724/1994), si

determinava a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge n. 47/1985 nella parte in cui tale disposizione non prevede che, alle condizioni di seguito specificate, il rilascio dell'accertamento di conformità di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985, non possa operare quale causa estintiva oltre che del reato urbanistico (ascritto in base alla fattispecie prevista dall'art. 20, lettera c della legge citata) anche di quello ambientale (fattispecie disciplinata dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 con rinvio all'art. 20, lett. c, per il trattamento sanzionatorio) limitatamente all'ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo (pari a gg. 60) disciplinato dall'art. 13 citato, l'imputato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/1939, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Con riguardo alla vicenda che interessa il giudizio, la lettura delle produzioni documentali fa emergere, a parere del remittente, i seguenti elementi di fatto:

che Ottavi Luciano aveva ottenuto la concessione edilizia n. 33/1997, corredata dall'autorizzazione ex art. 7, legge n. 1494/1939, per eseguire interventi di ristrutturazione di un determinato fabbricato di civile abitazione, sito in località sottoposta al vincolo della legge n. 1497/1939 in base a delibere di giunta regionale n. 5472/1986 e n. 3978/1988, in conformità del progetto presentato a corredo della domanda di concessione;

che lo stesso aveva operato in difformità al progetto approvato sotto due profili, avendo sopraelevato «di cm. 30 il fronte murario rispetto alla quota di progetto dell'imposta del tratto di copertura prospiciente Piazza dell'Asilo» e avendo «realizzato cornici in mattoni alle finestre sul lato Piazza dell'Asilo»;

che il comune di Bevagna, acquisito il parere favorevole espresso in data 14 maggio 1998 dalla commissione edilizia integrata operante in quel municipio (nell'ambito della Regione dell'Umbria le competenze regionali in materia di tutela del vincolo, già delegate a detti enti dall'art. 82, nono comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1, d.-l. n. 312/1985 e legge n. 431/1985 di conversione, sono state subdelegate ai comuni in base alla legge regionale n. 6/1991) ha rilasciato l'autorizzazione in sanatoria n. 31 del 21 maggio 1998, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497/1939, ritenendo insussistente il danno ambientale avendo l'Ottavi «apportato, modifiche e ampliamenti senza che la tipologia dell'articolazione formale della massa siano state travolte tanto da costituire elemento di degrado paesaggistico o alterazioni sostanziali del fabbricato residenziale»;

che la determinazione dell'indennità dovuta dall'Ottavi ai sensi dell'art. 15, legge 1497/1939 (in alternativa all'ordine di demolizione non applicato, la sanzione amministrativa ha tenuto conto del profitto conseguito mediante la trasgressione commessa), è stata pari a complessive L. 1.500.000, di cui L. 1.000.000 per la sopraelevazione del muro e L. 500.000 per le cornici in mattoni;

che l'Ottavi ha infine versato la somma di L. 3.725.772 nell'ambito del procedimento amministrativo definito con il rilascio della concessione in sanatoria (*alias* accertamento di conformità) ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985.

Alla luce di queste premesse in fatto, è evidente che l'imputato è destinato ad incorrere nella sanzione penale, ove il trattamento sanzionatorio è quello particolarmente severo previsto dall'art. 20 lett. c della legge n. 47/1985 (v. Corte di cassazione, III sez. penale; sentenza 27 novembre 1997; ric. Zauli) in quanto, in relazione al suo illecito, il titolo abilitativo sopravvenuto e l'autorizzazione ex art. 7, legge 1497/1939 postuma non sono stati resi nell'ambito del procedimento p. dall'art. 39 della legge n. 724/1994 bensì nell'ambito della sanatoria c.d. a regime, disciplinata dall'art. 13 legge n. 42/1985.

La fattispecie in esame, infine, appare di tenue gravità tenuto conto che, qualora l'immobile non fosse stato oggetto dello specifico vincolo, stante la realizzazione di interventi difformi in punti non essenziali rispetto al progetto approvato, la sanzione irrogabile sarebbe stata unicamente quella pecuniaria, in base alla lettera a) dell'art. 20 legge n. 47/1985.

Infine, il rilascio della concessione in sanatoria postula, secondo la giurisprudenza del giudice delle leggi (v. Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 1988, n. 370) e di quello di legittimità (v. Cass., III sez., 9 aprile 1997, ric. Candela) un accertamento, sia pure condotto *ex post* dell'inesistenza - *ex tunc*- dell'antigiuridicità sostanziale del fatto di reato, di tal che l'abuso edilizio in discussione risulta aver avuto natura di illecito solo in senso «formale» e non anche «sostanziale».

Allo stesso tempo, l'autorizzazione concessa dall'autorità preposta alla tutela del vincolo attesta che anche l'illecito ambientale non ha prodotto danno, seppure la valutazione amministrativa lasci sopravvivere il reato ambientale — al di fuori dell'operatività della causa estintiva di cui al titolo IV della legge 47/1985 o all'art. 39

della legge 724/1994 — costituendo la contravvenzione p. dall'art. 1-*sexies* citato un reato di pericolo presunto, ove l'integrità ambientale, che è bene unitario, può risultare compromesso anche da interventi minori si da dover essere salvaguardato nella sua interezza (così Corte costituzionale, sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e 151/1986; ordinanze nn. 68/1998 e 158/1998).

Alla luce delle premesse esposte, ove l'offensività del reato ambientale appare contrassegnata da speciale tenuità (e purtuttavia si dovrà irrogare la sanzione p. dall'art. 20, lett. c legge 47/1985) e ove la punibilità dell'autore è fatta dipendere da un mero fattore temporale (la non riconducibilità della fattispecie alla legge n. 724/1994), appare al giudice remittente collidente con il parametro previsto dall'art. 3 della Costituzione non prevedere, nell'ambito dell'art. 22, legge 47/1985, una causa estintiva che vada a favore, oltre che del reato urbanistico, anche della contravvenzione p. dall'art. 1-*sexies* della legge 431/1985, limitatamente ai casi di successivo conseguimento dell'autorizzazione p. dall'art. 7, legge n. 1497/1939.

Si potrà obiettare che l'istituto del condono edilizio di cui agli artt. 31 e segg. legge n. 47/1985 (e all'art. 39, legge n. 724/1994) ha carattere eccezionale, essendo volto a ridefinire una volta per tutte, in via generale, una situazione di illegalità diffusa quale si presentava all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 47 citata e che lo stesso, sostanzialmente assimilabile agli atti generali di clemenza (cfr. Corte costituzionale 31 marzo 1988, n. 369), avrebbe «inteso segnare, con una cesura storica, una sorta di rifondazione dell'ordine giuridico, introducendo una straordinaria perenzione di, tendenzialmente, tutte le situazioni sanzionabili pendenti» (così Consiglio di Stato sez. II; parere 20 maggio 1998, n. 403).

Si osserva, tuttavia, che l'istituto del condono è stato nuovamente disciplinato con la legge n. 724/1991 a distanza di non troppi anni dall'entrata in vigore della legge n. 47/1985 e che altri interventi di sanatoria straordinaria non possono mai a priori essere esclusi negli anni a venire, per i motivi più vari, comprese le necessità di cassa delle finanze statali.

Tale considerazione, non disgiunta dalle altre, rafforza condusivamente l'opinione del giudicante in ordine alla possibile violazione del parametro dell'art. 3, Cost., sembrando che l'applicazione in concreto della sanzione penale sia fatta, dipendere, in larga misura, anche da un elemento esternamente aleatorio qual è quello del tempo di commissione dell'illecito ambientale.

Ritenute, da ultimo, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità sollevata, potendo dipendere dalla risoluzione favorevole della stessa l'applicabilità, a favore dell'imputato, di una causa estintiva dei reati allo stesso ascritti.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento penale n. 7563/1999 R.G.Dib. pendente nei confronti di Ottavi Luciano, nato a Bevagna il 7 dicembre 1941;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Foligno, addì 4 ottobre 1999.

Il giudice unico: CRISTIANI

N. 707

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino
sul ricorso proposto da Lucchetti Giulio contro il D.R.E. per il Piemonte*

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Contrasto, sotto più profili, con il principio di eguaglianza - Violazione del principio di capacità contributiva - Inosservanza di principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 662/1996 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 76.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso r.g.r. n. 1614/1999 depositato il 13 aprile 1999 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso 1^a rata, pagata a titolo di imposta IRAP anno 1998, promosso da Lucchetti dott. Giulio, residente in Torino, via Alberto Nota n. 5;

Contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, con sede in Torino, in persona del direttore *pro-tempore*;

I N F A T T O

Con raccomandata 21 ottobre 1998, il dott. Giulio Lucchetti res. Torino ha intimato al Centro di servizi imposte dirette ed indirette di Torino di rimborsare L. 148.000, pagate quale primo acconto a titolo di IRAP 1998, imposta non dovuta perché incostituzionale.

Il Centro di servizi non ha dato seguito all'intimazione, per cui il dott. Lucchetti, con atto 18 marzo 1999, ricorre a questa Commissione contro il silenzio-rifiuto.

Nei motivi il ricorrente fa presente che l'acconto pagato deve ritenersi non dovuto in quanto il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana.

In data 13 settembre 1999 si è costituito l'Ufficio D.R.E. Piemonte, Sez. Torino, con atto in pari data, contestando in toto le argomentazioni del dott. Lucchetti.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 1999 il ricorrente ha eccepito in via preliminare la tardività della costituzione in giudizio dell'ufficio *ex art. 23 del d.lgs. n. 546/1992*.

Parte resistente ha sostenuto che i termini previsti dall'art. 23 non sarebbero perentori; inoltre fa notare che il ricorrente ha notificato l'istanza *ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992*, chiedendo la discussione in pubblica udienza, con ciò implicitamente riconoscendo l'ufficio quale contraddittore.

Esaurita la discussione, la commissione riservava la decisione *ex art. 35* stesso d.lgs. n. 546/1992.

Sciogliendo la riserva: in via pregiudiziale si esamina l'eccezione di tardività della costituzione del D.R.E. Piemonte sollevata dal ricorrente.

L'art. 23 prevede che l'ufficio si costituisca in giudizio entro sessanta giorni, dalla data in cui il ricorso è stato notificato.

Tale termine è abbondantemente trascorso, essendo il ricorso stato notificato a mezzo posta il 23 marzo 1998.

Ma la giurisprudenza è consolidata sull'argomento; si richiama la sentenza Cass. civ. n. 6905 del 4 giugno 1992, che recita: «il termine per la costituzione del convenuto non è perentorio, con la conseguenza che il predetto può costituirsi nel momento in cui la causa è rimessa al collegio (nel contenzioso tributario fino all'udienza collegiale)».

L'eccezione va pertanto respinta.

Nel merito, il ricorrente sostiene che il decreto legislativo istitutivo dell'IRAP è in contrasto:

1) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto in concreto parifica l'esercizio di arti e professioni all'attività di impresa e discrimina il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente;

2) sempre con l'art. 3: il decreto è incostituzionale in quanto, avendo l'IRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale, di cui fruiscono tutti i cittadini, e che precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, pone ora tale onere soltanto a carico di alcune categorie di cittadini;

3) con l'art. 53, in quanto il d.lgs. n. 446/1997 assume quale indice di capacità contributiva il semplice esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi, idoneo ad esprimere l'effettiva capacità contributiva del contribuente, essendo collegata a fonti di ricchezza solo in parte (il reddito) riconducibile al contribuente stesso, che viene tassato in relazione alla ricchezza di altri;

4) sotto altro profilo, con lo stesso art. 53 che risulta vulnerato, poiché l'IRAP può, per la sua indeducibilità dall'IRPEF, incidere su contribuenti che non hanno prodotto alcun reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

5) con l'art. 76, che è pure violato in quanto il d.lgs. n. 446 non ha rispettato i principi ed i criteri direttivi stabiliti dall'art. 3, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6) con l'art. 23 della Costituzione che riserva alla legge il potere di imporre prestazioni patrimoniali, in quanto l'ammontare dell'acconto IRAP da versare, determinato in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 45/3 d.lgs. n. 446, viene in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A) allegata al decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998.

Questo limite è stato arbitrariamente stabilito dal Ministro delle finanze in misura talmente elevata, da fare escludere, nella generalità dei casi, l'applicazione della menzionata clausola, per cui l'ammontare dell'IRAP dovuta in acconto viene a dipendere non da norme di legge, ma da disposizioni di rango inferiore (decreto ministeriale).

O S S E R V A

Premesso che le eccezioni di incostituzionalità investono tutto il d.lgs. e non singoli articoli, le argomentazioni del ricorrente e dell'ufficio sollevano grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate.

La commissione rimette pertanto la decisione di costituzionalità dell'IRAP alla Corte (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

P. Q. M.

Respinge l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del D.R.E. Piemonte;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e delibera 16 marzo 1956, giudica rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana;

Sospende il giudizio in corso e riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Torino, addì 6 ottobre 1999.

Il presidente: GASPARI

N. 708

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1999 dal tribunale di Verona
nel procedimento civile vertente tra Cagnoni Silvia e servizio riscossione tributi di Verona ed altro*

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari - Impignorabilità - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo del diritto avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela della proprietà nei confronti del terzo acquirente incolpevole - Lezione del diritto di agire in giudizio.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 2, modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- Costituzione, artt. 24 e 42.

IL TRIBUNALE

Osserva e dispone quanto segue.

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 5 del d.-l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 nella parte in cui dispone che l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento ovvero desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lettera B) del riportato d.P.R. n. 602/1973 in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo.

La richiamata norma, infatti, appare in contrasto con il dettato di cui all'art. 42 della Carta Costituzionale che riconosce e garantisce il fondamentale diritto di proprietà dei soggetti, prevedendo — quale forma di ablazione autoritativa di tale diritto — la sola espropriazione per motivi di interesse generale, nonché con l'art. 24 della stessa Carta non consentendo al soggetto interessato la possibilità di agire in giudizio per far accertare il proprio diritto di proprietà.

Il richiamato art. 52 d.P.R. n. 602/1973, invece, nel prevedere l'insensibilità di qualsivoglia vicenda acquisitiva del diritto, successiva alla data cui si riferisce la iscrizione al ruolo del tributo evaso, di fatto espropria del diritto chi, con atto idoneo (ai sensi dello stesso art. 52 citato ovvero secondo quanto sancisce in via generale l'art. 621 C.p.c.), abbia acquistato il diritto medesimo in data successiva all'indicato periodo di riferimento.

Disposizione, questa, che appare irragionevolmente limitativa delle ragioni proprietarie del terzo opponente: a differenza di quanto previsto in via generale dall'art. 621 c.p.c. (che sancisce l'inidoneità dei soli atti acquisitivi del diritto di data successiva a quella dell'eseguito pignoramento, in perfetta armonia con il disposto di cui all'art. 2913 c.c. — prevedente l'inefficacia delle alienazioni successive al pignoramento) la richiamata disposizione introduce un fattore temporale (iscrizione del tributo a ruolo) assolutamente incontrollabile per l'incolpevole terzo acquirente; quest'ultimo, cioè, resosi acquirente del diritto con atto avente data certa anteriore alla data del pignoramento, a mezzo di atto idoneo anche a norma della citata legge speciale n. 602/1973 (atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata), costituente — in favore del debitore sottoposto ad esecuzione — un diritto di godimento diverso dal diritto di proprietà (c.d. affidamento), si vedrà espropriato del diritto per vicende interessanti il proprio affidato (iscrizione a ruolo del tributo), preesistenti all'atto di acquisto da parte del proprio dante causa e conoscibili solo successivamente alla costituzione in favore del debitore esecutato di un diritto di godimento diverso dalla proprietà.

Paradossale, ingiusto e irrispettoso delle citate norme costituzionali appare il consentire l'ablazione del diritto per ragioni interessanti il proprio avente causa, ragioni addirittura pregresse all'acquisto del diritto dal proprio dante causa.

La questione sollevata appare — in base alle superiori considerazioni — non manifestamente infondata.

La rilevanza — nel caso di specie — discende dalla posizione del terzo opponente di causa, documentante il proprio diritto di proprietà e il costituito diritto personale di godimento in favore del soggetto sottoposto ad esecuzione forzata esattoriale in virtù di atti di data certa anteriore a quella di esecuzione del pignoramento e solo privo della possibilità di documentare il requisito della anteriorità rispetto alla data di iscrizione a ruolo del tributo.

Va disposta nel frattempo la sospensione dell'esecuzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.-l. n. 669/1996, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui prevede che l'ufficiale di riscossione debba astenersi dal pignoramento in presenza di titolo dimostrativo del diritto di data anteriore all'anno di iscrizione a ruolo del tributo, per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione;

Invita parte opponente ad iscriverne a ruolo la causa di opposizione entro il 31 luglio 1999;

Sospende l'esecuzione;

Dispone che, a cura della cancelleria, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, venga data notizia ai Presidenti di Senato della Repubblica e di Camera dei deputati, venga data notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del presente procedimento.

Verona, addì 30 giugno 1999.

Il giudice: FONTANA

99C2248

N. 709

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Grottola Leandro e Silva De Lima Maria Raquel*

Donazione - Revocazione per sopravvenuto riconoscimento di figlio naturale - Limite temporale di non oltre due anni tra la donazione e il riconoscimento - Contrasto con il principio di tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di sopravvenienza di figli legittimi.

- Cod. civ., art. 803, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 30.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 46145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1996 trattenuta in decisione in data 28 gennaio 1999 e vertente tra Leandro Grottola elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 96 presso lo studio dell'avvocato Franco Ongaro e Alessandro Ongaro, che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione, attore e Maria Raquela Silva De Lima, elettivamente domiciliata in Roma, via Cremona n. 15/B presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Neri, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Romano Gori e Andrea Gori del Foro di Bologna per procura in calce alla comparsa di costituzione, convenuta;

Oggetto: azione di revocazione di donazione;

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 novembre 1998 i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.

Rilevate le seguenti circostanze, in ordine allo svolgimento del processo:

che, con atto di citazione notificato in data 16 novembre 1996, Leandro Grottola esponeva che in data 17 ottobre 1989 aveva contratto matrimonio con Maria Raquela Silva De Lima e, in data 30 settembre 1991, aveva donato alla moglie la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, via Pier Alessandro Guglielmi n. 19, con atto per notaio Fazio di Roma, regolarmente trascritto;

che la moglie si era quindi allontanata dalla casa coniugale e ne era conseguita la separazione personale dei coniugi;

che nelle more del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giorno 8 novembre 1996 era nata la piccola Giulia Grottola, figlia dell'esponente e di Catia Cilene Carvalho, sua convivente;

che, ciò premesso, citava in giudizio la predetta Maria Raquele Silva De Lima, per sentire revocata, ex art. 803 c.c., per sopravvenienza della figlia Giulia Grottola, la suddetta donazione effettuata in favore della Silva De Lima, con ordine di cancellazione della trascrizione di quell'atto e di annotazione della emananda sentenza;

che, costituendosi in lite, la convenuta resisteva alla domanda, deducendo che il Grottola aveva già tentato di revocare quella donazione con una distinta domanda per indegnità della moglie e per incapacità temporanea di intendere e di volere; nel merito, eccepiva comunque l'impossibilità di esperire utilmente l'azione ex art. 803 c.c., in quanto il riconoscimento di figlio naturale era intervenuto oltre i due anni dalla donazione e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, in via riconvenzionale, il pagamento di un indennizzo per la perdita della nuda proprietà del villino;

che, respinta la richiesta di CTU avanzata dalla convenuta per l'accertamento della paternità del Grottola, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra indicati e la causa era presa in decisione all'udienza del 9 novembre 1998, concedendosi i termini di legge per conclusionali e repliche;

che la convenuta resiste alla domanda dell'attore, in via principale, manifestando dubbi sulla effettiva paternità del Grottola, che tuttavia non possono trovare ingresso in questo giudizio, per l'impossibilità di emettere una pronuncia *incidenter tantum* sulla questione di stato della minore Giulia Grottola;

che, subordinatamente, la convenuta eccepisce la impossibilità della revocazione per il superamento del biennio tra il riconoscimento di figlio naturale e la donazione, che l'art. 803, primo comma c.c. pone come limite alla facoltà di revocare la donazione stessa;

che, pertanto, è indispensabile applicare tale norma ai fini della decisione della presente controversia;

che, anche a prescindere dal rilievo piuttosto generico circa la legittimità costituzionale della norma, esposto dalla parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale, il tribunale ritiene di sollevare la questione di ufficio, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendo la stessa non risolvibile per via interpretativa, alla luce del chiaro disposto della norma medesima;

che la disciplina dettata dall'art. 803 c.c. sembra in contrasto con la norma di cui agli artt. 3 e 30, terzo comma della Costituzione, in quanto, nella prima parte, consente la revocazione della donazione in presenza di due presupposti, quello negativo dell'assenza di figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione e quello positivo della sopravvenienza o della conoscenza dell'esistenza di un figlio o discendente legittimo, senza limiti di tempo, mentre, nella seconda parte del primo comma, consente la revoca della donazione effettuata da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi all'epoca della donazione, dunque sulla base dello stesso presupposto negativo, e del presupposto positivo del riconoscimento di un figlio naturale nel termine di due anni dalla donazione, a meno che non si provi che al tempo della donazione il donante fosse a conoscenza dell'esistenza del figlio;

che la dottrina degli anni più recenti, pur con alcune oscillazioni, ha abbandonato la ricostruzione teorica che individuava la *ratio* della norma nel rispetto di una presunta volontà del donante, ed ha invece identificato il fondamento politico-legislativo della disposizione nell'esigenza di tutela degli interessi familiari, ed in particolare dei figli, in quanto lo *ius poenitendi*, riconosciuto al donante in presenza di quei fatti sopravvenuti, consente di far rientrare nel patrimonio del donante medesimo quei beni che, ove ancora presenti al momento della morte, formeranno l'asse ereditario sul quale figli legittimi e figli naturali eserciteranno gli stessi diritti;

che non vi è dubbio che lo strumento tecnico di cui si avvale la legge sia quello di stabilire un potere di modifica eccezionale rispetto al carattere irrevocabile della donazione, come evidenziato anche nella relazione al progetto definitivo del codice civile, in cui si fa riferimento ai mutamenti che la nascita di un figlio può provocare nell'animo del donante;

che, tuttavia, se il fatto sopravvenuto che giustifica la possibilità di revoca è solo e proprio quello della sopravvenienza o la successiva conoscenza ovvero il riconoscimento di figli — oltre alla diversa ipotesi dell'ingratitudine — la disposizione è evidentemente dettata a vantaggio dei discendenti legittimari del donante;

che, allora, la restrizione temporale imposta solo in relazione al riconoscimento di figli naturali appare in contrasto con il principio della tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio assicurata dall'art. 30, terzo comma della Costituzione, che la Corte costituzionale ha giudicato, con pronunce anche piuttosto risalenti nel tempo, e dunque, con contenuto fortunatamente anticipatorio della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge n. 151 del 1975, quale «norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore della filia-

zione illegittima, inteso appunto ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori dei figli illegittimi» (cfr. Corte costituzionale sent. del 30 aprile 1973, n. 50, Corte costituzionale sent. del 27 marzo 1974, n. 82, e, dopo la legge n. 151/1975, Corte costituzionale sent. 4 luglio 1979 n. 55, citata nel testo);

che il precetto costituzionale, come letto ed autorevolmente interpretato proprio dalla Corte costituzionale, impone di assicurare ai figli naturali una tutela adeguata alla posizione di figlio, ossia simile a quella assicurata ai figli legittimi, e che tale parametro costituzionale non può non valere, oltre che nei casi di discriminazione palese e diretta tra le posizioni assicurate a figli legittimi e figli naturali, anche nel caso come quello in esame in cui la *ratio* della norma è la tutela dei discendenti legittimari, ancorché quella tutela si realizzi per via indiretta, allargando l'ambito dei poteri negoziali riconosciuti al genitore;

che, dunque, quella disposizione si pone anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché crea un'ingiustificata disparità di trattamento in fattispecie del tutto omogenee, quali la sopravvenienza di figli legittimi ed il sopravvenuto riconoscimento di figli naturali, ed in questo viola il principio di uguaglianza ed il principio di razionalità e coerenza interna dell'ordinamento;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma c.c., in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede il limite temporale di due anni per l'attribuzione del diritto alla revocazione di donazione, a seguito di riconoscimento di figlio naturale;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, fino alla decisione della suddetta questione.

Così deciso in Roma in data 29 marzo 1999.

Il giudice: MASSA

99C2249

N. 710

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Tiberi Enrico

Armi e materie esplodenti - Detenzione illegale di armi - Trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo - Mancata previsione - Elencazione meramente numerica dei parametri costituzionali - Riferimenti alla ordinanza della Corte costituzionale n. 145/1998.

- Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Premesso che a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, Tiberi Enrico, nato a Roma il 5 novembre 1958 e residente in Valentano, via Marconi n. 72, all'odierna udienza deve rispondere del reato di cui agli artt. 10, 14, legge n. 497/1974;

Premesso che in via preliminare, prima dell'apertura dell'udienza, la difesa del Tiberi, ha sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma della Corte costituzionale, sulla parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo e conseguentemente un trattamento sanzionatorio differenziato;

Ritenuto che l'eccezione non sembra manifestamente infondata, non essendo state previste pene di specie diversa per fattispecie soggettive diverse;

Tenuto conto della adunanza della Corte costituzionale del 23 aprile 1998;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Corte costituzionale, per mancata previsione di un trattamento differenziato, dinanzi a fattispecie soggettive diverse.

Sospende il procedimento in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Viterbo, addì 21 ottobre 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: MARINELLI

99C2250

N. 711

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Palermo
sull'istanza proposta da Ferraro Pietro Giuseppe*

Notaio - Misure cautelari in caso di sottoposizione a procedimento penale - Inabilitazione all'esercizio della professione fino alla definizione del procedimento penale - Mancata previsione di un limite massimo di durata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa a disposizioni di analogo contenuto normativo (sentenza n. 239/1996 concernente gli ufficiali di riscossione dei tributi in concessione) - Incidenza sul principio di presunzione di innocenza.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 140.
- Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 settembre 1999 sull'istanza depositata dal notaio Pietro Ferraro in data 8 aprile 1999;

Letti gli atti, lette le richieste del p.m. ed il parere espresso dal consiglio notarile di Palermo;

Udito il relatore:

O S S E R V A

Il notaio Pietro Ferraro è allo stato sottoposto a procedimento disciplinare pendente presso questo tribunale e promosso dall'ufficio del p.m. per l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della destituzione in relazione alla commissione del seguente illecito: «avere esercitato pressioni e minacce nei confronti del dott. Salvatore Scaduti, presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'appello di Palermo nel processo contro Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Geraci Antonino detto "Nenè", Greco Michele, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Provenzano Bernardo, Puccio Vincenzo e Riina Salvatore, imputati quali mandanti ed esecutori dell'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile — perché, in particolare, comunicando allo stesso giudice di essere stato incaricato da un uomo politico di segnalargli che si diceva di lui che era il più cattivo della Corte giudicante, si adoperava per ottenere l'esito favorevole del procedimento per i predetti imputati (già in precedenza condannati per reati di mafia), così compromettendo gravemente la propria dignità e reputazione ed il decoro ed il prestigio della classe notarile. In Palermo, il 12 e 13 febbraio 1992».

Coll'istanza indicata in premessa egli ha chiesto:

la revoca dell'ordinanza resa dal tribunale di Palermo in data 21 maggio 1993, con la quale è stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione con sentenza irrevocabile del processo penale che si celebra a carico dello stesso notaio per i medesimi fatti, costituenti i reati e p. e p. degli artt. 336, 339 c.p., e 7, legge n. 203/1991;

la declaratoria di compiuta prescrizione dell'azione disciplinare;

l'assoluzione dell'incolpazione contestata perché i fatti addebitati non sussistono o non costituiscono illecito disciplinare;

la riammissione all'esercizio delle funzioni notarili, previa revoca della misura dell'inabilitazione facoltativa, applicata nei suoi riguardi dal tribunale di Palermo con ordinanza resa il 5-15 aprile 1994.

Deduce a fondamento della prima richiesta l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione, perché disposta nell'assenza: a) di una disposizione legislativa che consentisse l'arresto del procedimento disciplinare; b) del necessario rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con il processo penale; c) di un rimedio processuale esperibile per ottenere la prosecuzione del procedimento, sia per la natura ordinatoria dell'ordinanza, sia perché soltanto a far data dal 30 maggio 1995 è entrata in vigore la disposizione dell'art. 42 c.p.c. che ha previsto l'impugnabilità dell'ordinanza di sospensione.

Osserva il collegio che il rigetto dell'istanza avanzata dal notaio in data 24 marzo 1998, come già diffusamente argomentato, discende non già dal pedissequo ossequio prestato all'ordinanza di sospensione, ma dalla formulazione dell'istanza in termini di «ricorso per riassunzione» del procedimento disciplinare sospeso e dalla constatazione della permanenza della causa che aveva giustificato la sospensione. E le medesime conclusioni non possono che ribadirsi in questa sede.

In primo luogo, l'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione all'odierno esame trova fondamento su circostanze che avrebbero dovuto costituire oggetto del relativo giudizio d'impugnazione da proporsi nelle forme del regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., esperibile a far data dal 1° gennaio 1993 per tutti i giudizi instaurati dopo detta data, come prescritto dall'art. 92, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353, sostituito dall'art. 2, comma 5 della legge n. 477/1992.

L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del p.m. è avvenuto in data 2 marzo 1993, pertanto l'ordinanza resa il 21 maggio 1993 era sin da allora gravabile di regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte di cassazione entro il termine di cui all'art. 47 c.p.c.

L'incolpato, dopo aver prestato acquiescenza per oltre quattro anni all'ordinanza di sospensione, ripropone altre due censure relative al difetto di pregiudizialità col processo penale ed all'assenza di una norma che consentisse la sospensione del giudizio disciplinare, ossia argomentazioni in punto di diritto già oggetto di esame da parte di questo tribunale con le due ordinanze del 21 maggio 1993 e del 9-15 febbraio 1999, che presentano pochi aspetti di novità, la cui sopravvenienza sia in senso fattuale e storico, sia in senso processuale ed allegativo, possa giustificare la revoca richiesta.

In linea di principio può condividersi la prospettata impostazione teorica al problema dei rapporti fra procedimenti diversi pendenti a carico del medesimo soggetto incentrata sul principio della loro autonomia reciproca, condizionante sia il progredire del procedimento, sia i poteri cognitivi dell'autorità giudiziaria designata alla sua decisione.

La semplice pendenza del giudizio penale per i medesimi fatti o per fatti costituenti l'antecedente logico dei fatti da accertare nel procedimento amministrativo o civile, nel vigente sistema processuale non è più motivo di sospensione necessaria del procedimento civile od amministrativo, come confermato dall'abrogazione della disposizione dell'art. 3 c.p.p., dalla profonda modificazione dell'art. 24 c.p.p. rispetto alla formulazione contenuta nel codice del 1930, dall'introduzione all'art. 2 del c.p.p. del principio dell'autonomia fra processo civile e processo penale, con l'unica eccezione di cui all'art. 75, n. 3) c.p.p., dalla riferibilità della norma di cui all'art. 211 disp. att. c.p.p. alla sola ipotesi di sospensione prevista non già dall'art. 295 c.p.c., ma dalle norme del diritto processuale penale (Cass. 8595/96, 1051/96).

Ne deriva che l'arresto del procedimento civile, oppure amministrativo per effetto della pendenza del processo penale non è più la regola, ma può verificarsi soltanto in virtù di espressa previsione di legge che dichiari necessaria la sospensione.

In altri termini, allo stato della legislazione, la soppressione della pregiudizialità penale non comporta l'assoluta indifferenza del processo penale rispetto a quello disciplinare, o civile; si tratta di verificare se nei singoli ordinamenti operino disposizioni espresse che prevedano la sospensione.

E se tale non può ritenersi l'art. 295 c.p.c. nella sua attuale formulazione, poiché quello pendente a carico del notaio Ferraro è un procedimento disciplinare, soggetto all'applicazione soltanto residuale della disciplina processualciviltistica dettata per i procedimenti in camera di consiglio in forza del richiamo operato dalla norma di cui all'art. 157 legge notarile, nell'ambito di detto ordinamento va ricercata la disposizione normativa che consenta la sospensione necessaria del procedimento disciplinare per effetto della pendenza del giudizio penale.

Tale è, ad avviso di questo collegio, l'art. 146 della l.n., nel testo riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 1990, che ha appunto dichiarato incostituzionale la norma stessa «... nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare resti sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per il fatto illecito sia promosso processo penale».

L'impostazione che si ritiene di dover adottare trova conferma nella motivazione della pronuncia, laddove il problema di coordinamento posto dalla contemporanea pendenza del procedimento penale e di quello disciplinare, diversi, ma in rapporto di pregiudizialità, viene affrontato e risolto alla luce del dettato del vigente art. 653 c.p.p. e dell'art. 146 l.n., secondo il quale nemmeno gli atti del processo penale, sentenza non irrevocabile di condanna compresa, possono impedire il compimento del termine di prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare.

L'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 146, l.n., viene quindi giustificata dalla stessa formulazione originaria della disposizione, che, sancendo l'inidoneità degli atti di procedura ad impedire che l'azione si prescriva in quattro anni, comporta gravi conseguenze in termini di disparità di trattamento per l'impossibile punizione in concreto dei notai che commettano più gravi infrazioni, qualificabili come reati, rispetto a coloro che commettano infrazioni o modeste, per le quali risulta più agevole, per la semplicità del procedimento, irrogare la sanzione prima che si compia il termine di prescrizione.

Analogo meccanismo di sospensione del procedimento disciplinare a carico del pubblico impiegato sottoposto a processo penale è previsto dall'art. 117 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non abrogato dagli artt. 2 e 3 c.p.p. (per tutte si veda C.d.S., sez. IV, 7 maggio 1998, n. 780, in Foro it., III, 496, ad. plen., 6 marzo 1997, n. 8, in Foro it., 1997, III, 249).

Precisati in questi termini i rapporti fra i due procedimenti che si stanno celebrando a carico del notaio Ferraro, deve ribadirsi in questa sede che il tribunale di Palermo nell'ordinanza resa il 21 maggio 1993, preso atto dell'intervento della sentenza n. 40 del 31 gennaio 1990 della Corte costituzionale, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare dopo aver correttamente ravvisato la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità con il giudizio penale in corso presso il tribunale di Caltanissetta, vertendo le due incolpazioni sulle medesime condotte materiali, poste in essere sempre ai danni del presidente dott. Scaduti, nelle medesime circostanze di tempo e luogo.

Né all'accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione può giungersi in forza della constatazione dell'avvenuta dichiarazione di nullità degli atti del dibattimento penale resa dal tribunale di Caltanissetta in data 24 luglio 1997, che ha rimosso soltanto momentaneamente la causa di sospensione, posto che già in data 8 agosto 1997 l'ufficio del p.m. aveva nuovamente esercitato l'azione penale per i medesimi fatti di reato al notaio Ferraro, di cui ha ottenuto il rinvio a giudizio innanzi al tribunale di Caltanissetta, davanti al quale si sta celebrando il relativo dibattimento, il che rende così perdurante la causa di sospensione, identificabile secondo la citata sentenza n. 40/1990 della Corte costituzionale nella promozione del processo penale e comunque giustificabile la reiterazione in questa sede della già disposta sospensione.

In secondo luogo l'incolpato ha dedotto l'avvenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare previsto dalla norma di cui all'art. 146, l.n., in quattro anni dalla commissione dell'illecito e ciò «ancorché vi siano stati atti di procedura».

Richiama al riguardo da un lato l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione secondo il quale nessun atto processuale, nemmeno la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo o secondo grado, sarebbe idoneo ad interrompere il corso della prescrizione dell'azione disciplinare; dall'altro deduce che il termine quadriennale sarebbe di decadenza, non già di prescrizione e quindi, in quanto tale, non sarebbe suscettibile di subire alcuna forma di sospensione.

Ebbene non ritiene il tribunale di potersi discostare dalle argomentazioni già esposte nel precedente provvedimento del 9-15 febbraio 1999. Non si ignora, infatti, il rigoroso insegnamento giurisprudenziale consolidatosi sino alla fine degli anni ottanta (Cass. 62/3435, 62/3408, 68/85; 77/861; 79/652; 88/4670) circa l'inidoneità a determinare l'interruzione della prescrizione degli atti del procedimento disciplinare, ma rileva che la sua validità è rimasta smentita dall'intervento della citata sentenza n. 40 del 20 gennaio 1990 della Corte costituzionale, che

ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 146, l.n., proprio «nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale».

La portata fortemente innovativa della citata pronuncia ha trovato riscontro nelle successive sentenze della Corte di cassazione (Cass. 94/9214, 95/4055, 97/6530, 98/1766), che, nel riaffermare in linea di principio la prescrivibilità dell'azione disciplinare per il decorso del termine di quattro anni dalla commissione del fatto, riconoscono quale unica eccezione quella del promuovimento dell'azione penale per il medesimo addebito, con la conseguente operatività della speciale causa di sospensione di cui all'art. 146, l.n., come modificato dalla Corte costituzionale.

L'interpretazione proposta dal notaio della citata sentenza, secondo la quale essa avrebbe introdotto soltanto una disposizione di ordine processuale, imponendo la sospensione del procedimento disciplinare, ma lasciando inalterato il termine di prescrizione dell'azione, non può condividersi per varie ragioni. In primo luogo i termini processo ed esercizio dell'azione disciplinare possono fungere da sinonimi, nel senso che il primo è lo strumento per attualizzare il diritto di azione.

Inoltre, la funzione innovativa della pronuncia del giudice costituzionale e la sua efficienza nel perseguire la finalità dichiarata nella parte motiva — assicurare la concreta possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare per quei fatti illeciti commessi dal notaio di tale gravità da meritare anche l'irrogazione della sanzione penale, in condizioni di parità fra tutti gli esercenti la medesima funzione —, impongono di ritenere che essa abbia introdotto un istituto di diritto sostanziale, ossia una causa legale di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare, che sino ad allora la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 1967, n. 3025 in Foro it. 1968, I, 992) aveva escluso esistesse nell'ordinamento giuridico.

Ciò resta confermato dalla necessità di assicurare l'effettività dell'esercizio della potestà punitiva in sede disciplinare anche nei casi in cui non ha senso parlare di sospensione del giudizio disciplinare, perché instaurato dopo la celebrazione di quello penale (vedi ad es. sent. Cass. 97/6530).

In senso conforme hanno argomentato anche le più recenti pronunce di legittimità (Cass. 91/3658, 94/9214, 97/6530, 98/3559), le quali statuiscano che è la semplice pendenza del procedimento penale, ossia l'avvenuto esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'accusa e la richiesta di rinvio a giudizio, a costituire causa di sospensione dell'azione disciplinare; dal che consegue la superfluità della sospensione del procedimento originato dall'esercizio del diritto di azione disciplinare.

Inoltre, nonostante tutte le pronunce giurisprudenziali più recenti e note facciano riferimento al termine quadriennale dell'art. 146, l.n., come a termine di prescrizione, ciò che assume rilevanza nella fattispecie è la natura perentoria del termine stesso, che a norma dell'art. 153 c.p.c., non può essere abbreviato o prorogato, nemmeno su accordo delle parti.

Il che esclude l'ammissibilità di modificazioni del termine legale o processuale disposte con provvedimento giudiziario, oppure per clausola pattizia, ma non la possibilità che l'interruzione o la sospensione del termine stesso sia introdotta per disposizione normativa. Si pensi nella disciplina processuale civile a quanto prescritto dagli artt. 165, 190, 328 e 361 c.p.c. per l'abbreviazione o l'interruzione di termini perentori, oppure dagli artt. 43, 398, comma 4, 820 c.p.c. per la sospensione, mentre per quanto riguarda i termini relativi all'esercizio dei diritti sostanziali l'art. 2964 della Corte costituzionale prevede l'inapplicabilità delle cause di interruzione e sospensione previste per la prescrizione, salvo che «sia disposto altrimenti».

Pertanto, l'introduzione di una nuova causa legale di sospensione del termine perentorio quadriennale non risulta incompatibile con il sistema normativo vigente; inoltre la sua operatività non resta esclusa dalla mancata contestazione al notaio di un fatto di reato previsto dall'art. 5, n. 3, l.n., atteso che la sentenza n. 40/90 della Corte costituzionale non impone alcun distinguo in merito al tipo di illecito disciplinare, facendo soltanto riferimento al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione della destituzione, che, come prescritto dalla norma di cui all'art. 147, l.n., può essere inflitta anche nei casi più gravi di condotte lesive della dignità e della reputazione personali del notaio e del decoro e prestigio dell'ordine professionale notarile.

L'applicazione concreta delle argomentazioni esposte, induce a ritenere che il termine quadriennale di cui all'art. 146 non sia già interamente decorso nel caso di specie, in quanto ad un primo periodo intercorso fra la data di commissione del fatto, 13 febbraio 1992 ed il primo esercizio dell'azione penale, 26 ottobre 1992, va aggiunto quello fra la pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della nullità degli atti del giudizio penale, 24 luglio 1997, ed il secondo esercizio dell'azione penale, 8 agosto 1997 per un totale di mesi otto e giorni ventotto.

Il tribunale è ben consapevole delle gravose conseguenze che la costruzione giuridica esposta impone all'incolpato, ma è altrettanto certo che i giudici costituzionali nel manifestare la loro sfiducia nella rapida defini-

zione e nell'efficacia del modello processuale penale vigente, hanno riconosciuto prevalente sull'esistenza della speditezza l'interesse pubblico alla punizione effettiva degli incolpati in sede disciplinare per i fatti più gravi e pregiudizievoli ed al pari trattamento fra esercenti la medesima attività e funzione.

Va, altresì, disattesa la richiesta del notaio di assoluzione dall'incolpazione ascritta per insussistenza dei fatti o perché gli stessi non costituiscono illecito disciplinare non potendo essere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 147 legge notarile, che riguarda soltanto fatti atipici diversi da quelli costituenti illecito penale, posti in essere in violazione dei principi deontologici propri della classe notarile. La tesi esposta troverebbe conferma dai seguenti rilievi:

autonomia del sistema sanzionatorio notarile da quello penale;

l'art. 142 l.n. sanziona in via autonoma i fatti penalmente rilevanti mediante il richiamo all'art. 5, n. 3, l.n., con ciò escludendo che ulteriori fatti penali abbiano rilievo in sede disciplinare;

quando la legge notarile ha dato rilevanza a fatti penali lo ha fatto in modo esplicito, come accaduto negli artt. 130 e 140, l.n.;

l'art. 5, l.n., detta i requisiti per l'ammissione alla professione di notaio ed indica quali ragioni ostacoli i reati previsti al n. 3 della stessa norma e non altri, altrove previsti;

a seguito della l.n. n. 328/1995 il contenuto dell'art. 5, n. 3, è stato esteso alla generalità dei reati a significare che sino a detta estensione altri fatti di reato diversi da quelli in esso compresi non avevano rilevanza disciplinare.

Ebbene, ritiene il tribunale che la pronuncia di assoluzione dell'addebito non possa essere pronunciata durante la pendenza del processo penale, stante la disposta sospensione e ben potendo l'eventuale sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale fare stato nel procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p.

Sotto il diverso profilo della non configurabilità, nemmeno in astratto, dell'illecito disciplinare, la questione è stata già correttamente individuata nelle sue precedenti ordinanze del 21 maggio 1993 e del 5 aprile 1994 in relazione al disposto dell'art. 147, l.n., che nella sua funzione di norma residuale e di chiusura del sistema punitivo disciplinare comprende ogni comportamento idoneo a compromettere la dignità o la reputazione del notaio ed il decoro ed il prestigio della categoria professionale.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3641/72 (in Foro it. 1973, I, 1466) in tema di specificazione della contestazione, ossia che quando l'accusa riguardi la commissione di condotte descritte nei loro elementi fattuali, non è necessario che per l'applicazione della destituzione venga contestato altresì un fatto integrante uno dei più gravi illeciti previsti dall'art. 5, n. 3, stessa legge.

Lamenta, inoltre, il notaio Ferraro l'illegittimità dell'ordinanza con la quale questo tribunale ha disposto l'applicazione della misura dell'inabilitazione facoltativa, per l'assenza di sufficienti riscontri probatori all'accusa contestata dall'Ufficio del p.m., acriticamente accolta dal tribunale, per l'impossibilità di sussumere la fattispecie in esame in alcuna delle ipotesi indicate negli artt. 139 e 140, l.n.; per l'avvenuta caducazione degli atti del processo penale a seguito della declaratoria di nullità resa dal tribunale di Caltanissetta in data 24 luglio 1997.

Ebbene, come ribadito anche dai giudici costituzionali con la richiamata sentenza n. 40 del 1990 sulla scorta della già consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 88/4670, 79/1615), l'inabilitazione prevista dalla legge notarile, concretizzandosi nella temporanea inibizione all'esercizio della professione notarile, va qualificata come misura cautelare con funzioni di salvaguardia del prestigio e del decoro della funzione notarile, nonché di custodia degli atti e del sigillo notarile.

Essa si caratterizza per la natura provvisoria, essendo destinata a caducarsi, ad essere revocata per la cessazione delle ragioni che hanno giustificato l'adozione, oppure sostituita con la sanzione disciplinare definitiva, nonché per l'autonomia rispetto ad istituti affini nel contenuto, ma differenti per presupposti e conseguenze, quali le sanzioni disciplinari, la cui irrogazione, come per le pene accessorie dell'ordinamento penale, presuppone l'affermazione di responsabilità e la condanna, mentre l'inabilitazione notarile a certe condizioni può sopravvivere anche ad una pronuncia di assoluzione disciplinare e resta esclusa dall'elencazione tassativa delle pene disciplinari contenuta nell'art. 135, l.n.

L'inabilitazione si distingue altresì dalla misura cautelare penale della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio di cui all'art. 289 c.p.p., la cui funzione è endoprocessuale, ma anche di prevenzione dal pericolo di reiterazione di analoghe condotte.

La medesima autonomia è stata affermata con riferimento alla sorte del processo disciplinare celebrato a carico del notaio inabilitato per fatti che formano oggetto dell'imputazione penale (Cass. 1° aprile 1967, Di Giovanni; 4 luglio 1975, Socal; 15 gennaio 1998, Bellone), in quanto è la mera pendenza del processo penale che giustifica l'inabilitazione di diritto.

E si noti che detti principi non sono affatto stati smentiti, ma anzi confermati dalla recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione, sez. II, penale 15 gennaio 1998, che ha affermato la competenza del tribunale civile a provvedere alla revoca dell'inabilitazione.

Ciò posto in linea di principio, al notaio Ferraro è stata applicata la misura dell'inabilitazione facoltativa ai sensi dell'art. 140, l.n., nel contesto del già pendente procedimento disciplinare promosso dal p.m. per l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione della destituzione, sulla scorta della ritenuta gravità dei fatti addebitatigli, come desumibile dal capo d'imputazione, che gli è valso per due volte il rinvio a giudizio innanzi al tribunale di Caltanissetta.

Al riguardo, premesso che la declaratoria di nullità degli atti del dibattimento penale è stata determinata da un vizio procedurale attinente l'esercizio dell'azione penale, senza che ciò abbia comportato alcuna manifestazione di giudizio, nemmeno in sede cautelare, circa l'isussistenza degli indizi di colpevolezza raccolti a carico del notaio Ferraro, va ribadita l'estrema gravità dei fatti imputatigli.

La semplice lettura della relazione informativa redatta dal presidente Scaduti conferma detto assunto sia per la qualità del personale della persona offesa, presidente di sezione di Corte d'Assise, per le circostanze di commissione delle condotte, poste in essere alla vigilia ed in ragione dell'adozione di importante decisione nel processo penale per l'omicidio del capitano dei Carabinieri Basile ad opera di pericolosissimi esponenti dell'organizzazione criminale denominata «cosa nostra», già condannati per omicidio, condotte agevolate dalla conoscenza personale con la persona offesa e dalla attività professionale del loro autore.

Pertanto, non già in forza di un illegittimo automatismo nel recepimento della tesi accusatoria sostenuta dal p.m., ma sulla scorta di un'autonoma valutazione del materiale probatorio, il tribunale ha inabilitato il notaio Ferraro; né in questa sede sono emersi nuovi argomenti a smentire le emergenze già raccolte a suo carico, il che osta ad un riesame della vicenda in senso a lui favorevole.

In secondo luogo la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi delineata dall'art. 140, l.n., essendo il notaio Ferraro sottoposto a procedimento disciplinare per un fatto che a norma dell'art. 147, l.n., comporta, se accertato, l'irrogazione della sanzione della destituzione: si noti, inoltre, che l'art. 140 prevede in alternativa che sia iniziato il procedimento per un fatto che comporti la destituzione, oppure per alcuno dei reati indicati dall'art. 5, n. 3, stessa legge.

Infine, come già rilevato in precedenza, non si ritiene rilevante l'avvenuta declaratoria di nullità degli atti del processo penale celebrato a carico del medesimo incolpato, posto che il giudizio è sempre in corso di celebrazione nella fase dibattimentale ed il procedimento disciplinare è stato correttamente sospeso.

La peculiarità della fattispecie concreta, senz'altro connotata da profili di singolare gravosità per l'incolpato, induce ad un'ulteriore verifica, quella della compatibilità con il sistema costituzionale vigente dell'istituto dell'inabilitazione facoltativa, come regolato dall'art. 140 della legge notarile, anche in considerazione della modificazione del testo dell'art. 146 della stessa legge a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/90.

Invero, la pronuncia da ultimo citata ha già affermato il contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 139, n. 2, della legge notarile, laddove impone l'applicazione automatica della misura dell'inabilitazione in presenza delle condizioni in essa previste, conflitto escluso in riferimento all'art. 140 stessa legge sull'inabilitazione facoltativa per la valutazione discrezionale che sottende alla sua applicazione.

Ad avviso di questo tribunale la disposizione dell'art. 140 si pone in contrasto con i principi costituzionali sotto il diverso profilo, non ancora considerato dalla Corte costituzionale, della mancata determinazione normativa della sua durata massima.

L'indiscussa qualificazione giuridica dell'inabilitazione notarile come misura cautelare, correlata alla pendenza del procedimento disciplinare o penale non ancora definiti, se non consente di censurare in sé la scelta legislativa discrezionale relativa alla previsione della cautela, in analogia con quanto previsto nell'ordinamento penale, oppure amministrativo, impone però di verificare se la fattispecie astratta delineata dal legislatore sia coerente col sistema costituzionale sotto i seguenti profili: se sia subordinata alla ricorrenza di esigenze cautelari, se nell'individuazione del *quomodo* della cautela siano rispettati i principi di congruità e proporzione rispetto a dette esigenze, se i presupposti applicativi non siano automatici o di tale ampiezza da trasformarla in una sanzione atipica ed anticipata alla formulazione del giudizio di responsabilità (Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 1996, in Foro it. 1996, I, 707; Corte costituzionale, sentenza 24 ottobre 1995, n. 450, in *Gazzetta Ufficiale*, 2 novembre 1995, n. 45, 31 e ss.).

La conduzione di tale operazione di verifica, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza costituzionale in tema di misure cautelari (Corte costituzionale sentenza 3 aprile 1996, n. 14, in *Gazzetta Ufficiale*) coinvolge il principio di ragionevolezza e deve essere diretta all'analisi della *ratio legis*, intesa come *causa legis*, ossia dello scopo profondo della norma, quindi al controllo della conformità della disposizione legislativa alla funzione che deve svolgere nel sistema e per la quale è stata introdotta.

L'esito negativo di tale indagine, per cui la disciplina positiva non risponde alla propria funzione, comporta il venir meno della ragione, della causa della legge, che si risolve in un arbitrio, in violazione del canone di eguaglianza.

Ciò posto, l'inabilitazione di cui all'art. 140, l.n., sotto il profilo delle esigenze cautelari e della discrezionalità di applicazione risulta conforme al sistema costituzionale, in quanto è preordinata a tutelare in via temporanea da un lato il decoro ed il prestigio dell'ordine professionale notarile, dall'altro ad inibire l'esercizio di delicate funzioni pubblicistiche da parte di notaio sottoposto a procedimento disciplinare o penale per fatti talmente gravi da comportare, se accertati, la destituzione.

Inoltre la valutazione della ricorrenza di dette esigenze e della gravità degli elementi indiziari raccolti a carico dell'incolpato è rimessa al libero convincimento del giudice al di fuori di ogni automatismo applicativo.

Ciò che lede i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma della Costituzione, è, ad avviso di questo collegio, la durata potenzialmente illimitata dell'inabilitazione, il cui contenimento temporale di efficacia non è testualmente previsto, né è ricavabile in via sistematica e ciò diversamente da quanto previsto per la generalità delle misure cautelari dell'ordinamento giuridico e dall'insegnamento della giurisprudenza costituzionale.

Si consideri che la disposizione dell'art. 141, l.n., nel prevedere che la protrazione dell'inabilitazione di cui all'art. 139, n. 3, stessa legge oltre l'anno comporti la cessazione definitiva dall'esercizio delle funzioni notarili, si riferisce espressamente soltanto all'inabilitazione di diritto e non a quella facoltativa, quindi non costituisce un valido criterio di determinazione della sua efficacia.

Né tale criterio può ricavarsi indirettamente dal termine di prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare, come poteva ritenersi nello schema originario del processo disciplinare notarile di cui agli artt. 140 e 146, l.n., posto che la modificazione dell'art. 146 consente la sospensione del processo disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale pregiudiziale, con la conseguente possibile dilazione sino a vari decenni della durata in concreto dell'interdizione dalle funzioni notarili, sempre in assenza di una pronuncia di colpevolezza.

Diversamente è, invece, disposto:

per le misure cautelari interdittive contenute nel sistema processuale penale, artt. 288-290 c.p.p., limitate nella durata ai sensi dell'art. 308 c.p.p.;

per le misure cautelari interdittive di natura amministrativa, applicate ai pubblici dipendenti, quali la sospensione dall'ufficio prevista come obbligatoria dall'art. 91, primo comma e come facoltativa dal successivo art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, in entrambi i casi nella durata massima di anni cinque; dall'art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19, nella durata massima di cinque anni; dall'art. 15; comma 4-septies, legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella durata massima di cinque anni in applicazione analogica della norma di cui all'art. 9, comma 2 della legge n. 19/90, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 206 del 3 giugno 1999 della Corte costituzionale;

per le misure cautelari disciplinari proprie degli ordinamenti professionali, quale la sospensione dell'esercizio della professione prevista dall'art. 43 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, per le professioni sanitarie, dall'art. 13 del d.P.R. 11 febbraio 1929, n. 274, per la professione di geometra; dall'art. 43, terzo comma del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per la professione di avvocato; dall'art. 39 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, per la professione di commercialista; dall'art. 53 e 54 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per la professione di spedizioniere doganale, tutte ipotesi in cui o vi è la predeterminazione legislativa della durata massima della sospensione, oppure essa è correlata dal mantenimento di una misura cautelare personale, che a sua volta non può essere protratta oltre un certo limite temporale.

L'analisi comparata delle disposizioni normative citate, unitamente alla natura ed alla funzione di tutte le misure cautelari, — preposte a proteggere in via interinale ed anticipate un interesse in attesa della tutela definitiva —, induce a ritenere coesistente la limitazione temporale della loro efficacia, in relazione al perdurare dell'esigenza che si tutela, senza che venga imposta al soggetto che le subisce una compressione assoluta o molto afflittiva della possibilità di svolgere attività lavorativa dipendente od autonoma.

In altri termini la disciplina delle misure cautelari resta influenzata dalla necessità di operare un bilanciamento fra contrapposti e confliggenti interessi: quello del dipendente o del professionista ad essere riammesso all'esercizio della funzione pubblica o della professione, come strumento per lo svolgimento di attività lavorativa

e di esplicazione della propria personalità (art. 35, Cost.), quello dell'ordine professionale o dell'amministrazione di appartenenza coloro che siano inquisiti in sede penale per la commissione di gravi fatti di reato, nell'esplicazione dei poteri di salvaguardia della categoria professionale e di buon andamento dell'ufficio pubblico (art. 97, Cost.).

La mediazione fra le contrapposte esigenze si realizza con l'introduzione legislativa di un termine massimo di durata, non superiore a qualche anno dall'applicazione.

Il che difetta nel caso dell'inabilitazione facoltativa del notaio, la cui affinità per contenuto e presupposti con la sospensione cautelare dal pubblico ufficio è molto evidente, concretizzandosi entrambe le misure nell'inibizione provvisoria dallo svolgimento di funzioni di rilievo pubblicistico, che nel caso del notaio sottoposto a procedimento disciplinare sospeso, per l'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività per un lasso di tempo non predeterminato, assume la valenza pratica ed afflittiva di una sanzione vera e propria, indipendentemente dall'accertamento giudiziale di responsabilità.

Invero, se lo scopo della norma è l'interdizione temporanea all'attività notarile durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare o penale, rispetto a detta funzione risulta incoerente, priva di ragione, la scelta di protrarne la durata per un lasso di tempo non stabilito e quanti talmente lungo da costituire di fatto una forma non prevista di estromissione dall'ordine professionale e dalla funzione notarile, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché indirettamente con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

La medesima valutazione d'incostituzionalità è stata già resa con riferimento all'art. 110, d.P.R. n. 43 del 1988, in tema di sospensione dal servizio di ufficiale di riscossione del funzionario di istituto bancario concessionario del servizio di esattoria sottoposto a procedimento penale (Corte costituzionale, sentenza n. 239 del 9 luglio 1996), mentre è stata esclusa la violazione dei principi costituzionali da parte delle norme sulla sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, proprio avuto riguardo alla limitazione temporale di durata ed al perseguimento con detta misura delle finalità di efficienza, trasparenza e buona amministrazione (Corte costituzionale, sentenza n. 447 del 24 ottobre 1995, in Foro it., 1996, I, 15; sentenza n. 206 del 3 giugno 1999, in Foro it., 1999, I, 2150).

A conferma dell'irragionevolezza di una disciplina dell'inabilitazione di durata illimitata, si consideri che la norma di cui all'art. 159 l.n., consente al notaio destituito da almeno tre anni, quindi privato in via definitiva ed irrevocabile delle funzioni notarili, di essere riabilitato e riammesso alle funzioni delle quali era stato privato.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, tenuto conto della non manifesta infondatezza e della rilevanza che la questione d'incostituzionalità riveste nel presente procedimento, in quanto l'inabilitazione del notaio Ferraro perdura da oltre cinque anni ed è destinata a proseguire sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il contemporaneo giudizio penale, si ritiene necessario sollevare d'ufficio la questione d'incostituzionalità dell'art. 140 legge notarile nella parte in cui non prevede un termine massimo di durata, oltre il quale la misura perde efficacia di diritto.

P. Q. M.

Rigetta le istanze avanzate dal notaio Pietro Ferraro con il ricorso depositato in data 8 aprile 1999.

Solleva d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede un limite massimo di durata dell'inammissibilità notarile.

Sospende il procedimento pendente sull'istanza di riammissione all'esercizio delle funzioni notarili proposta dal notaio Pietro Ferraro.

Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti del procedimento alla Corte costituzionale, nonché di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, di comunicare la stessa ai Presidenti delle Camere del Parlamento, con successiva trasmissione alla Corte costituzionale della documentazione di tali notifiche e comunicazioni.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio il 29 settembre 1999.

Il presidente: DALL'ACQUA

Il giudice est.: BONI

N. 712

Ordinanza emessa il 7 aprile 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Mannara Romeo ed altro contro il Ministero di grazia e giustizia

Impiego pubblico - Concorso per l'assunzione di agenti della polizia penitenziaria - Partecipanti i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, abbiano riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. - Esclusione dal concorso - Incidenza sul principio di eguaglianza e sul diritto all'accesso agli impieghi pubblici.

- Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 13605/1998 e 13606/1998, proposti, il primo, da Mannara Romeo e, il secondo, da Vitelli Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Gozzi presso lo studio del quale in Roma, via Simone de Saint Bon n. 61, sono elettivamente domiciliati;

Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro *pro-tempore*, per la carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ope legis*; per l'annullamento dei decreti del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.P.A.) del Ministero di grazia e giustizia resi in data 17 settembre 1998, con i quali i ricorrenti sono stati dimessi dal Corpo di polizia penitenziaria poiché non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 398/1997, nonché di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 aprile 1999, il consigliere Lucrezio Monticelli;

Udito, in detta udienza, l'avv. Riccardo Gozzi per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con decreto in data 17 settembre 1998 il direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, dopo aver menzionato diversi gravi reati che risultavano essere stati commessi dal padre di Romeo Mannara, rilevava che:

«i precedenti penali del familiare del Mannara possono ritenersi preclusivi alla di lui assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, in quanto, per la pubblicità di cui inevitabilmente tali situazioni sono oggetto, lederebbero gravemente il prestigio dell'amministrazione pubblica in genere e di quella penitenziaria in particolare;

in relazione alla predetta inevitabile pubblicità, invero, un agente a carico del cui padre risultino i citati pregiudizi penali, non può porsi nei confronti della popolazione detenuta con la necessaria imparzialità e con l'autorevolezza che i suoi compiti richiedono, fra questi, in particolare la valutazione che l'agente di polizia penitenziaria è tenuto ad operare circa gli elementi utili per la fruizione dei programmi individuali di trattamento; in tale situazione non potrebbero escludersi pesanti riflessi negativi sull'ordine e la sicurezza interna degli istituti penitenziari;

il possibile venire meno della necessaria autorevolezza e imparzialità in capo all'agente di polizia penitenziaria potrebbe determinare in taluni detenuti il convincimento di poter ottenere dallo stesso agente trattamenti di favore o comunque, non consentiti dall'ordinamento penitenziario;

l'ambiente familiare del Mannara non può non aver influito sulla sua formazione;

gli aspiranti agenti di polizia penitenziaria devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come richiamato dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e come sostituito dall'art. 6, del d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398;

sulla base dei pregiudizi illustrati, in relazione al disposto di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 398/1997, non è possibile procedere all'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria del sig. Mannara Romeo in relazione ai delicati compiti demandati al personale del Corpo stesso»;

Ciò premesso, il provvedimento si concludeva nel senso che il Mannara veniva dimesso dal Corpo di polizia penitenziaria perché non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 398/1997.

L'interessato ha impugnato in questa sede (ric. n. 13605/1998) detto provvedimento, deducendo le seguenti censure: il direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avrebbe illegittimamente posto a base dell'impugnato provvedimento di dimissioni illeciti penali non commessi dal ricorrente.

Sarebbe altresì irragionevole l'assunto dell'amministrazione secondo cui l'ambito familiare del ricorrente non può non aver influito sulla sua formazione, in quanto la famiglia non potrebbe più ritenersi, secondo la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, quale ambito esclusivo di socializzazione dei giovani.

In ogni caso, qualora il provvedimento impugnato si fondi sull'art. 6, comma 2 del d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398 (richiamato per la polizia penitenziaria dall'art. 26 della legge 2 febbraio 1989, n. 53), che prevede l'esclusione per coloro i cui parenti siano stati condannati per determinati delitti, detta norma sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Non si sarebbe considerato che in ogni caso l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 398/1997, è entrato in vigore successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1 del decreto interministeriale del 3 dicembre 1996, sicché si sarebbe violato il disposto dell'art. 11 delle preleggi, per cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Il direttore generale del D.A.P., nell'adottare il provvedimento impugnato e prima di determinarsi a disporre la dimissione dal servizio a carico del ricorrente, avrebbe poi omesso di richiedere allo stesso i necessari ed opportuni chiarimenti utili al completamento dell'istruttoria, così violando apertamente il principio — sancito dagli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 — della obbligatoria partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo.

Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre illegittimo in quanto non sarebbe stato comunicato al ricorrente entro il termine di decadenza di cui all'art. 124, ultimo comma, del r.d. 12/1941 — come modificato dallo stesso art. 6 del d.lgs. n. 398/1997 invocato dall'amministrazione — e cioè «almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta».

Lamenta il ricorrente anche la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che prevede che la conclusione del procedimento debba avvenire, in assenza di altri termini prescritti dalla legge o da un regolamento, entro il termine di trenta giorni.

Non sarebbe stato nemmeno rispettato il disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 dicembre 1996, integrativo del bando di concorso, ai sensi del quale: «L'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, può essere svolto in fase o grado della procedura, fino all'immissione in ruolo».

Nella fattispecie sarebbe stato in sostanza adottato un provvedimento di autotutela oltre ogni ragionevole limite di tempo, il quale peraltro, avendo inciso su una posizione soggettiva ormai consolidata, avrebbe richiesto la dimostrazione dell'esistenza di un concreto e specifico interesse pubblico da comparare con l'interesse del dipendente destinato ad essere sacrificato.

Assume infine l'istante che l'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732 avrebbe eliminato, anche per l'ingresso in magistratura, e quindi per l'ingresso in tutte quelle altre amministrazioni dello Stato che si richiamano all'ordinamento giudiziario, il requisito della buona condotta.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.

In data 17 settembre 1998 il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia ha adottato un analogo provvedimento di esclusione nei confronti di Giuseppe Vitelli a causa di gravi reati commessi dal fratello.

Il Vitelli ha impugnato in questa sede (ricorso n. 13606/1998) il provvedimento, deducendo le medesime censure formulate nel ricorso proposto dal Mannara.

Anche con riferimento a quest'ultimo ricorso si è costituita l'amministrazione intimata, chiedendone la reiezione per infondatezza.

DIRITTO

1. — I due ricorsi indicati in epigrafe sono stati proposti nei confronti della medesima amministrazione per l'impugnazione, con deduzione di identici motivi, di provvedimenti aventi contenuto analogo.

È, pertanto, opportuno riunire i due ricorsi, perché gli stessi possano essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Con i provvedimenti impugnati i ricorrenti sono stati dimessi dal Corpo di polizia penitenziaria in quanto non ritenuti in possesso dei prescritti requisiti morali e di condotta in considerazione dei gravi reati commessi dal padre dell'uno e dal fratello dell'altro.

3. — Avverso tale provvedimento gli interessati hanno proposto talune censure di carattere essenzialmente formale ed altre di carattere sostanziale.

3.1. — Sotto il primo profilo è stato dedotto che:

a) il d. lgs. n. 398/1997 sarebbe entrato in vigore successivamente al termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) non sarebbe stato consentito al ricorrente di partecipare al procedimento e di fornire gli elementi utili per il completamento dell'istruttoria;

c) il provvedimento sarebbe stato adottato tardivamente, in quanto non sarebbero stati rispettati né il termine di trenta giorni anteriori allo svolgimento della prova scritta previsto dall'ultimo comma del r.d. n. 12/1941, come modificato dall'art. 6 del d. lgs. n. 398/1997, né il termine (prima dell'immissione in ruolo) stabilito dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale del 3 dicembre 1996 per l'accertamento dei requisiti generali previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 443/1992, né comunque il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2 della legge n. 241/1990 per la conclusione di qualsiasi procedimento per cui non è stabilito alcun termine dalla legge o dal regolamento;

d) non sarebbe stato rispettato il principio secondo cui ogni provvedimento di autotutela dovrebbe motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento;

e) il requisito della buona condotta sarebbe stato ormai eliminato, per qualsiasi categoria di pubblici dipendenti, dalla legge 29 gennaio 1984 n. 732.

Con separata sentenza parziale pronunciata nell'odierna Camera di consiglio la sezione ha riconosciuto l'infondatezza delle predette censure.

Per quanto riguarda le censure di carattere sostanziale dedotte dai ricorrenti, va rilevato che le stesse muovono tutte dal presupposto che, ai fini della valutazione delle qualità morali e di condotta di un aspirante alla nomina ad agente di polizia penitenziaria, non possano essere presi in considerazione fatti penalmente rilevanti posti in essere da parenti o affini dell'interessato.

Senonché, un'affermazione del genere si pone in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 6 del d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398, (richiamato dalla legge n. 53/1989), che prevede espressamente che l'accesso al ruolo è precluso per coloro i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, abbiano riportato condanne per taluni dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera e) del codice di procedura penale.

Una pronuncia giurisprudenziale favorevole per il ricorrente può aversi dunque solo se la predetta disposizione, così come richiesto dagli istanti medesimi, sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

La questione di costituzionalità della disposizione in esame si appalesa dunque rilevante ai fini del presente giudizio.

La medesima questione è altresì non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994 n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva, con riferimento al testo all'epoca vigente dell'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 che dovessero essere esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultavano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

La Corte costituzionale, ha rilevato che secondo la sua costante giurisprudenza, risalente alle sentenze nn. 15 e 33 del 1960, l'art. 51, primo comma, della Costituzione, nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti

in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende, certo sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità costituzionale sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste.

Un sindacato del genere deve essere infatti ammesso non soltanto per motivi di ordine generale — legati al fatto che, ogni volta che il legislatore è tenuto a bilanciare distinti valori costituzionali, non può affatto essere preclusa la via del controllo in ordine alla congruità e alla ragionevolezza del bilanciamento compiuto — ma anche per lo specifico motivo che lo stesso art. 51, precisando espressamente che il predetto accesso dev'essere garantito a tutti i cittadini «in condizioni di eguaglianza», vincola il legislatore a sottoporre la propria discrezionalità di scelta ai rigorosi parametri posti dall'art. 3 della Costituzione.

La Corte ha dunque stabilito che ogni disposizione in materia deve essere esaminata sotto il profilo della sua congruità e ragionevolezza in riferimento a principio costituzionale che vieta al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale volto a stabilire per determinate categorie di pubblici uffici particolari e specifici requisiti di accesso, di far sì che questi ultimi si traducano, in concreto, in arbitrarie discriminazioni o in ingiustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si è liberamente indirizzato il singolo cittadino.

Sotto questo aspetto, il controllo di costituzionalità, sempre secondo la Corte deve tener conto del rilievo che le garanzie predisposte dall'art. 51 della Costituzione riguardo all'accesso dei cittadini nei pubblici uffici sono un'applicazione particolare della generale libertà da irragionevoli limitazioni nell'accesso al lavoro (v. spec. sentt. della Corte costituzionale nn. 207 del 1976 e 61 del 1965), che, per costante giurisprudenza costituzionale, è riconosciuta come profilo particolare del «diritto al lavoro» (art. 4 della Costituzione), un diritto più volte qualificato dalla Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come «fondamentale diritto di libertà della persona umana» (v. ad esempio, sentt. della Corte costituzionale n. 45 del 1965).

Ciò posto, si è ritenuto che la condizione per l'accesso ai ruoli del personale della polizia, concernente l'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, non può ragionevolmente ricondursi nell'ambito dei requisiti attitudinali dei singoli aspiranti, la cui determinazione è demandata dall'art. 51, primo comma, della Costituzione al legislatore ordinario.

Quella condizione, infatti, non riguarda capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma consiste in valutazioni o in comportamenti imputati all'ambiente familiare, che, in base a un'arbitraria presunzione legislativa, vengono automaticamente riferiti al soggetto stesso. In conseguenza di ciò, si è affermato che la norma denunciata prevede una condizione comportante una limitazione irragionevole all'accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha in proposito precisato che la norma in questione riflette una situazione storica della società italiana propria di molti decenni or sono, quando la famiglia era, di norma, l'ambito di socializzazione pressoché esclusivo dei giovani, mentre ora, a seguito dell'attuazione dell'obbligo scolastico e dello sviluppo delle possibilità reali di frequentare gli istituti di istruzione fino al livello universitario e a seguito dell'evoluzione dei rapporti sociali generali, che permette ai giovani un'accresciuta possibilità di interazione in ambienti extrafamiliari, non si può negare l'eventualità che singoli soggetti maturino in sé stessi la credenza in valori diversi o antitetici rispetto a quelli diffusi nelle proprie famiglie di origine e ispirino le proprie condotte a modelli di convivenza sociale differenti o contrari rispetto a quelli seguiti dai genitori o da altri componenti del proprio nucleo familiare.

Pertanto, se non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri a entrare nei ruoli della polizia di Stato sia accertata anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento dell'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è invece arbitrario, nel concreto contesto storico appena delineato, presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo.

Senonché, la nuova formulazione dell'art. 124 del r.d. n. 12/1941 introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 398/1997 (richiamata dall'art. 26 della legge n. 53/1989), nel prevedere l'esclusione per coloro i cui parenti entro un certo grado abbiano commesso determinati delitti, ripropone quelle conseguenze sfavorevoli per fatti o comportamenti non direttamente riferibili all'interessato che la Corte costituzionale ha censurato con la citata sentenza.

Dette disposizioni sembrano porsi, pertanto, in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione per le medesime ragioni già evidenziate dalla Corte costituzionale nella precedente sentenza.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, inviando per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite dall'art. 124 del 30 gennaio 1941 n. 12 per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e n. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che, a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende, per l'effetto, il giudizio in corso.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, addì 7 aprile 1999.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere est.: MONTICELLI

99C2252

N. 713

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dalla Corte militare di appello
sull'istanza proposta da Priebke Erich*

Amnistia e indulto - Indulto - Concessione per i reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate - Applicabilità del provvedimento di clemenza, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, agli appartenenti a raggruppamenti armati di cittadini a carattere contingente - Estensione agli appartenenti a reparti regolari delle Forze armate dello Stato e delle Forze armate nemiche - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli autori degli stessi crimini, in ragione della diversa condizione soggettiva.

- D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. — Con istanza presentata in data 11 novembre 1999 il difensore di Erich Priebke ha chiesto l'applicazione — nei confronti dello stesso Priebke, condannato all'ergastolo con sentenza di questa Corte militare di appello in data 7 marzo 1998 (irr. il 16 novembre 1998) per il reato di concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani — dell'indulto di cui al d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922.

Nell'istanza si rileva, in ordine alla applicabilità del suddetto provvedimento di indulto:

che appare certa la inerenza dei fatti per cui è stata pronunciata sentenza di condanna agli eventi bellici;

che parimenti va ritenuta sussistente la condizione soggettiva, dell'essere il condannato appartenente a «formazioni armate», in relazione alla sua qualità di appartenente alle forze armate tedesche. Al riguardo si ritiene non condivisibile l'orientamento fatto proprio dalla Corte di cassazione (sez. un., 24 luglio 1954) che «ha inteso limitare l'applicazione del provvedimento di clemenza ai soli "partigiani" e agli appartenenti ai rag-

gruppamenti armati di cittadini a carattere contingente costituitisi nel Paese, da ambo le parti contendenti, con esclusione degli appartenenti alle forze armate dello Stato e di quelle straniere». Tale interpretazione appare infatti alla difesa contrastare con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione, venendo a discriminare gli appartenenti alle forze armate;

che per i militari italiani sarebbero stati emanati, «con riferimento a fatti in qualche modo collegati ad eventi bellici», altri provvedimenti clemenziali, per cui gli unici esclusi da qualsivoglia beneficio risulterebbero gli appartenenti alle «forze regolari» straniere, in violazione degli artt. 2 e 7 della Dich. Univ. diritti dell'uomo e di altre norme internazionali.

2. — L'istanza della difesa di Erich Priebke non può trovare accoglimento in base alla legislazione vigente. Ritiene infatti questa Corte di condividere pienamente l'affermazione della Corte di cassazione, Sez. un. pen., 24 luglio 1954, Cianciulli, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'indulto concesso con l'art. 2, lett. b) del D.P. 19 dicembre 1953, n. 922, la locuzione «formazioni armate» si riferisce soltanto ai raggruppamenti armati di cittadini (forze della resistenza e fascisti collaborazionisti) costituitisi nel Paese, con carattere contingente, a seguito degli eventi bellici.

Il beneficio dell'indulto non è invece, secondo la Suprema Corte, riferibile agli appartenenti alle forze regolari, tenuti all'adempimento del proprio dovere all'infuori ed al di sopra di qualsiasi ideologia o contingenza politica e, quindi, non equiparabili alle formazioni partigiane o del campo opposto.

A confortare la soluzione interpretativa cui pervengono le sezioni unite convergono plurimi argomenti: la locuzione tecnica utilizzata dal legislatore, «formazioni armate», piuttosto che «formazioni militari»; la circostanza che il legislatore, quando ha voluto riferirsi agli appartenenti alle Forze armate, li ha sempre considerati distintamente dai componenti delle forze di liberazione; la *ratio legis*, consistente nel raggiungimento del fine di pacificazione generale degli animi e nella chiusura di un doloroso e tormentato periodo della vita nazionale.

Né appare al riguardo assumere rilievo l'affermazione difensiva secondo cui l'ambito di applicazione del provvedimento indulgenziale in esame (tutti i reati inerenti a eventi bellici) sarebbe assai più esteso di quello del d.l. 29 marzo 1946, n. 3 e del r.d. 5 aprile 1944, n. 96, sì da giustificare una più generica e comprensiva dizione normativa.

Il principio di diritto sopra indicato è stato peraltro successivamente applicato in modo costante dalla giurisprudenza e ribadito più volte sia dalla Corte di cassazione che dal Tribunale supremo militare (cfr. ad. es.: Cass., sez. II, 24 gennaio 1956, Bregoli; Cass. Sez. II, 23 aprile 1956, Ferrante; Cass., Sez. I, 16 gennaio 1958, Tommaselli; T.S.M., 26 giugno 1958, Malvagni).

In particolare il Tribunale supremo militare (21 febbraio 1956, Reder) ha affermato che «gli appartenenti alle forze armate tedesche non possono essere considerati, ai fini dell'applicazione del condono disposto con d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, appartenenti a formazioni armate».

Quanto al rilievo secondo cui, in sostanza, un militare italiano avrebbe potuto usufruire di benefici negati ad un appartenente alle forze armate tedesche, va osservato che l'assunto difensivo sembra basato su presupposti erronei.

Va infatti considerato che: l'art. 7 del D.L.LGT. 29 marzo 1946, n. 132 (Amnistia e condono per reati militari) esclude dall'amnistia e dall'indulto previsti dagli articoli precedenti «i reati contro le leggi e gli usi di guerra»; parimenti esclude ogni beneficio per i reati contro le leggi e gli usi di guerra l'art. 3 del D.C.P.S. 1° marzo 1947, n. 92 (Concessione di amnistia e indulto per reati militari, in occasione del giuramento delle Forze armate); i successivi provvedimenti di amnistia e condono (a partire dal d.P.R. 9 febbraio 1948, n. 32, il cui art. 3 esclude, peraltro tutti i reati militari) non risultano aver mai distinto la posizione dell'appartenente alle Forze armate italiane dall'appartenente alle Forze armate straniere.

In definitiva, poiché il condannato Priebke faceva parte di reparti regolari dell'esercito tedesco ed era «appartenente alle forze armate nemiche» (Cass., sez. I, 10 febbraio 1997) va esclusa, nei suoi confronti, l'applicabilità del citato provvedimento di clemenza.

3. — A parere del collegio va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 del d.P.R. 922/1953, nella parte in cui non estende, alle stesse condizioni, l'indulto concesso agli appartenenti alle «formazioni armate», a chi faceva parte delle forze armate.

La rilevanza della questione appare anzitutto palese, dal momento che, in caso di accoglimento da parte della Corte costituzionale, il provvedimento di indulto di cui trattasi dovrebbe essere applicato nel presente procedimento di esecuzione.

La suddetta questione di costituzionalità appare inoltre non manifestamente infondata, in quanto la norma in esame stabilisce una disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, nei confronti degli autori degli stessi crimini, in ragione soltanto della diversa condizione soggettiva, ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Va preliminarmente considerato, al riguardo, che, sulla base di valutazioni acquisite alla coscienza odierna, e sancite nelle convenzioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e di diritto umanitario bellico, sembrerebbe radicalmente inammissibile l'emanazione, oggi, di un provvedimento normativo che preveda il condono delle pene per delitti contro l'umanità e per crimini di guerra: le stesse disposizioni internazionali relative alla imprescrittibilità di tali delitti confermano il carattere inderogabile della tutela penale che nella materia è assicurata dagli ordinamenti nazionali.

Ciò non esclude, tuttavia, che, nell'apprezzamento circa l'applicabilità di norme entrate ormai comunque a far parte dell'ordinamento giuridico (e che si riferiscono peraltro solo a fatti commessi prima del 18 giugno 1946), il giudice debba tenere sempre in considerazione il rispetto del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Proprio in relazione a tale principio non si vede quale giustificazione possa esservi nell'aver previsto il condono delle pene in relazione ai reati (anche gravissimi e corrispondenti a quello per cui si è proceduto nei confronti del Priebke) commessi, ad esempio, dalle «formazioni armate» dei fascisti collaborazionisti, e nell'averlo invece escluso per i reati commessi da appartenenti a formazioni regolari delle forze armate.

Ciò in particolare se si consideri che — quando il fatto sia commesso in esecuzione di un ordine superiore, come nel caso di specie — il vincolo della disciplina militare, che riguarda ovviamente in misura diversa chi fa parte di forze irregolari, se non necessariamente determina l'applicazione di esimenti o attenuanti, nemmeno sembra poter essere considerato ragione di una ritenuta maggior gravità e quindi della esclusione dalla applicazione di provvedimenti di clemenza.

Nemmeno possono essere considerati rilevanti, secondo questo collegio, per giustificare la discriminazione fra formazioni regolari e irregolari, gli argomenti utilizzati dalla Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, relativi: alla scelta ideologica di chi militava nelle formazioni armate costituitesi spontaneamente nel periodo bellico; alla finalità di riconciliazione nazionale.

Sotto il primo profilo va comunque osservato che anche chi aderiva alle SS, come il condannato Priebke, aveva compiuto una precisa scelta ideologica e che comunque non appare plausibile che una legge della Repubblica italiana preveda un trattamento preferenziale per chi abbia agito in obbedienza al proprio credo ideologico, anche se ispirato alla dottrina fascista, rispetto al soggetto inquadrato in un reparto militare.

Quanto alla finalità di riconciliazione nazionale, va comunque osservato che, se il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, per soddisfare tale esigenza di riconciliazione, di condonare le pene per certi reati, avrebbe dovuto tuttavia prevedere lo stesso trattamento di favore per tutti, gli autori degli stessi reati, senza dar luogo a discriminazioni di trattamento che, in quanto basate su presupposti non oggettivi, ma inerenti alle qualità personali dell'agente, appaiono comunque odiose e inammissibili.

In ultimo va anche considerato che le precedenti osservazioni, se valgono per gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato, non possono non valere anche per i militari nemici, ai quali si applicano, ai sensi dell'art. 13 c.p.m.g., le stesse disposizioni, relative alla perseguibilità dei crimini di guerra, che valgono per i militari italiani, e ai quali non possono quindi non applicarsi, nelle stesse condizioni, eventuali provvedimenti di clemenza.

A tal fine può richiamarsi anche, nell'ambito della normativa internazionale, l'art. 75 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (ratificato con legge 11 dicembre 1985, n. 762) secondo cui non è ammessa, nei confronti delle persone in potere di una parte in conflitto, alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla origine nazionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, legge 180/1981; 261 e 402 c.p.m.p.; 665, 667, comma 4, 672 c.p.p.; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, nella parte in cui non estende l'indulto, concesso a «coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate», agli appartenenti a reparti regolari delle Forze Armate dello Stato e delle Forze Armate nemiche, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata.

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, addì 30 novembre 1999.

Il presidente: DIANA

Il giudice estensore: MAZZI

99C2253

N. 714

Ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dal comune di Trieste contro la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Industria e commercio - Regione Friuli-Venezia Giulia - Liberalizzazione del commercio - Norme relative alle tipologie commerciali e alle superfici di vendita - Attribuzione, con legge regionale, alla Giunta della potestà di emanazione di norme attuative e di dettaglio, differenziate rispetto alle norme di grande riforma economico-sociale di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Violazione della disciplina statutaria circa la riserva alla legislazione regionale della materia del commercio.

- Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8, artt. 2, comma 1, lettere d), e) e f), 6, comma 3.
- Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 46.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 473/1999, proposto dal comune di Trieste, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Battista Verbari e domiciliato presso il suo studio, in Trieste, piazza Tommaseo n. 4;

Contro, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Fusco e domiciliata presso l'avvocatura regionale, sita in Trieste, via Milano n. 1, per l'annullamento della delibera della Giunta regionale, datata 23 aprile 1999, n. 1278, avente ad oggetto la legge regionale n. 8 del 1999, art. 2, comma 1, e art. 6, comma 3, determinazione delle superfici degli esercizi commerciali;

Visto il ricorso, notificato il 3 agosto 1999 e depositato presso la segreteria generale il 6 agosto 1999 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione, depositato il 13 agosto 1999;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 5 novembre 1999 la relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi altresì gli avvocati Verbari per il comune e Fusco per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente comune di Trieste fa presente che la regione, sulla base dell'art. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, relativo alla disciplina del commercio, avrebbe dovuto dare applicazione al decreto stesso entro il 24 aprile 1999.

La regione approvava la legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, la quale, ad avviso del comune, non solo non rispetterebbe i principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ma dilazionerebbe gli adempimenti regionali, rinviando le decisioni a regolamenti regionali.

Secondo il comune, la regione era tenuta ad assumere le determinazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 con legge, e ciò a norma dello statuto; infatti, nella regione non potrebbe trovare applicazione l'istituto della legge delegata.

Inoltre, la citata legge regionale n. 8 del 1999 non delinea alcun quadro o criterio generale, per cui — ad avviso del ricorrente comune — i regolamenti che essa demanda alla Giunta regionale non sarebbero regolamenti di esecuzione, ma indipendenti, non consentiti alla Regione sulla base dello statuto di autonomia.

In particolare, la regione avrebbe derogato ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, prorogando la vigenza dei piani di sviluppo e violando il termine di cui all'art. 6 di detto decreto.

Sarebbero inoltre censurabili sotto il medesimo profilo gli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale 8 del 1999; altre difformità dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 si riscontrerebbero nelle definizioni delle tipologie commerciali.

Infine, la riduzione dei parametri e delle dimensioni delle tipologie commerciali operata dalla regione comporterebbe — ad avviso del comune — una violazione del principio delle pari opportunità delle attività economiche, ponendosi in tal modo in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Il comune, a sostegno delle sue argomentazioni, riproduce poi il testo sia delle osservazioni formulate dal Governo alla legge regionale 8 del 1999, sia della replica regionale.

Il comune precisa poi il suo interesse al ricorso, che mira a rivendicare le proprie competenze in materia di commercio, affidategli sulla base del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, anche alla luce dell'articolo 8 dello statuto regionale.

Inoltre, il comune agisce a tutela della comunità locale, in quanto, con un atto amministrativo, la regione regola la disciplina del commercio in maniera difforme e più restrittiva rispetto al resto del Paese.

In sostanza, secondo il comune, non sarebbe ammissibile che la materia del commercio venga regolata dalla Regione in maniera più restrittiva rispetto a quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, tanto più ad opera di un atto amministrativo.

Inoltre, il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 — ad avviso del comune — è volto non solo a porre principi fondamentali, ma anche a far valere i principi comunitari, tra cui la libertà di commercio, la quale costituisce quindi un principio fondamentale dell'ordinamento.

Riassumendo, il comune ricorrente solleva *in primis* la questione di conformità alla Costituzione e allo statuto regionale della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, che non rispetterebbe le norme di grande riforma economico sociale contenute nel d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, e in tal modo si porrebbe in contrasto altresì con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Un'altra violazione dello statuto regionale da parte della citata legge regionale n. 8 del 1999 deriverebbe dal fatto che essa demanda ad un regolamento la definizione di alcuni parametri, in particolare quelli relativi alle superfici e alle tipologie degli esercizi commerciali, in difformità con i principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, istituendo nel contempo una sorta di inammissibile delega alla Giunta regionale e consentendo altresì l'emanazione di regolamenti indipendenti.

Il comune contesta altresì l'impugnata delibera regionale, la quale si discosterebbe sia dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, sia dalla stessa legge regionale n. 8 del 1999.

La resistente regione, ricostruita in diritto la vicenda, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del comune, a fronte di un atto regolamentare; rileva poi che non sarebbe ammesso sollevare una sorta di atipico conflitto di attribuzione tra comune e regione.

Non sarebbe nemmeno ammissibile un ricorso volto a tutelare genericamente la totalità dei cittadini.

Venendo al merito, la regione osserva che il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, all'art. 1, comma 2, fa espressamente salva la potestà piena della regione in materia di commercio, per cui le modifiche e gli adattamenti alla realtà regionale risultano consentiti. Rileva poi come le disposizioni relative alle superfici di vendita non possono essere considerate quali norme di principio, come tali inderogabili da parte della regione.

Conclusivamente, nell'esercitare la sua potestà legislativa primaria, la regione ha rispettato i principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, pur discostandosene legittimamente nel dettaglio.

Nel corso della discussione svoltasi in pubblica udienza, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

DIRITTO

Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente comune, sollevata dalla regione nell'assunto che non sarebbe ammissibile una sorta di conflitto di attribuzione e che in ogni caso la tutela generica dei cittadini non sarebbe tale da giustificare la legittimazione ad agire.

Questo collegio ritiene invece che il comune sia legittimato ad agire in giudizio, anche alla luce della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, in quanto, nella sua prospettazione, la legge regionale 19 aprile 1999 n. 8 e il regolamento attuativo impugnato violano le competenze e potestà attribuite al comune, sia dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, sia da norme di principio con particolare riferimento al principio di sussidiarietà, di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59.

Venendo al merito, va esaminata in via logicamente prioritaria la questione di costituzionalità della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, sollevata dal ricorrente comune.

Va innanzi tutto rilevato che il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 costituisce una grande riforma economico sociale, sia per la liberalizzazione del commercio, che esso realizza in attuazione dell'art. 41 della Costituzione e dei principi comunitari, sia per i contenuti che concretamente attuano detta liberalizzazione.

L'art. 1, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 fa espressamente salve le potestà delle regioni a statuto speciale e quindi, implicitamente, anche la potestà piena della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di commercio; ne consegue che la regione deve uniformarsi ai principi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e quindi non solo al principio della liberalizzazione del commercio, ma anche alle norme legate ai principi stessi da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, come indicato da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte costituzionale, 15 novembre 1988 n. 1033; 24 luglio 1998 n. 323).

Correlativamente, la regione, nelle norme di sua competenza, può discostarsi dal contenuto del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, purché non ne violi i principi e le disposizioni che a tali principi risultano strettamente collegate.

Senonché, alcune disposizioni del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in particolare quelle relative alle tipologie commerciali e alle superfici di vendita (le quali ultime interferiscono anche nell'aspetto qualitativo), sono state derogate dalla regione non già con la citata legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, ma con la delibera impugnata, cioè con un atto regolamentare cui detta legge ha demandato l'introduzione di norme integrative ed attuative.

A proposito va rammentato che, a mente dell'art. 46 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, la Giunta regionale può emanare unicamente regolamenti di esecuzione delle leggi regionali.

Orbene, ad avviso del collegio, il meccanismo utilizzato dalla regione con la legge 19 aprile 1999 n. 8, cioè la delega alla Giunta regionale del potere di definire con regolamento alcuni parametri decisivi per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in modifica al decreto stesso, lungi dal costituire una semplice delegificazione, contrasta con il riparto di competenze tra consiglio e Giunta regionale come definito dallo statuto regionale, in quanto in sostanza demanda — senza definire i parametri di riferimento, e quindi senza previa indicazione del rapporto di coesistenzialità o meno delle norme di dettaglio rispetto ai principi — ad un provvedimento amministrativo la deroga ad alcune norme del decreto d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, norme derogabili — nei limiti suindicati — dalla Regione stessa unicamente utilizzando la potestà piena di cui all'art. 4 dello Statuto, esercitabile esclusivamente attraverso lo strumento legislativo.

Ne consegue che risulta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere *d*), *e*), ed *f*) e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, per violazione degli artt. 4 e 46 dello statuto regionale.

Quanto alla rilevanza della questione, essa emerge dalla circostanza che la lesione delle attribuzioni comunali deriva direttamente dall'impugnato regolamento e in particolare dal suo contenuto derogatorio rispetto al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e in considerazione che detto regolamento è stato emanato in virtù delle citate norme della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, che attribuiscono tale potestà alla Giunta regionale.

In base a quanto fin qui esposto, essendo la dedotta questione di costituzionalità rilevante ai fini della decisione del ricorso e non manifestamente infondata, il Collegio deve disporre la sospensione del giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in proposito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere d), ed f) e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, in quanto demandano alla Giunta regionale l'approvazione di norme regolamentari di dettaglio, differenziate rispetto alle norme di grande riforma economica sociale di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in contrasto con la disciplina statutaria della potestà regionale piena in materia di commercio, esercitabile unicamente attraverso la legge regionale, in violazione degli artt. 4 e 46 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Manda alla segreteria del t.a.r. di inviare gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 5 novembre 1999.

Il presidente: BAGAROTTO

L'estensore: ZUBALLI

99C2254

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 5 2 0 9 9 *

L. 10.500